

## **Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari**

di Cosimo D'Arrigo, Giorgio Costantino, Giovanni Fanticini e Salvatore Saija

INDICE-SOMMARIO:

- I. Profili generali.** - 1. Salute, economia e legislazione d'urgenza al tempo del Coronavirus – 2. Ricostruzione del quadro normativo – 3. Le eccezioni alla sospensione straordinaria: profili generali – 4. (segue) Profili sistematici ed applicativi – 5. I termini di diritto sostanziale – 6. La normativa d'emergenza: profili interpretativi.
- II. I processi esecutivi.** – 7. L'attività prodromica all'esecuzione: l'atto di precetto – 8. L'inizio dell'esecuzione – 9. L'espropriazione forzata – 10. Esecuzione per consegna – 11. Esecuzione per rilascio – 12. Esecuzione per obblighi di fare o di non fare – 13. Il rifiuto dell'ufficiale giudiziario – 14. Iscrizione a ruolo del pignoramento; istanza di vendita; documentazione ipo-catastale – 15. L'attività del giudice dell'esecuzione immobiliare e degli ausiliari: premesse – 16. Sospensione dei termini processuali e attività degli ausiliari del g.e. – 17. L'esperto stimatore – 18. Il custode giudiziario – 19. L'udienza per l'autorizzazione alla vendita e la delega delle operazioni di vendita – 20. L'ordinanza di vendita e la gara fra gli offerenti – 21. La pubblicità della vendita – 22. La presentazione delle offerte d'acquisto – 23. Il versamento del saldo prezzo e l'emissione del decreto di trasferimento – 24. La conversione del pignoramento – 25. Il progetto di distribuzione – 26. (segue): l'urgenza della distribuzione – 27. Effetti della legislazione d'urgenza sulle udienze *ex art. 596 c.p.c.* già fissate – 28. (segue)... e sulle udienze *ex art. 596 c.p.c.* da fissare – 29. Una ricostruzione "alternativa e subordinata" della distribuzione nell'emergenza – 30. I mandati di pagamento.
- III. Le procedure concorsuali.** – 31. Gli atti e i provvedimenti: il ricorso per l'apertura di una procedura di crisi o di insolvenza. – 32. Segue: gli altri ricorsi. – 33. Segue. La verifica dello stato passivo: l'avviso ai creditori. – 34. Le attività "da remoto".
- IV. Scheda di sintesi**

### **I. PROFILI GENERALI**

*1 – Salute, economia e legislazione d'urgenza al tempo del Coronavirus*

(C. D'Arrigo)

In questi giorni il Paese sta sperimentando l'esperienza, inedita quanto dolorosa, della diffusione epidemica di un virus particolarmente contagioso. Non importa quale sia il tasso di mortalità o quello di ospedalizzazione dei contagiati: il moltiplicando è talmente vasto – sostanzialmente pari a tutta la popolazione nazionale – che il numero assoluto di vittime e la pressione sul sistema sanitario saranno, anzi stanno già diventando, insostenibili.

A fronte di questa situazione, difettando degli anticorpi specifici di questo nuovo virus, la regola di base alla quale tutti dobbiamo attenerci è una sola e molto semplice: "restare

a casa”. Il messaggio viene veicolato in continuazione, dai discorsi alla Nazione del capo del governo agli *hashtag* dei *social network*, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione che fa perno, anzitutto, sulla responsabilità individuale.

Ma, se andiamo a vedere quale sia l’effettivo contenuto dei provvedimenti assunti, con cadenza quasi giornaliera, dal governo, ci accorgiamo che la regola aurea deve essere temperata, come sempre avviene in un sistema costituzionale ispirato al criterio del bilanciamento dei valori, con altrettanto senso di responsabilità richiesto a chi, non solo nel settore sanitario, può contribuire – nel rispetto dell’esigenza primaria di tutelare la salute propria e quella collettiva – ad evitare il collasso socio-economico del Paese.

Ne costituisce riprova la circostanza che il governo, resistendo alle pressioni provenienti da più parti, a tutt’oggi non ha sospeso tutte le attività produttive, né tutti i servizi pubblici. Non possiamo prevedere se, malauguratamente, la situazione epidemica si aggraverà ultimamente e sarà necessario adottare misure di contenimento e restrittive ancora più stringenti di quelle attualmente in vigore. La cosa certa è che la paralisi totale di tutto il comparto pubblico e dell’industria privata sono considerate l’*extrema ratio*.

La ragione è facilmente comprensibile, in quanto la necessaria inibizione della massima parte delle occasioni di contagio sta già producendo un gravissimo danno all’economia nazionale e, quando tutto sarà passato, alla conta delle vite umane perse si dovrà aggiungere quella delle imprese fallite, degli esercizi commerciali definitivamente chiusi, dei posti di lavoro soppressi. Secondo le stime di Oxford Economics a causa del Covid-19 l’economia italiana sarà in recessione del 3% nel 2020<sup>1</sup>; altre previsioni più pessimistiche parlando di un crollo del Pil del 6,5%<sup>2</sup>. Un tonfo simile a quello della crisi economica del 2008. Il tutto mentre altre nazioni scelgono, in modo più o meno radicale, la via della “immunità naturale di gregge”, ossia di non adottare alcuna misura di contenimento del contagio ed esporre consapevolmente la popolazione al rischio – anche letale – di contrarre la polmonite virale, pur di ridurre al minimo l’impatto dell’epidemia sull’economia.

In questo contesto, dobbiamo domandarci quale sarà l’urto della normativa d’emergenza sul “sistema giustizia” e, in particolare, nel settore – economicamente strategico – delle esecuzioni forzate.

---

<sup>1</sup> <https://bit.ly/2WH7I7j>

<sup>2</sup> <https://bit.ly/3aB2Gxn>

La domanda è d'obbligo perché, come vedremo, certe soluzioni sono ineluttabili, ma altre dipendono dall'interpretazione e dalle modalità di attuazione che verranno date ai provvedimenti emergenziali e da come gli uffici giudiziari sapranno riorganizzarsi. Questo scritto, in conclusione, vuole costituire un contributo – la nostra piccola parte – allo sforzo collettivo di venir fuori da questa crisi senza precedenti, cercando di contenere, nei limiti del possibile, i relativi danni (quantomeno quelli economici).

## *2 – Ricostruzione del quadro normativo.*

(C. D'Arrigo)

Nell'ambito dei provvedimenti adottati per contenere le occasioni di propagazione del virus, l'attività del comparto della giustizia è stata regolata – l'unica insieme al settore sanitario – mediante tre distinti interventi legislativi, anziché tramite atti regolamentari amministrativi<sup>3</sup>. Il che è ben comprensibile, ove si consideri che l'attività giudiziaria è regolata da molteplici termini di natura sostanziale e processuale il cui decorso si sarebbe potuto sospendere o interrompere solo per legge.

Le disposizioni aventi forza di legge, però, devono essere coordinate con quanto previsto nei vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri susseguitesisi dalla dichiarazione dello stato di emergenza<sup>4</sup>.

Anzitutto, il DPCM del 1° marzo 2020 ha imposto, limitatamente ai comuni della cosiddetta “zona rossa”, una serie di misure di contenimento, fra cui il divieto di accesso e la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente. I comuni interessati dalle misure straordinarie di

---

<sup>3</sup> Fino alla pubblicazione del c.d. “Decreto Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) gli altri interventi d'urgenza adottati con strumenti legislativi riguardavano solamente l'adozione di “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13) e di “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese*” (decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9). A questi provvedimenti ha fatto seguito la successiva promulgazione di “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale*” (decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14).

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), e dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza con delibera del 31 gennaio 2020.

contenimento erano indicati nell'allegato 1<sup>5</sup>. Per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello a cui appartenevano i comuni della "zona rossa" era prevista la possibilità che il capo dell'ufficio disponesse la riduzione, sino al 15 marzo 2020, dell'orario di apertura al pubblico.

Queste misure, alquanto blande, sono state assorbite, il giorno successivo, da quanto previsto dall'art. 10 ("*Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali*") del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto il rinvio d'ufficio a data successiva di tutte le udienze fissate fino al 31 marzo presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni della "zona rossa", con contestuale sospensione dei termini per il compimento di "*qualsiasi atto processuale*". Il primo comma del citato art. 10. prevede una serie di procedimenti che, in ragione del loro carattere di urgenza, si sottraggono al rinvio d'ufficio<sup>6</sup>; a tali eccezioni specificatamente considerate si somma la possibilità che la dichiarazione d'urgenza sia fatta *ad hoc* dal presidente dell'ufficio giudiziario.

Con il DPCM dell'8 marzo 2020 le misure di contenimento sono state estese a tutta la regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In particolare, veniva vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da quei territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Ai comuni interessati si applicano, inoltre, le prescrizioni contenute nell'art. 10 del d.l. n. 9 del 2020, espressamente estese dal comma 18 anche agli ulteriori ambiti territoriali individuati mediante l'aggiornamento dell'elenco allegato al DPCM del 1° marzo 2020, ovvero individuati "*con diverso provvedimento*".

Lo stesso giorno è stato pubblicato il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 ("*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e*

---

<sup>5</sup> In particolare, la lista originaria comprendeva dieci comuni della Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini) ed un comune del Veneto (Vò).

<sup>6</sup> Il rinvio d'ufficio previsto dal d.l. n. 9/2020 non concerne le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'art. 283 c.p.c.

*contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”), valevole invece per tutto il territorio nazionale. Il tenore di questo ulteriore provvedimento legislativo è oggi privo di interesse, in quanto gli artt. 1, 2, 3 e 4 stati abrogati: i primi due dall'art. 83, comma 22, e gli altri rispettivamente dall'art. 84, comma 11, e dall'art. 85, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), del quale si dirà ampiamente fra poco. Essendo stato completamente svuotato di contenuto, deve ritenersi che del d.l. n. 11 del 2020 non si provvederà neppure alla conversione in legge.

Il 9 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale le misure di contenimento previste dal DPCM del giorno precedente, ivi incluse le limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche.

L'11 marzo 2020 sono state sospese sull'intero territorio nazionale le attività commerciali (fatte salve talune eccezioni).

Infine, con il – già menzionato – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), è stata dettata una disciplina articolata e complessa degli interventi di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. Come dapprima accennato, l'art. 83 ha sostituito e abrogato gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11 del 2020 e altrettanto hanno fatto gli artt. 84 e 85 con gli artt. 3 e 4 del d.l. n. 11 del 2020.

Prima di entrare nel merito della disciplina, dobbiamo quindi rilevare che le misure contenute nel d.l. n. 18 del 2020 non si sostituiscono, ma si sommano a quelle di cui al d.l. n. 9 del 2020. Queste ultime, tuttavia, ai sensi dell'art. 10, comma 18, si applicano solo ai comuni cui all'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché a quelli individuati con il DPCM dell'8 marzo 2020<sup>7</sup>. Sembra, invece, che non possano ritenersi estese all'intero territorio nazionale: il DPCM del 9 marzo 2020 si limita ad estendere a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento già adottate dall'analogo provvedimento del giorno precedente, senza tuttavia fare alcun riferimento né all'integrazione dell'allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 (che segnava l'originario ambito di applicazione del d.l. n. 9 del 2020), né individuando da sé specifici “*ulteriori comuni*”

---

<sup>7</sup> Quest'ultimo, in realtà, fa riferimento non ai singoli comuni bensì all'intera regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Tuttavia, deve ritenersi che tale delimitazione territoriale, per quanto ampia, valga comunque come “diverso provvedimento” idoneo alla “individuazione di ulteriori comuni” (come testualmente previsto dall'art. 10, comma 18, del d.l. n. 9/20), indicati riassuntivamente mediante il riferimento alla regione o alle province in cui essi ricadono.

(come espressamente richiesto dall'art. 10, comma 18, del d.l. n. 9 del 2020). Inoltre, il DPCM del 9 marzo 2020 non contiene, neppure nelle premesse, alcun accenno alla necessità di estendere l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nel d.l. n. 9 del 2020 all'intero territorio nazionale. E, del resto, quest'ultimo nasce come una legge d'emergenza destinata ad essere applicata in un ben delimitato ambito territoriale, come chiaramente si ricava dal già più volte citato art. 10, comma 18.

Vi sono, quindi, due diversi regimi:

- quello dettato dal d.l. n. 9 del 2020, valevole solo fino al 31 marzo 2020 (salva proroga), e verosimilmente limitato – se la nostra interpretazione è corretta – a tutti i comuni della Lombardia e delle altre province della c.d. “zona rossa”, come individuati dal DPCM dell'8 marzo 2020<sup>8</sup>, nonché ai soggetti che ivi hanno la residenza, la sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione;
- quello di cui al d.l. n. 18 del 2020, che si applica, invece, sull'intero territorio nazionale fino al 15 aprile.

Vediamo, dunque, in dettaglio cosa prevedono e in quali punti differiscono i due regimi, con specifico riferimento all'attività giudiziaria civile.

Entrambi i decreti-legge prevedono il rinvio d'ufficio delle udienze civili. Poiché quello di rilievo nazionale dispone il rinvio di tutte le udienze già fissate fino al 15 aprile 2020, *in parte qua* il d.l. n. 9 del 2020, che prevede il rinvio a data successiva al 31 marzo 2020, è – per così dire – assorbito e superato.

Entrambi i decreti-legge prevedono, altresì, la sospensione dei termini per il compimento di “*qualsiasi atto processuale*”. Qui, però, si colgono le prime differenze. L'art. 10, comma 2, lett. *b*, del d.l. n. 9 del 2020, infatti, fa espresso riferimento anche alle comunicazioni e notificazioni, che invece non sono menzionate nel decreto-legge di portata nazionale<sup>9</sup>. Questo diverso regime si potrebbe spiegare in ragione della circostanza che le notificazioni, così come le comunicazioni, presuppongono anzitutto la reperibilità del destinatario, problematica quando trattasi di aziende chiuse; inoltre,

---

<sup>8</sup> Il d.l. n. 9/20 ha anche un ambito di applicazione soggettivo, in quanto il rinvio ivi disposto si applica, al di fuori della “zona rossa”, anche a tutti i procedimenti civili in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni interessati. La sospensione dei termini, invece, riguarda i soggetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni della “zona rossa”.

<sup>9</sup> Anzi, il d.l. n. 18/20 prevede che sono sospesi solamente “*i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie*”, nonché per i reclami e le mediazioni in materia tributaria ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

quando non si compiono per via telematica, è necessario l'accesso ai luoghi dell'ufficiale giudiziario. Evidentemente, il legislatore ha ritenuto che per queste ragioni le “zone rosse” meritassero una disciplina più restrittiva.

Da questa prima differenza emerge chiaramente un dato: sull'intero territorio nazionale – e anche nelle “zone rosse”, dopo la scadenza del 31 marzo 2020 – la notificazione degli atti giudiziari, così come le comunicazioni di cancelleria non sono impediti. Ovviamente, essendo sospesi i termini per compiere “*qualsiasi atto*” processuale, deve escludersi che colui che sarebbe tenuto a compiere una notificazione possa incorrere in decadenza se vi si astiene; così come deve escludersi che per il notificando decorra, da quella data, qualche termine processuale (ad esempio, quelli di cui all'art. 325 c.p.c.). Gli effetti (processuali) delle notificazioni e delle comunicazioni eventualmente effettuate nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (salva proroga) si inizieranno a produrre solo dal giorno successivo alla cessazione della sospensione disposta *ex lege*.

L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 prevede, fra l'altro, la sospensione dei termini per “*l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione*”. Per l'individuazione dei primi, occorre aver riguardo ai termini di cui agli artt. 190 e 352, comma 5, c.p.c. e a tutti quelli ad essi assimilabili, tanto che siano previsti dalla legge, quanto che siano stati fissati dal giudice al tempo in cui ha assunto la causa in decisione. Si tratta, è ovvio, di termini stabiliti nell'interesse delle parti per compiere attività difensive, dalle quali i procuratori possono astenersi in pendenza della sospensione straordinaria.

I “*termini per il deposito della motivazione*” sono, nel rito ordinario, quelli previsti dagli artt. 186, per le ordinanze, e 190 *bis*, 275 e 352, comma 5, c.p.c., per le sentenze; ma il riferimento alla “*motivazione*” consente di estendere tale sospensione anche ai casi in cui la motivazione del provvedimento viene redatta separatamente dal dispositivo (art. 429 c.p.c.). Poiché si tratta di termini non perentori, l'effetto della loro sospensione è solo quello di proteggere il giudice da eventuali contestazioni disciplinari per ritardi. Giova però rimarcare che la *potestas iudicandi* matura alla scadenza dei termini per il compimento delle attività difensive, sicché, qualora tali termini siano scaduti entro l'8 marzo 2020, nulla impedisce che il giudice depositi il proprio provvedimento durante la sospensione straordinaria, né che – come abbiamo già visto – lo stesso venga comunicato

o notificato<sup>10</sup>.

L'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 contiene inoltre un elenco delle attività sospese: la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, l'avvio dei procedimenti esecutivi, le impugnazioni. Si tratta di un elenco esemplificativo e non tassativo, in quanto la regola generale è che comunque *“è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili”*. Si deve rimarcare, però, che il legislatore avverte l'esigenza di avvertire che sono sospesi *“in genere, tutti i termini procedurali”*, così facendo chiarezza sulla circostanza che i termini di carattere sostanziale non sono invece sospesi. In ciò si coglie una seconda – e forse decisiva – differenza con il d.l. n. 9 del 2020, giacché la sospensione ivi prevista riguarda, invece, *“il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali”*. È evidente, dunque, che il d.l. n. 9 del 2020 riguarda anche i termini sostanziali, di qualsiasi natura, anche contrattuale; invece, il d.l. n. 18 del 2020, diversamente, si riferisce testualmente ai soli termini processuali<sup>11</sup>.

L'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 esplicita anche il criterio con il quale la sospensione dei termini deve essere applicata: ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo; quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non esaurisce, però, le previsioni rilevanti ai nostri fini. Il successivo art. 103, comma 1, dispone che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*. Detta previsione ha rilievo sul punto della decorrenza del termine concesso dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) alle amministrazioni dello Stato,

---

<sup>10</sup> In tal senso sembra che si stiano regolando la maggior parte dei Tribunali italiani, anche in considerazione del fatto che, essendo oramai il processo civile telematizzato (tranne che per la Cassazione) il giudice deposita il provvedimento da remoto.

<sup>11</sup> Si veda oltre, al par. 5.



agli enti pubblici non economici e ad Agenzia delle entrate – Riscossione per completare le procedure di pagamento in esecuzione di atti aventi efficacia esecutiva<sup>12</sup>.

Infine, l'art. 101, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020 prevede che sia sospesa fino al 30 giugno 2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo<sup>13</sup>.

Trascorsa la data del 15 aprile, alla quale terminano gli effetti dei commi 1 e 2, il comma 6 dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 prevede una sorta di “periodo cuscinetto”. Dispone, infatti, che *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”*.

Quella che a prima lettura potrebbe apparire la disciplina della “fase calante” dell'emergenza sanitaria rappresenta, invece, il punto di arrivo della disciplina d'emergenza. Dalla concatenazione logica e giuridica dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 83 cit. appare chiaro che la sospensione generalizzata dei termini processuali e il rinvio d'ufficio delle udienze costituiscono misure “ponte”, assunte al fine di dare il tempo agli uffici giudiziari di organizzarsi secondo i criteri previsti per il tempo successivo al 16 aprile 2020. Il sistema “a regime”, quindi, non è quello della sospensione dei termini processuali e del rinvio d'ufficio delle udienze, ma quello della implementazione di un modello di organizzazione lavorativa che contemperi il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria

---

<sup>12</sup> Sul punto si rinvia in dettaglio al par. 7.

<sup>13</sup> V. par. 11.

con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie necessarie per limitare la propagazione del virus. Il vero scopo della legislazione d'emergenza è di *“contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*. Questa esplicita affermazione del risultato preso di mira dal legislatore dovrebbe orientare le scelte organizzative e anche l'interpretazione del periodo di sospensione straordinaria, considerando che in realtà è quest'ultima a rappresentare un periodo di transizione rispetto al prosieguo e non viceversa. Dunque, anche per questa ragione, ipotizzare una stasi generalizzata dell'attività giudiziaria anche nel primo periodo, avallando una lettura estensiva ed omnicomprensiva dei concetti di “udienza rinviata” e di “atto processuale sospeso”, sembra tradire lo spirito della legge. Ciò nonostante, nell'auspicio di tornare al più presto alla piena normalità, conformemente all'uso insorto nei primissimi commenti, continueremo ad individuare con l'espressione “periodo cuscinetto” il tempo che fa dal 16 aprile al 30 giugno 2020.

Il legislatore, invero, non identifica puntualmente le modalità con le quali si dovrà svolgere l'attività giudiziaria dal 16 aprile 2020 in poi, ma ne rimette l'identificazione al capo dell'ufficio. Verosimilmente, nella prospettiva di favorire una valutazione differenziata caso per caso, a seconda della gravità dell'epidemia e delle infrastrutture logistiche ed informatiche dell'ufficio.

In particolare i capi degli uffici possono adottare misure organizzative, ai sensi dell'art. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Ad essi è attribuito il potere di disporre *“(a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; (b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; (c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; (d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; (e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile,*

*delle udienze civili pubbliche; (f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; (g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; (h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.*

*3 – Le eccezioni alla sospensione straordinaria: profili generali.*

(C. D'Arrigo)

I decreti-legge nn. 9 e 18 del 2020 prevedono una serie di ipotesi in cui non ha luogo la sospensione straordinaria (dal 9 marzo al 15 aprile 2020), in ragione della peculiarità della materia trattata e delle relative ragioni di urgenza. Gli elenchi, contenuti rispettivamente nell'art. 10, comma 1, del d.l. n. 9 del 2020 e nell'art. 83, comma 3, lett. *a*, del d.l. n. 18 del 2020, sono in linea di massima sovrapponibili. Ma, poiché la sospensione disposta con provvedimento successivo ha una portata, anche temporale, più ampia, è sufficiente fare riferimento a quest'ultimo<sup>14</sup>. Dunque, non sono soggetti a sospensione:

---

<sup>14</sup> È importante segnalare che, contrariamente a quanto emerso da alcune informazioni giornalistiche, l'elenco dei procedimenti che si sottraggono alla sospensione straordinaria è solo parzialmente sovrapponibile alle materie per le quali è prevista la trattazione in periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario.

Piuttosto, l'elenco presenta una certa affinità con analoghe iniziative assunte in occasione di calamità naturali (art. 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in l. 15 dicembre 2016, n. 229 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”; art. 6 del decreto-

- le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (procedimenti in materia di trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera);
- i procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria della gravidanza);
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 *bis* c.c.);
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea.

Sono esenti dalla sospensione straordinaria anche i procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., relativi alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari impugnati. Il decreto-legge non menziona l'art. 5 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ma deve ritenersi che si tratti di una mera dimenticanza, stante l'evidente omogeneità fra la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ivi prevista e le ipotesi disciplinate dal codice di rito. Ovviamente, la trattazione dell'istanza di sospensione riguarda tanto i provvedimenti giudiziari pubblicati o notificati anteriormente all'inizio del periodo di sospensione straordinaria (ipotesi più probabile), quanto quelli che

---

legge 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"; del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in l. 24 giugno 2009, n. 77 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").

dovessero essere pubblicati o notificati durante tale periodo<sup>15</sup>. Da tale precisazione si ricavano, in via sistematica, due indicazioni importanti. La prima è che – pur essendo sospesi i termini – è comunque possibile proporre impugnazione, dal momento che la trattazione dell’istanza di sospensione non potrebbe aver luogo per un provvedimento che non sia stato impugnato. Il che implica, di converso, che la controparte dovrà comunque costituirsi, quantomeno per resistere alla domanda di sospensione. La seconda indicazione sistematica è che, dunque, non deve considerarsi preclusa la possibilità di intimare precetto di pagamento o di dare inizio all’azione esecutiva mediante la notifica dell’atto di pignoramento (fermo restando che non potranno essere compiuti ulteriori atti esecutivi), perché altrimenti non si spiegherebbe la necessità di trattare in via d’urgenza le istanze di sospensione dei titoli esecutivi di formazione giudiziale.

Sebbene non se ne faccia menzione, sussiste evidentemente analoga ragione di urgenza anche nella trattazione della istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali, indipendentemente dalla circostanza che siano stati notificati anteriormente o successivamente all’inizio del periodo di sospensione straordinaria. E poiché tale istanza si propone con l’opposizione di cui all’art. 615, comma 1, c.p.c.<sup>16</sup>, deve ritenersi che all’elenco dei procedimenti che vanno trattati nonostante l’emergenza si debba aggiungere anche la sola istanza di sospensione del titolo esecutivo non giudiziale posto alla base di un atto di precetto, quantomeno ai sensi della clausola generale di salvaguardia di cui si dirà a seguire.

L’art. 83, comma 3, lett. a, del d.l. n. 18 del 2020 prevede, infatti, che vadano trattati *“in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*. Come accennato, fra i procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alla parte, rientra senz’altro l’istanza di sospensione dell’esecutività del titolo proposta con l’opposizione a precetto di cui all’art. 615, comma 1, c.p.c., stante la spiccata analogia

---

<sup>15</sup> Come abbiamo già osservato, infatti, in pendenza della sospensione straordinaria delle attività giudiziarie disposta dal d.l. n. 18 del 2020 non sono precluse né la pubblicazione di provvedimenti giudiziari, né l’effettuazione di notificazioni o comunicazioni.

<sup>16</sup> Cass. n. 26285/2019.

con i procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c., espressamente esenti dalla sospensione straordinaria.

Altrettanto può certamente dirsi con riferimento alla sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.). Dal che consegue che, similmente a quanto osservato con riferimento all'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può proporsi e deve essere trattata anche durante il periodo di sospensione straordinaria.

#### 4 – (segue) Profili sistematici ed applicativi

(G. Costantino)

L'elenco delle materie che vanno trattate nonostante la sospensione – contenuto nell'art. 83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – appare privo di coerenza e di base razionale. Le cause relative “*ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio*” non sono soltanto quelle di competenza del tribunale per i minorenni; in ipotesi di connessione con i giudizi di separazione o di divorzio, esse sono attribuite alla competenza del tribunale ordinario. Non è chiaro se le cause “*relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*” siano quelle di cui agli artt. 433 ss. c.c. o se comprendano anche quelle sui crediti di mantenimento in base a quanto previsto dal Reg. CE n. 4/2009 del 18 dicembre 2008<sup>17</sup>, come dà per scontato la Relazione al decreto-legge<sup>18</sup>. Non sembra abbia senso la limitazione ai procedimenti cautelari “*aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona*”, anche perché nei successivi artt. 84 e 85 dello stesso d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel processo amministrativo e nel processo contabile, tutti i procedimenti cautelari, senza alcuna limitazione, sono considerati urgenti, i relativi termini sono sottratti alla sospensione e le udienze non sono rinviate. Né appare ragionevole la limitazione alle inibitorie previste dagli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. e non anche a quelle di cui agli artt. 649 c.p.c. e 5 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nonché alla sospensione dell'efficacia del titolo ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. o del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.

---

<sup>17</sup> V. <https://bit.ly/2UffGTz>.

<sup>18</sup> Reperibile nel sito del Governo: <https://bit.ly/39aVvKK>.

L'elenco di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, può essere confrontato con le ipotesi sottratte alla sospensione feriale di cui alla l. 7 ottobre 1969, n. 742.

Questa, ai sensi dell'art. 3 della legge e dell'art. 92 o.g., di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, non opera nelle controversie di lavoro, nelle "*cause civili relative ad alimenti*", nei "*procedimenti cautelari*", nei "*procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione*", in quelli "*per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari*", di sfratto, di opposizione all'esecuzione nonché in quelli relativi "*alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti*". E può anche essere confrontato con i casi menzionati nella legislazione relativa ad altre calamità.

L'art. 49, comma 1, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in l. 15 dicembre 2016, n. 229, contenente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, sottraeva alla sospensione, allora disposta, le "*cause di competenza del tribunale per i minorenni*", quelle "*relative ad alimenti*", i "*procedimenti cautelari*", i "*procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari*", e "*quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile*". Nello stesso senso era l'art. 6, comma 1, d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito in l. 1° agosto 2012, n. 122, contenente gli "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*". E la medesima disciplina era dettata dall'art. 5 d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito in l. 24 giugno 2009, n. 77, contenente gli "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*".

La clausola di salvaguardia, per la quale l'elenco può essere integrato nelle ipotesi in cui la "*ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*", prevista alla fine di ciascuna disposizione, non appare idonea a garantire le esigenze di tutela. La struttura del procedimento per la dichiarazione d'urgenza coincide con quella prevista dagli artt. 163-bis, ultimo comma, e 482 c.p.c.: implica la presentazione di una istanza, ovvero del deposito in forma cartacea o telematica di essa, alla quale dovrebbe essere allegato l'atto che si ritiene urgente, e la pronuncia, in calce a quest'ultimo, di un provvedimento del

capo dell'ufficio. La brevità del periodo di sospensione e le obiettive difficoltà di funzionamento degli uffici giudiziari inducono a ritenere improbabile che il procedimento possa essere definito in tempi idonei a scongiurare le esigenze di urgenza del richiedente. La previsione della clausola di salvaguardia, peraltro, conferma le perplessità espresse in relazione ai provvedimenti organizzativi con i quali è stato escluso il deposito di atti diversi da quelli riconducibili all'elenco di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Nella prospettiva contestata, l'istanza per la dichiarazione d'urgenza sarebbe rifiutata dalla cancelleria vuoi nel caso in cui sia depositata in forma cartacea, vuoi in quello in cui sia inviata in forma telematica.

La clausola di salvaguardia consente, tuttavia, di difendere la scelta legislativa da eventuali sospetti di illegittimità costituzionale relativi alla indicazione delle eccezioni alla sospensione: il Giudice delle leggi potrebbe prescindere dalle concrete difficoltà di funzionamento e rispondere che l'omissione di altre ipotesi avrebbe potuto essere scongiurata mediante l'attivazione del procedimento per la dichiarazione d'urgenza.

In ogni caso, occorre prendere atto che l'elenco di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, non comprende le cause di "*opposizione all'esecuzione*", né i procedimenti relativi "*alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti*", menzionati, invece, dall'art. 92 o.g., di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, al quale rinvia l'art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742. Ai procedimenti relativi "*alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti*" e agli altri procedimenti previsti nell'ambito delle procedure concorsuali, salvo la specifica dichiarazione di urgenza, pertanto, si applica integralmente l'art. 83, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

In questi procedimenti, le udienze e le adunanze camerale fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono o possono essere rinviate; le prime *ope legis*, le seconde in base ad eventuali provvedimenti dei capi degli uffici. La fissazione delle nuove date delle udienze e delle adunanze può essere disposta d'ufficio o su istanza di parte; per le udienze già fissate dopo il periodo di sospensione in relazione alle quali operano termini a ritroso, è necessaria la fissazione di una nuova data in un termine congruo per lo svolgimento delle attività di volta in volta previste dopo la fine del periodo di sospensione.



(C. D'Arrigo)

Il decreto-legge n. 18 del 2020 non ha disposto alcuna sospensione dei termini sostanziali. Ciò si ricava espressamente non solo dalla previsione secondo cui “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili”, ma anche dalla successiva puntualizzazione che “si intendono pertanto sospesi [...] in genere, tutti i termini procedurali”.

Alla medesima conclusione si perviene anche confrontando il testo del d.l. n. 18 del 2020 con quello del d.l. n. 9 del 2020, che invece espressamente puntualizza che è sospeso “il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali”.

Il punto, quindi, è di decidere se il d.l. n. 9 del 2020 si applichi all'intero territorio nazionale, oppure riguardi solamente i soggetti che abbiano la residenza, la sede operativa o la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni della “zona rossa”<sup>19</sup>. Occorre, però, aggiungere che – alla data in cui scriviamo – la questione sta esaurendo la sua importanza pratica, in quanto la sospensione disposta dal d.l. n. 9 del 2020 cesserà di avere efficacia al 31 marzo 2020.

L'unica sospensione direttamente rilevante in materia esecutiva prevista dal d.l. n. 18 del 2020 è quella di cui all'art. 68, che differisce i termini per il pagamento delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 al mese successivo al termine del periodo di sospensione, in un'unica soluzione<sup>20</sup>.

Pertanto, a titolo esemplificativo, continua a decorrere senza alcuna interruzione il termine di cui all'art. 2847 c.c. entro il quale va rinnovata l'iscrizione dell'ipoteca per evitarne l'estinzione *ex art. 2878, n. 2, c.c.*

## 6 – La normativa d'emergenza: profili interpretativi

(G. Costantino)

---

<sup>19</sup> Sul punto si rinvia a quanto già osservato nel par. 2.

<sup>20</sup> La sospensione riguarda anche gli altri atti esecutivi indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

Nelle pagine precedenti sono state esaminati i profili generali dei provvedimenti emanati in relazione alla emergenza sanitaria in atto<sup>21</sup>. Sennonché la lettura degli artt. 83 ss. d.l. 17 marzo 2020, n. 18<sup>22</sup>, e delle corrispondenti disposizioni di produzione secondaria ha determinato interpretazioni divergenti<sup>23</sup> e diverse soluzioni operative<sup>24</sup>.

Prima di esaminarne l'operatività nell'ambito dei processi esecutivi e delle procedure concorsuali, sembra, quindi, opportuno dare conto della interpretazione che appare più aderente alle intenzioni espresse dal legislatore nel testo delle disposizioni e, comunque, più ragionevole.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020 le “*udienze dei procedimenti civili [...]*pendenti”.

Ai sensi del successivo capoverso, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, è sospeso ed è differito alla fine del periodo di sospensione il “*decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili*”, “*per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione*”, “*per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi*”, “*per le impugnazioni*” e di “*tutti i termini procedurali*”.

Le udienze o le attività dalle quali decorrono a ritroso i termini che scadono dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate (“*differite*”), in modo da consentirne il rispetto.

Ai sensi del comma 20, infine, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sono sospesi e sono differiti alla fine del periodo di sospensione “*i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione*”.

---

<sup>21</sup> L'elenco dei provvedimenti, in via di continuo aggiornamento, è reperibile nel sito del Governo: <https://bit.ly/39aVvKK>; ed in quello della *Gazzetta Ufficiale*: <https://bit.ly/3bgLNI3>.

<sup>22</sup> Lo stesso 17 marzo 2020, per la conversione del decreto il Governo ha presentato il d.d.l. n. 1766/S/XVIII: <https://bit.ly/2wFI5Jf>. La VI Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso il parere il 26 marzo 2020: <https://bit.ly/3dZrHee>.

<sup>23</sup> Cfr., anche per ulteriori indicazioni, cfr. I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in <https://bit.ly/2JaOnU6>; F. DE STEFANO, La giustizia in animazione sospesa: la legislazione di emergenza nel processo civile (note a lettura immediata all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020), in <https://bit.ly/2xUvVfQ>; A. PANZAROLA – M. FARINA, L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, in <https://bit.ly/2J8Exlw>; A. D. DE SANTIS, La legislazione di emergenza per il contagio da COVID-19: le misure per il processo civile, in (corso di pubblicazione in) <https://www.foroitaliano.it/>; F. COSSIGNANI, Il processo civile nel Decreto Italia. Le norme per il processo civile nel d.l. n. 18/2020, in (corso di pubblicazione in) *Diritto on line Treccani* (<https://bit.ly/2xp4ue4>); E. FABIANI, L. PICCOLO, Le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nell'ambito della giustizia civile, in (corso di pubblicazione in) *Giustizia civile*.

<sup>24</sup> V. i diversi provvedimenti organizzativi assunti negli uffici giudiziari, reperibili nei rispettivi siti internet e raccolti dall'Organismo congressuale forense: <https://bit.ly/2xlnb1X>. Nel Tribunale di Roma, ciascuna sezione ha dettato distinte regole: <https://bit.ly/2WlAhk>.

Ai sensi dello stesso art. 83, commi 6 e 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, possono essere adottate *“misure organizzative”, “relative alla trattazione degli affari giudiziari”*.

È anche sospesa dal 9 marzo al 15 aprile 2020 ed è differita alla fine del periodo di sospensione, ai sensi del comma 8, *“la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”*.

Oggetto delle previsioni legislative sono le *“udienze”* e il *“decorso”*, ovvero la *“decorrenza”* dei termini, ovvero ancora questi ultimi, nonché la *“trattazione degli affari giudiziari”*. Le *“udienze”* sono *“rinviare”* ovvero *“differite”*; i *“termini”* sono sospesi e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; la *“trattazione degli affari giudiziari”* comprende la gestione degli uffici e lo svolgimento delle udienze.

Non sono sospesi i processi.

Ne consegue che alla sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, non si applica l'art. 298, comma 1, c.p.c., per il quale *“durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento”*, appunto perché non sono sospesi i *“processi”*. L'unico processo sospeso è, ai sensi dell'art. 103, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il processo esecutivo per rilascio di cui agli artt. 608 ss. c.p.c.<sup>25</sup>.

Non sembra, pertanto, abbia fondamento nella lettera della legge l'interpretazione secondo la quale il compimento di ogni attività processuale sarebbe sospeso nel periodo considerato e, quindi, non potrebbe essere compiuto alcun atto, né emanato alcun provvedimento e, in particolare, potrebbe essere rifiutato il deposito, anche telematico, di atti e provvedimenti<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> V. par. 11.

<sup>26</sup> In questo senso v. il provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino del 18 marzo 2020 (<https://bit.ly/39b3FCH>), per il quale *“la sospensione deve essere intesa non come facoltà ma come obbligo sia per parti, difensori, professionisti di ogni tipologia (ed in primis avvocati) sia da parte dei Magistrati”*. Cfr. F. DE STEFANO, *La giustizia in animazione sospesa*, cit., al quale appare *“evidente il carattere sostanzialmente indifferenziato della sospensione prevista, da riferirsi cioè a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto il rinvio dell'udienza”*; e per il quale la legge *“si tratta di una figura nuova di sospensione, molto più ampia di quella tradizionale ed anche di quella tipica del regime feriale, che può definirsi assoluta ed assimilabile ad un'autentica stasi generalizzata del diritto di azione e di ogni suo ammeniccolo processuale, con le sole eccezioni (ope legis e ope iudicis) in modo espresso previste, sia pure, almeno quanto alle seconde, coi relativi problemi di individuazione dell'ambito di applicazione indotti anche dalla necessità di un provvedimento del giudice almeno ricognitivo o dichiarativo della natura dell'affare. Insomma, non siamo in ferie: siamo davvero tutti fermi davanti all'emergenza, salve le sole poche eccezioni previste”*. V. anche il provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione del 18 marzo 2020 (<https://bit.ly/3aeztrx>), per il quale, durante il periodo di sospensione, la cancelleria civile *“riceverà in deposito solo gli atti urgenti o comunque*

Gli argomenti spesi a sostegno di questa interpretazione si manifestano privi di consistenza.

Si è rilevato che *“qualunque attività di deposito sia interna che esterna comporta delle due l’una: o una conseguenziale attività di Cancelleria oppure un accumulo indiscriminato di arretrato. Nel primo caso – gestione della conseguenziale attività di Cancelleria – si dovrebbe richiedere presenze in ufficio non programmabili e contrarie alle giuste disposizioni derogatorie ed eccezionali nei confronti del personale che consentono anzi impongono la mera creazioni di presidi (art 87 D.L. citato); oltretutto contraddicendo le draconiane disposizioni assunte a livello di accesso di esterni al Palazzo ed incentivando la necessità di accessi quotidiani di personale interno (Magistrati e personale) doppio o triplo contro ogni principio di precauzione e di massimo sforzo per il distanziamento sociale che è il vero scopo di tutte le normative assunte compresa quella sugli Uffici Giudiziari. Nel secondo caso – depositi senza accettazione – si andrebbero a cumulare disordinati arretrati massivi che renderebbero impossibile una ripartenza ordinata con effetti devastanti sulla efficienza”*. E si è affermato che *“ipotizzare che la sospensione sia prevista quale mero strumento di “protezione” rispetto a pregiudizi processuali è un’interpretazione insensata sia rispetto alla ratio epidemiologica sia, nonostante le apparenze, rispetto all’efficienza del servizio Giustizia”*<sup>27</sup>.

In primo luogo, durante il periodo di sospensione, gli uffici giudiziari devono restare aperti<sup>28</sup>, appunto per garantire il funzionamento della giustizia, che è un servizio pubblico; il personale o una parte di esso, pertanto, deve essere presente e, con le dovute cautele, il pubblico può accedere.

In secondo luogo, negli uffici giudiziari, per espressa previsione legislativa, devono continuare a svolgersi le attività che l’art. 83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha sottratto alla sospensione e al rinvio; lo svolgimento di queste attività presuppone che gli

---

*afferenti i procedimenti di cui all’art. 83, comma 3, lett. a, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”*; in base al provvedimento del Presidente della Corte di appello di Catanzaro n. 20 del 20 marzo 2020 (<https://bit.ly/2WCfShe>), *“non saranno esaminate o sottoposte a valutazione le istanze riguardanti cause e procedimenti non ritenuti urgenti secondo dell’art 83 comma 3 DL 18/2020”*. Nel senso che *“nessuna delle misure previste preclude l’iscrizione a ruolo della causa (salvo che non si intenda una chiusura della cancelleria per l’accettazione dei depositi telematici o dell’Ufficio Unep)”*, v. il parere della VI Commissione del C.S.M., cit.

<sup>27</sup> Così il provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino del 18 marzo 2020, cit.

<sup>28</sup> Ai sensi dell’art. 1 d.p.c.m. 22 marzo 2020 (<https://bit.ly/2xpsnBZ>), *“le attività professionali non sono sospese”*. Gli avvocati possono continuare a lavorare.

uffici giudiziari siano aperti, il personale ad esse adibito possa compierle e, con le dovute cautele, il pubblico possa accedere.

In terzo luogo, l'esigenza di limitare il contatto sociale per evitare la diffusione del virus non riguarda i depositi telematici o la ricezione dei messaggi di posta elettronica certificata. La lettera della legge e la sua *ratio* non sono nel senso che “*la priorità in questo momento è bloccare i flussi di atti*”<sup>29</sup>. Le cancellerie, se, con le limitazioni previste dall'art. 83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, devono rimanere aperte ed operative, possono regolarmente svolgere le attività che non richiedono rapporti diretti con il pubblico.

In quarto luogo, i riferimenti all'accumulo dell'arretrato non considerano che, alla fine del periodo di sospensione, arriveranno comunque gli atti ed i provvedimenti non depositati e ne renderanno ancora più difficile la gestione.

La sospensione del decorso o della decorrenza dei termini consente ai soggetti coinvolti nei processi civili di sottrarsi agli effetti della inosservanza dei termini, ma non esclude che questi possano essere comunque rispettati. Il rinvio o il differimento delle udienze e la conseguente maggiore disponibilità di tempo, ad esempio, consentono ai magistrati di rispettare, se non di anticipare “*l'adozione di provvedimenti giudiziari*” ed “*il deposito della loro motivazione*”, nonostante la sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Le udienze sono rinviate o differite *ope legis*. Le nuove udienze devono essere fissate. Anche durante il periodo di sospensione è possibile una nuova calendarizzazione del ruolo e non può escludersi che, se il giudice non provvede d'ufficio, le parti chiedano la fissazione con istanza depositata durante il periodo di sospensione, ai sensi degli artt. 175 e 289 c.p.c.

Per quanto riguarda le udienze dalla data delle quali decorrono termini a ritroso, appare necessario un espresso provvedimento di fissazione della nuova udienza. Tale provvedimento sarebbe inutile nel caso in cui la parte onerata dell'osservanza del termine, non si sia avvalsa della sospensione: se, ad esempio, l'udienza di prima comparizione sia fissata dieci giorni dopo la fine della sospensione dei termini ed il convenuto, tenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 166 c.p.c., si costituisca comunque nei termini, non occorre rinviare l'udienza. Ne consegue che, in questi casi, il

---

<sup>29</sup> Così, ancora, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino del 18 marzo 2020, cit.

provvedimento di rinvio dell'udienza ha natura costitutiva, non meramente dichiarativa, perché il rinvio, sebbene debba essere dichiarato e sia sottratto ad ogni valutazione discrezionale, non deriva direttamente dalla legge. Al di fuori dell'ipotesi in cui la parte onerata non abbia comunque compiuto l'atto, un provvedimento di fissazione d'udienza è, quindi, necessario. E lo è anche perché alle udienze di prima comparizione nel processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale, si applica l'art. 168 *bis*, comma 4, c.p.c.: esse sono rinviate automaticamente alla prima udienza utile innanzi al giudice designato, ma, in questo caso, il convenuto, in favore del quale è stata appunto prevista la sospensione dei termini, deve costituirsi venti giorni prima della data dell'udienza indicata nell'atto di citazione, non di quella automaticamente fissata dall'ufficio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 168-*bis*, comma 5, c.p.c. e 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, occorre, pertanto, che, d'ufficio o su istanza di parte, sia rinviata l'udienza già fissata e ne sia fissata un'altra in un termine congruo per la costituzione in giudizio.

In ogni caso, oggetto del rinvio o del differimento sono le “*udienze*” fissate nel periodo considerato.

L'art. 83, comma 7, lett. *d, e, f, g e h*, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, attribuisce ai capi degli uffici il potere di regolare le “*udienze*” dalla fine del periodo di sospensione, cioè dal 16 aprile, al 30 giugno 2020.

Ai sensi dell'art. 2 del provvedimento della Direzione Generale dei Servizi Automatizzati (DGSIA) del 20 marzo 2020, “*le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice*”<sup>30</sup>.

A questo proposito, appare opportuno ricordare che, in generale, l'udienza è regolata dagli artt. 127 ss. c.p.c.; ai sensi dell'art. 128 c.p.c., “*l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità*”. Ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.c., “*le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche*”, ma il giudice istruttore, nelle cause innanzi al tribunale regolate dal rito ordinario nelle quali opera la riserva di collegialità, può trattare la causa, ma non la può decidere; per la decisione deve rimetterla al collegio. Le udienze di discussione, nelle quali la causa può essere decisa, sono pubbliche e sono regolate dall'art.

---

<sup>30</sup> La disposizione specifica che, a tal fine, possono essere utilizzati “i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams”; e che “i collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”. Nel sito del Ministero si dà conto delle esperienze sviluppate negli uffici giudiziari: v. <https://bit.ly/2OCMqnm>.

128 c.p.c. Questa disposizione, pertanto, riesce applicabile alla discussione innanzi al giudice singolo del tribunale di cui agli artt. 281-*quinquies* e 281-*sexies* c.p.c., innanzi al collegio, ai sensi dell'art. 275 c.p.c., innanzi al giudice di pace ai sensi dell'art. 321 c.p.c., nel rito speciale, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., innanzi alla corte di appello, ai sensi degli artt. 352 e 437 c.p.c. e innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 379 c.p.c.

Le previsioni legislative non riguardano le adunanze in camera di consiglio<sup>31</sup>.

I provvedimenti di sospensione sono di stretta interpretazione, in base al principio, risalente addirittura alla *Magna Charta Libertatum*, per il quale “*nulli differimus iustitiam*”. Non si ammette la possibilità di disporre alcuna sospensione al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.

Nonostante ciò, sulla traccia segnata dai provvedimenti in commento, si può immaginare che, pur contro la lettera della legge, siano differite, con provvedimenti dei capi degli uffici, ai sensi dell'art. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, anche le camere di consiglio fissate per la trattazione delle controversie regolate dal rito camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.<sup>32</sup>

In tal caso, però, il provvedimento di rinvio avrebbe natura costitutiva, appunto perché esso sarebbe la fonte del rinvio stesso, non previsto dalla legge.

Anche in queste ipotesi, peraltro, appare ammissibile una nuova calendarizzazione del ruolo e che, se il giudice non provvede d'ufficio, le parti chiedano la fissazione di una nuova adunanza camerale con istanza depositata durante il periodo di sospensione.

In conclusione, come indicato nelle pagine che precedono, le udienze e le adunanze camerali fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate; le prime *ope legis*, le seconde in base ai provvedimenti in questo senso dei capi degli uffici. La fissazione delle nuove date delle udienze e delle adunanze può essere disposta d'ufficio o su istanza di parte. Ciò vale anche per le udienze già fissate dopo il periodo di sospensione in relazione alle quali operano termini a ritroso: anche in queste ipotesi è necessaria la fissazione di una nuova

---

<sup>31</sup> La legge non menziona le adunanze in camera di consiglio, né consente ai capi degli uffici di rinviarle. Innanzi alla Corte di cassazione, tuttavia, sono state “soppresse” tutte le udienze e tutte le adunanze camerali e “le relative cause sono state rinviate a nuovo ruolo”, ma soltanto le “udienze” sono sospese o differite. V. i provvedimenti del Primo Presidente del 13 marzo (<https://bit.ly/3bhH09i>), del 23 marzo (<https://bit.ly/2QLOPwc>), del 24 marzo (<https://bit.ly/2WHOrTa>) e del 25 marzo 2020 (<https://bit.ly/2JhIHU>). Con il comunicato stampa del 25 marzo (<https://bit.ly/2QJ1BLF>), tuttavia, è stata data notizia del felice esito della prima adunanza camerale da remoto della Settima sezione penale.

<sup>32</sup> E ciò nonostante il riconoscimento del felice esito delle adunanze camerali innanzi alla Settima sezione penale (<https://bit.ly/2QJ1BLF>).

data in un termine congruo per lo svolgimento delle attività di volta in volta previste dopo la fine del periodo di sospensione.

Nello stesso periodo, la scadenza di tutti i termini “*procedurali*” è differita alla fine del periodo di sospensione, ma ciò non esclude che la parte onerata dell’osservanza del termine compia comunque l’atto per il quale è previsto un limite temporale.

Si tratta ora di verificare come questa disciplina, della quale sono stati indicati i lineamenti generali, possa operare nell’ambito delle procedure concorsuali.

## II. I PROCESSI ESECUTIVI

### 7 – *L’attività prodromica all’esecuzione: l’atto di precetto*

(G. Fanticini)

Come noto, l’avvio del processo esecutivo deve essere preceduto, di regola, dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, al compimento della quale discendono termini perentori acceleratori e dilatori.

In particolare:

- l’art. 480 c.p.c. qualifica il precetto come “*l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine [dilatatorio, in favore del debitore] non minore di dieci giorni*”, salva l’autorizzazione all’esecuzione immediata *ex art. 482 c.p.c. “se vi è pericolo nel ritardo*”;
- l’art. 481 c.p.c. commina al precetto la sanzione di inefficacia, qualora l’esecuzione non venga iniziata “*nel termine [acceleratorio per il creditore] di novanta giorni dalla sua notificazione*”.

Il primo quesito che impone l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 concerne l’applicabilità della sospensione del decorso dei termini (comma 2) all’atto di intimazione.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il precetto “*non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale*”<sup>33</sup> e ha lo scopo di costituire in mora il debitore per consentirgli il

---

<sup>33</sup> Cass. n. 8213/2012; analogamente: Cass. n. 3998/2006, Cass. n. 7394/1992, Cass. n. 8043/1991, Cass. n. 6544/1990, Cass. n. 905/1988, Cass. n. 4550/1977, Cass. n. 2601/1971



volontario adempimento dell'obbligo portato dal titolo entro un termine che non ha natura processuale<sup>34</sup>.

L'art. 83, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 18 del 2020 dispone che “*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*”; la portata della norma non include certamente l'atto di intimazione, pacificamente estraneo al procedimento civile disciplinato dal libro III del codice di rito.

Nel prosieguo del comma 2 si legge, però, che la sospensione (o il differimento del decorso alla fine del periodo) riguarda “*i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi ... dei procedimenti esecutivi ... e, in genere, tutti i termini procedurali*”; se è evidente che il precetto non determina l'introduzione di alcun procedimento esecutivo<sup>35</sup>, l'ulteriore generica dizione “*termini procedurali*” potrebbe portare un superficiale interprete a ricomprendere nel novero dei termini sospesi o differiti quello (non inferiore a dieci giorni) concesso al debitore per adempiere spontaneamente (*ex artt. 480, comma 1, e 482 c.p.c.*). A quest'ultima lettura ostano i criteri ermeneutici letterale e logico-sistematico.

L'analisi del testo denota che il secondo periodo del comma 2 costituisce una mera esplicitazione della prima frase, come è reso evidente dall'avverbio impiegato dal legislatore (“*Si intendono pertanto sospesi ...*”), volto a chiarire che la disposta sospensione riguarda i termini dei procedimenti civili e non quelli esterni ai procedimenti stessi (salvo esplicita e diversa disposizione, come quella riguardante i procedimenti di media-conciliazione contenuta nel comma 20). Perciò, sarebbe arbitrario e contrario alla lettera della norma qualificare il termine ad adempiere quale “*termine procedurale*” (soggetto a sospensione), dato che è estraneo al procedimento civile (a cui si riferisce il primo periodo) e non riguarda una procedura già iniziata.

Sotto il profilo sistematico, si osserva che il legislatore del d.l. n. 18 del 2020 non ha generalmente sospeso tutti i termini sostanziali per l'adempimento delle obbligazioni consacrate in titoli esecutivi, ma ha piuttosto dettato una disciplina specifica riguardante moratorie per determinati debiti (si veda, ad esempio, l'art. 56 d.l. n. 18 del 2020)<sup>36</sup>;

---

<sup>34</sup> Proprio per questa ragione Cass. n. 1125/1971 e Cass. n. 2442/1969 – risalenti, ma mai smentite in seguito – escludono che al termine ad adempiere, avente natura sostanziale, sia applicabile la normativa sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale

<sup>35</sup> *Ex multis*, autorevolmente, Cass. n. Sez. Un. 19889/2019.

<sup>36</sup> V. *retro*, par. 5.

nemmeno l'art. 91 del citato decreto (che, peraltro, riguarda “*Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento*”) giustifica il mancato o differito pagamento dei debiti, posto che la norma impone soltanto di valutare se il rispetto delle misure di contenimento abbia inciso sulla possibilità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni (negoziali), determinando decadenze, penali o inadempimenti e non contiene *ex se*, nemmeno implicitamente, l’autorizzazione a non adempiere *tout court*.

In definitiva, *ubi lex voluit, ibi dixit* e l’interprete che, forzando persino il dato letterale, volesse scorgere in una norma “*in materia di giustizia civile*” una generalizzata sospensione dei termini (sostanziali) di adempimento delle obbligazioni tradirebbe la *ratio legis*, che è tesa – per quanto riguarda la giurisdizione – a temperare le esigenze sanitarie con quelle di funzionamento della giurisdizione.

In conclusione, il decorso del termine non minore di dieci giorni, contenuto nell’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo sotto pena di atti esecutivi (*ex artt. 480, comma 1, e 482 c.p.c.*), non è sospeso (né differito) dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020.

Solo parzialmente diverse sono le considerazioni da svolgere riguardo al termine di efficacia del precetto *ex art. 481, comma 1, c.p.c.*

Secondo la giurisprudenza di legittimità, anche il predetto termine è “*completamente avulso dal processo esecutivo*”<sup>37</sup> e, non avendo natura processuale, non soggiace alla sospensione feriale dei termini<sup>38</sup>.

In particolare, si osserva che il termine di novanta giorni prescritto dall’art. 481 c.p.c., entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza (in quanto attiene unicamente all’inattività processuale del creditore), la quale è impedita esclusivamente dall’inizio dell’esecuzione<sup>39</sup>.

Orbene, poiché solo l’inizio dell’esecuzione impedisce la decadenza e, quindi, evita l’inefficacia del precetto, il decorso del termine – pur non essendo processuale – è sospeso dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, il quale, infatti, dispone che siano “*sospesi, per*

---

<sup>37</sup> Così Cass. n. 1840/1976.

<sup>38</sup> Cass. n. 3457/1980 e Cass. n. 1125/1971, oltre alla già citata Cass. n. 1840/1976.

<sup>39</sup> Cass. n. 9966/2006; Cass. n. 11578/2005; Cass. n. 3471/1972; Cass. n. 3808/1968.

*la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi [...] dei procedimenti esecutivi”.*

In altre parole, il creditore non ha l'onere, per evitare la decadenza, di iniziare l'esecuzione entro il termine di 90 giorni dalla notificazione del precetto: il decorso del termine è sospeso nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e, per i precetti notificati in questo lasso temporale, il termine *ex art. 481 c.p.c.* inizierà a decorrere dal 16 aprile 2020.

Corre l'obbligo di una precisazione (che sarà ribadita anche in seguito).

Si badi che il decreto-legge n. 18 del 2020 non preclude affatto di iniziare l'esecuzione (anzi, proprio l'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020 – relativa all'esecuzione per rilascio di immobili – dà conferma che l'esecuzione è sospesa e non impedita), ma si limita a sospendere/differire il decorso del termine prescritto *ex art. 481 c.p.c.* a pena di decadenza: in base al decreto-legge, dunque, il creditore che non intraprende l'esecuzione forzata non è penalizzato dagli effetti della decadenza, ma ciò non significa affatto che il creditore non possa compiere l'atto iniziale del processo esecutivo anche nel periodo di sospensione del decorso del termine (che, del resto, ha natura acceleratoria dell'attività del creditore stesso).

Riassuntivamente, deve quindi affermarsi che:

- il decorso del termine di novanta giorni – entro il quale deve essere iniziata l'esecuzione forzata, a pena di inefficacia dell'atto di precetto – prescritto dall'art. 481 c.p.c. è sospeso (o differito) nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020
- la sospensione o il differimento del predetto termine acceleratorio non impedisce al creditore di iniziare l'esecuzione forzata nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020.

L'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020 non comprende – tra i casi per i quali non opera la sospensione delle udienze e del decorso dei termini – il procedimento *ex art. 482 c.p.c.*, volto al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione immediata (con esenzione dal termine *ex art. 480, comma 1, c.p.c.*) da parte del presidente del tribunale.

La natura del procedimento finalizzato ad ottenere l'autorizzazione è incerta (per alcuni si tratta di attività pre-esecutiva, per altri di volontaria giurisdizione), ma è indubbio che la sua struttura – mancanza di udienza e/o di termini procedurali – escluda

l'applicabilità delle norme dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, le quali sospendono/differiscono udienze e termini.

Peraltro, anche a voler diversamente ritenere, il presupposto che giustifica la concessione dell'autorizzazione (*ex art. 482 c.p.c.*, “*se vi è pericolo nel ritardo*”) coincide con quello che esenta dall'applicazione della norma del decreto-legge “*tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*” (art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020)<sup>40</sup>, sicché la dichiarazione di urgenza deve ritenersi implicitamente insita nel decreto autorizzativo scritto in calce al precetto.

Quindi, il d.l. n. 18 del 2020 non osta alla presentazione dell'istanza *ex art. 482 c.p.c.* e alla sua trattazione da parte del presidente del tribunale o del giudice da questo delegato.

Nella maggioranza dei casi il titolo esecutivo viene notificato unitamente al precetto (come consentito dall'art. 479, comma 3, c.p.c.) oppure si versa nell'ipotesi dell'art. 654 c.p.c.<sup>41</sup>.

Perciò, in linea di massima, il d.l. n. 18 del 2020 non pone particolari problemi interpretativi circa i termini decorrenti dalla notifica del titolo.

Tuttavia, nella fattispecie disciplinata dall'art. 477, comma 1, c.p.c. (“*Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo*”), presa a modello anche per altre ipotesi di successione *ex parte debitoris* nel titolo esecutivo (socio illimitatamente responsabile di società di persone, ecc.), occorre domandarsi se il termine di dieci giorni (minimo) che deve intercorrere tra la notificazione del titolo ai successori e la notifica del precetto sia intercettato dalle disposizioni dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020.

La risposta è negativa: pur mancando precedenti giurisprudenziali che specificamente qualifichino il termine *de quo* come extraprocessuale<sup>42</sup>, è agevole ritenere che la formalità imposta al creditore non rientri nel novero degli atti processuali (o “procedurali”), come del resto non vi rientra il precetto (che alla notifica del titolo esecutivo fa seguito).

Inoltre, dall'adempimento dell'onere formale, imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva che sarà intrapresa nei confronti degli eredi del debitore, non

---

<sup>40</sup> V. par. 3 e 4.

<sup>41</sup> Decreto ingiuntivo già notificato prima della sua esecutorietà, che non richiede un'ulteriore notificazione; da ultimo, v. Cass. n. 1928/2020.

<sup>42</sup> V., comunque, Cass. n. 14653/2015.

dipendono attività processuali propriamente intese (del creditore o dei destinatari della notifica), né “*termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi [...] dei procedimenti esecutivi*”, avendo la notificazione del titolo esecutivo la valenza di un mero “avviso” circa il debito del *de cuius*.

Dunque, il decorso del termine minimo di dieci giorni, che deve intercorrere tra la notificazione agli eredi del debitore del titolo esecutivo e la notifica del precetto (*ex art. 477, comma 1, c.p.c.*), non è sospeso (né differito) dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020.

Opposta deve essere, invece, la soluzione relativa al cosiddetto *spatium adimplendi*, concesso dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici e ad Agenzia delle entrate – Riscossione per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro<sup>43</sup>: la succitata disposizione stabilisce che, prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, né alla notifica di atto di precetto.

Pur trattandosi di termine estraneo al processo (tant’è che non produce alcun effetto ai fini della ragionevole durata del processo esecutivo<sup>44</sup>), lo stesso presidia l’attività della pubblica amministrazione debitrice, in relazione alla quale si è rilevato che “*la disposizione denunciata, accordando alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell’esecuzione, uno spatium adimplendi per l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di evitare il blocco dell’attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche*”<sup>45</sup> e “*di consentire alla P.A. di far luogo ad un adempimento da considerare spontaneo, senza dovere perciò sopportare le spese degli atti preparatori*”<sup>46</sup>.

In altri termini, la notificazione del titolo esecutivo implica l’avvio di un procedimento amministrativo – della durata massima di 120 giorni – volto al pagamento del debito

---

<sup>43</sup> Cass. n. 14653/2015 sottolinea le differenze tra questa norma e l’art. 477, comma 1, c.p.c.

<sup>44</sup> Cass. n. Sez. Un. 19883/2019.

<sup>45</sup> Corte Cost. 142/1998.

<sup>46</sup> Cass. n. 590/2009.

dell'Amministrazione: in proposito, l'art. 103, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 stabilisce che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”*<sup>47</sup>.

Perciò, dal menzionato primo comma dell'art. 103 (e non dall'art. 83) si evince che nel computo del termine di 120 giorni intercorrente tra la data di notifica del titolo esecutivo e quella del precetto non deve aversi riguardo al periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

#### *8 – L'inizio dell'esecuzione.*

(G. Fanticini)

La normativa dettata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non ha comportato il totale blocco delle esecuzioni forzate finanche impedendone l'avvio.

Militano in tal senso argomenti letterali, sistematici, nonché l'interpretazione di precedenti normative che, seppur in altri frangenti (comunque di emergenza), hanno disposto la sospensione del decorso dei termini.

Sotto il profilo letterale, l'unica disposizione del recente decreto-legge che comporta una stasi – ma non preclude l'inizio – del processo esecutivo concerne l'esecuzione per rilascio di immobili, in ordine alla quale l'art. 103, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 stabilisce che *“L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”*.

Dalla menzionata disposizione (speciale, all'interno di una normativa a sua volta speciale) si desume che il legislatore ha inteso bloccare temporaneamente l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio (e non le espropriazioni o le altre esecuzioni in forma specifica)

---

<sup>47</sup> V. *retro*, par. 2.

ma proprio il testuale riferimento ad una esecuzione pendente che deve rimanere “*sospesa*” non impedisce la notifica dell’atto iniziale e, cioè dell’avviso *ex art. 608 c.p.c.* (sul punto si tornerà nel prosieguo).

Sotto il profilo sistematico, si rileva che il diritto di agire *in executivis* trova la sua tutela costituzionale nell’art. 24 Cost. (l’esecuzione è una componente essenziale della tutela giurisdizionale e il diritto di azione comprende anche la realizzazione coattiva del credito) e che le limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore rispetto all’esecuzione per espropriazione costituiscono eccezioni presidiate da riserva di legge (art. 2740, comma 2, c.c.).

Da tanto si desume che la compressione del diritto del creditore di aggredire il patrimonio del debitore deve necessariamente avvenire attraverso un’espressa previsione legislativa, che non si rinviene nell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, il quale incide – sotto il profilo squisitamente processuale – sul decorso dei termini procedurali e sullo svolgimento delle udienze.

In altre parole, l’arresto delle attività giurisdizionali non urgenti (o lo svolgimento delle stesse con particolari cautele) non implica una menomazione – se non sotto il profilo temporale (dilatazione dei tempi processuali) – del diritto del creditore di vincolare i beni del patrimonio del debitore alla propria soddisfazione; se così fosse, nel rispetto delle ragioni creditorie (che l’epidemia già sta compromettendo e che subiranno comunque un gravissimo pregiudizio), il legislatore avrebbe dovuto specularmente disporre un blocco dei beni dei debitori, impedendo a questi di disporre dei cespiti o di riscuotere crediti (l’argomento è volutamente paradossale, ma vale a spiegare per quale ragione l’ordinamento non può tollerare interpretazioni che determinino un ingiustificato squilibrio a favore del debitore).

Inoltre, l’esplicita previsione relativa alla trattazione delle istanze di sospensione dell’esecutorietà dei titoli giudiziali (art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020) costituisce inequivoco indice normativo sulla perdurante possibilità di minacciare (col precetto) – e anche di iniziare – l’esecuzione forzata anche nel periodo dell’emergenza sanitaria.

Purtroppo, l’ordinamento giuridico ha già conosciuto discipline legislative d’emergenza, in occasione degli eventi sismici che hanno colpito diverse zone dell’Italia nel 2009, nel 2012 e nel 2016.

Con particolare riferimento al d.l. 6 giugno 2012, n. 74 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*), convertito, con modificazioni, dalla legge 1/8/2012, n. 122, l'art. 6, comma 4, prevedeva, “per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma” la sospensione, “dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012” dei “termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali” e l'art. 8, comma 1, n. 5), del medesimo decreto-legge, stabiliva che “sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012: [...] i provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo”.

Sebbene in un primo tempo la normativa in questione prevedesse anche una moratoria per i termini sostanziali relativi ad obbligazioni (non contenuta nell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020), si è osservato<sup>48</sup> che il legislatore aveva individuato in maniera specifica le esecuzioni soggette a sospensione (quelle per rilascio per finita locazione) e che, di conseguenza, l'estensione ad altre tipologie di procedure esecutive avrebbe comportato una lesione del principio costituzionale del diritto di difesa e di stretta interpretazione delle citate disposizioni; inoltre, nell'interpretazione della *ratio legis*, si era individuato il punto di equilibrio normativo tra le ragioni creditorie e quelle dei debitori colpiti dal sisma nella temporanea sospensione delle attività giurisdizionali tese alla espropriazione (giustificata dal blocco delle attività produttive e dalla necessità di reperire fondi per far fronte alle obbligazioni) non sfociante, però, in un divieto di promuovere esecuzioni, che avrebbe determinato, a scapito del solo ceto creditorio, un'illegittima compressione del diritto di azione e di tutela dei propri diritti<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> *Ex plurimis*, Trib. Reggio Emilia, 20/12/2012.

<sup>49</sup> A conferma della lettura del d.l. n. 74 del 2012 secondo cui la sospensione del decorso dei termini non preclude il compimento dell'atto (salvo esplicita disposizione), Cass. n. 17667/2019 anche se in un *obiter dictum*, ha espressamente statuito che “le norme che prevedono la sospensione di termini processuali non comportano per ciò solo la sospensione del processo, e non impediscono di conseguenza lo svolgimento di attività processuali, se non diversamente previsto”.



Per una migliore disamina, pare opportuno distinguere l'incidenza del d.l. n. 18 del 2020 sulle diverse tipologie di esecuzione forzata e, infine, esaminare l'ipotesi (purtroppo, prevedibile) di rifiuto dell'ufficiale giudiziario di compiere gli atti esecutivi allo stesso demandati.

#### *9 – L'espropriazione forzata.*

(G. Fanticini)

A norma degli artt. 491 e 492 c.p.c., l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento, che *“consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi”*.

Come già precedentemente spiegato richiamando anche argomentazioni logico-sistematiche, le prescrizioni dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 di rinvio delle udienze (comma 1) e di sospensione del decorso dei termini, quand'anche *“per la proposizione degli atti introduttivi ... dei procedimenti esecutivi”* (comma 2), non riguardano né la richiesta di pignoramento, né il compimento dell'atto iniziale dell'espropriazione forzata.

Ad un'indiretta conferma di tale conclusione si addivene mediante l'analisi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 che – con clausola di chiusura volta a preservare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale in alcuni casi *“urgenti”* (nella quale, invero, non si contempla l'esecuzione forzata) – prevede l'inapplicabilità dei commi 1 e 2 ai procedimenti *“la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*; la stessa norma stabilisce che la dichiarazione di urgenza sia resa *“in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile”* dell'autorità giudiziaria. Sebbene il pignoramento possa avere esigenze di urgenza (si pensi al pericolo di compimento di atti dispositivi del debitore, paventato dagli artt. 482 e 642 c.p.c., che certamente cagionerebbero grave pregiudizio alla parte creditrice), la lettera della legge consentirebbe l'apposizione del decreto che dichiara l'urgenza soltanto nell'espropriazione presso terzi, dato che le altre tipologie di espropriazione non cominciano con una citazione o con un ricorso.

Si potrebbe obiettare che, previa dichiarazione d'urgenza, potrebbe essere intrapresa e necessariamente proseguita (dato che verrebbe meno la sospensione del decorso dei termini) soltanto l'espropriazione presso terzi, ma tale interpretazione non avrebbe alcun senso logico-giuridico perché: *a*) tale esecuzione, se volta a colpire cose nel possesso di terzi, non ha ragioni peculiari che consentano di distinguerla dall'espropriazione mobiliare presso il debitore (anzi, proprio la disponibilità dei beni in capo a quest'ultimo è foriera di maggiori rischi); *b*) nessun indice normativo attribuisce preminente rilievo all'esecuzione *ex artt.* 543 ss. c.p.c. e, anzi, costituisce facoltà del creditore, per la soddisfazione del proprio credito, l'impiego (anche congiunto) dei differenti mezzi di espropriazione previsti dall'ordinamento, fermi i limiti dell'abuso del processo<sup>50</sup>; *c*) la citazione *ex art.* 543 c.p.c. – anche se, di prassi, predisposta dal difensore del creditore – è atto dell'ufficiale giudiziario e a quest'ultimo, dunque, spetterebbe la richiesta al presidente della declaratoria d'urgenza, ad onta della terzietà dell'ausiliario e dell'estraneità di tale attività dalle sue mansioni. Ancora, si potrebbe ipotizzare, con evidente forzatura del dato letterale, un decreto d'urgenza che autorizzi di volta in volta il compimento di ogni tipologia di pignoramento: al di là della non consentita applicazione analogica di una norma speciale contenuta in una disciplina eccezionale (e anche l'interpretazione estensiva si scontrerebbe con il testo della legge), la soluzione non si attaglia ad un atto dell'ufficiale giudiziario (quale è il pignoramento) e tantomeno al pignoramento mobiliare presso il debitore che consiste in un'ingiunzione formulata oralmente di cui si deve dare atto nel verbale.

Proprio perché non è plausibile una ragionevole distinzione tra le diverse espropriazioni e, del resto, sarebbe illogico evitare il rinvio delle udienze e far decorrere i termini nella sola espropriazione presso terzi (tale è l'effetto del provvedimento che dichiara l'urgenza), si deve ritenere che l'atto di pignoramento – anche per l'espropriazione di immobili o di mobili presso il debitore o di autoveicoli – è sottratto alla portata applicativa dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020; *a contrario*, la norma del decreto-legge non impedisce il pignoramento dei beni del debitore, così come non sterilizza il diritto (costituzionale) d'azione e l'esercizio della giurisdizione.

Solo ergendosi a legislatori e facendo arbitrariamente scaturire dalla *ratio legis* (contenere l'epidemia da COVID-19) una disposizione non scritta nel testo (che però metterebbe a

---

<sup>50</sup> Cass. n. 19876/2013; Cass. n. 10668/2019.

repentaglio, prima ancora del primato della legge, i fondamenti statuali della tutela dei diritti), potrebbe affermarsi il contrario: nemmeno con un “volo pindarico” l’interpretazione letterale (e financo sistematica) di una norma eccezionale (insuscettibile di applicazione analogica) consentirebbe di far coincidere la sospensione del decorso dei termini per il compimento di atti con l’impossibilità di compiere quegli atti.

Ciò non significa che il decreto-legge non abbia alcuna interferenza con il procedimento di pignoramento: anzi, proprio l’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 impone – per “*l’attività giudiziaria non sospesa*” nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 (comma 5) e, comunque, “*per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020*” (comma 6) – l’adozione di specifiche misure organizzative (individuate nel comma 7).

Per quanto concerne la richiesta di pignoramento avanzata dal creditore, il dirigente dell’ufficio giudiziario è tenuto a garantire l’accesso agli uffici giudiziari delle persone che debbono compiersi atti urgenti (comma 7, lett. *a*, eventualmente limitando l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio N.E.P. di cui, però, non può essere disposta la chiusura al pubblico, dato che eroga servizi urgenti (comma 7, lett. *b*; assai opportuna e conforme alla *ratio* (oltre che alla lettera) *legis* è “*la regolamentazione dell’accesso, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento*” (comma 7, lett. *c*).

Ai sensi dell’art. 108 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (*Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari*) “*l’ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero [e] deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio*”; si tornerà nel prosieguo sui rimedi avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale al compimento delle attività di pignoramento, mentre in questa sede occorre rilevare che la locuzione “*senza indugio*” non individua alcun termine (procedimentale o procedurale, che dir si voglia), di talché è radicalmente escluso che l’ausiliario possa invocare la sospensione o il differimento previsti dall’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 (che, peraltro, riguarda specificamente i termini “*per la proposizione degli atti introduttivi [...] dei procedimenti esecutivi*”, norma evidentemente rivolta alle sole parti dato che l’ufficiale giudiziario, quando procede a

notificazioni o ad altri atti esecutivi, né propone alcunché, né è il soggetto che dà inizio il processo).

Il pignoramento mobiliare, che si esegue mediante un accesso dell'ufficiale giudiziario presso la casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti per ricercare le cose da pignorare, è sicuramente l'attività più complicata in questo periodo, perché presuppone l'avvicinamento ad altri soggetti e, tendenzialmente, l'introduzione in luoghi chiusi (è, dunque, assai improbabile che pervengano richieste di creditori in questo frangente). Tuttavia, si ritiene che un sapiente uso dei poteri conferiti all'ufficiale giudiziario dall'art. 513 c.p.c. ("*aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, ... richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica*") e dall'art. 68 c.p.c. (che attribuisce la facoltà di avvalersi di ulteriori ausiliari) consenta l'esecuzione "in sicurezza" dell'atto, nel pieno rispetto delle discipline sul contenimento dell'epidemia (così, la norma deve essere intesa nel senso che è permesso l'allontanamento di soggetti che con la loro presenza impediscano il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, perché ciò costituisce "disturbo" – in senso ampio – all'esecuzione del pignoramento).

Una volta risolta – con l'adozione delle succitate misure *ex art.* 83, comma 7, lett. *a, b, c*, d.l. n. 18 del 2020 – la problematica dell'accesso all'Ufficio N.E.P. (non solo per la richiesta del creditore, ma anche per la restituzione dell'atto), non presenta peculiari difficoltà il compimento del pignoramento presso terzi di cose o crediti oppure del pignoramento immobiliare o del pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: il primo "*si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore*" (art. 543 c.p.c.) e gli altri "*mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto*" (artt. 555 e 521-*bis* c.p.c.), attività che non comportano rischi di contagio o di diffusione dell'epidemia, sempreché siano rispettate dagli operatori le disposizioni igienico-sanitarie dettate nell'emergenza.

Per quanto riguarda la trascrizione del pignoramento di autoveicoli, sono state dettate specifiche disposizioni (<https://bit.ly/39iQW13>) che impongono agli avvocati di procedere alla trascrizione del pignoramento esclusivamente mediante p.e.c. inviata all'Ufficio del P.R.A., allegando la documentazione scannerizzata, copia del documento d'identità e la ricevuta del pagamento previsto.

Per la pubblicità immobiliare non risultano ad oggi analoghe disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, ai cui uffici occorre recarsi per il deposito della nota di trascrizione (quando a ciò provveda, come di prassi, il difensore del creditore *ex art. 555, ult. comma, c.p.c.*); in proposito si osserva che gli uffici delle pubbliche amministrazioni non sono stati chiusi (salvo temporanee chiusure locali), sebbene siano state disposte limitazioni degli orari di apertura e all’accesso degli utenti.

Riassuntivamente, è possibile concludere che:

- l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non impedisce (né sospende o differisce) il diritto del creditore di avanzare la richiesta di pignoramento (mobiliare, di autoveicoli, presso terzi o immobiliare);
- l’art. 83, commi 5, 6, 7, lett. *a, b e c*, impone al dirigente dell’ufficio giudiziario l’adozione di specifiche misure organizzative per l’accesso all’Ufficio N.E.P. (di cui non può essere disposta la chiusura al pubblico), limitandone l’orario di apertura e/o con apposita regolamentazione dell’accesso, previa prenotazione;
- l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non consente di sospendere o differire l’esecuzione del pignoramento (mobiliare, di autoveicoli, presso terzi o immobiliare);
- per l’esecuzione “in sicurezza” del pignoramento mobiliare l’ufficiale giudiziario deve avvalersi dei poteri dell’art. 513 c.p.c. e, in particolare, delle facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica e di allontanare persone quando la loro presenza costituisca “disturbo” all’attività e, cioè, impedisca di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la trascrizione dell’atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante l’invio di p.e.c. all’Ufficio del P.R.A.

## *10 – Esecuzione per consegna*

(G. Fanticini)

L’esecuzione in forma specifica per consegna di cose mobili ha inizio con l’accesso dell’ufficiale giudiziario al luogo in cui esse si trovano al fine di ricercarle (art. 606 c.p.c.). Tale attività è compiuta una volta “*decorso il termine indicato nel precetto*”, ma si è già detto che il decorso del termine (sostanziale) *ex artt. 480 e 482 c.p.c.* (che riguarda anche

il precetto per consegna o rilascio *ex art. 605 c.p.c.*) non subisce sospensione o differimento per effetto dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020.

Per le ragioni già esposte, la sospensione del decorso del termine *ex art. 481, comma 1, c.p.c.* preserva il creditore dalla sanzione di inefficacia del precetto, ma non impedisce al creditore di avanzare all'U.N.E.P. la richiesta di dar corso alla procedura, perché la sospensione riguarda la decorrenza dei termini e non già le attività a cui quelli si riferiscono.

Come per il pignoramento mobiliare, l'avvicinamento ad altri soggetti e l'introduzione in luoghi chiusi devono essere compiuti "in sicurezza"; il richiamo dell'art. 513 c.p.c. contenuto nell'art. 606 c.p.c. permette di riconoscere all'ufficiale giudiziario, nell'esecuzione per consegna, gli stessi poteri coercitivi che gli sono conferiti nella ricerca dei beni mobili da pignorare e, specificamente, con precipuo riferimento allo scopo di contenere l'epidemia, la facoltà di disporre l'allontanamento di persone quando la loro presenza non permetta di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e disturbi così l'attività dell'ausiliario.

Nessun termine è prescritto per la consegna al creditore istante delle cose reperite, né il codice di rito prevede udienze, sicché l'esecuzione *de qua* è interamente sottratta alle disposizioni del d.l. n. 18 del 2020.

In conclusione, l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non consente di sospendere o differire l'esecuzione per consegna di cose mobili. Per l'esecuzione "in sicurezza" l'ufficiale giudiziario deve avvalersi dei poteri dell'art. 513 c.p.c. (richiamato dall'art. 606 c.p.c.) e, in particolare, delle facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e di allontanare persone quando la loro presenza costituisca "disturbo" all'attività e, cioè, impedisca di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

## *11 – Esecuzione per rilascio*

(G. Fanticini)

Una specifica disposizione del d.l. n. 18 del 2020 riguarda "*l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo*", per la quale è disposta la sospensione fino al 30 giugno 2020 (art. 103, comma 6).

La sospensione di un processo esecutivo presuppone, però, che lo stesso abbia avuto il suo inizio.

Si badi, infatti, che il legislatore non ha disposto la sospensione dei provvedimenti di rilascio o della loro esecutorietà (impedendo, così, di iniziare il processo), ma ha espressamente previsto (come avvenuto in passato per le legislazioni di emergenza successive ad eventi sismici) che sia sospesa l'esecuzione, con la conseguenza che il processo esecutivo, iniziato con la notifica del preavviso di rilascio *ex art. 608 c.p.c.* (in ciò modificato dalla legge 14/5/2005, n. 80), subisce un istantaneo arresto.

Sotto il profilo pratico, l'ufficiale giudiziario, richiesto della notifica del preavviso e tenuto al compimento di tale atto, dovrà necessariamente fissare oltre il 10 luglio 2020 “*il giorno e l'ora in cui procederà*”, poiché la sospensione comporta – ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 – che anche il decorso del termine (minimo) di 10 giorni concesso all'esecutato resti sospeso (*rectius*, differito) fino al 30 giugno.

Sia per le esecuzioni pendenti, sia per quelle intraprese nel periodo di vigenza del d.l. n. 18 del 2020, si deve escludere che la ripresa delle operazioni dopo la scadenza del termine di sospensione comporti, per il creditore, la notifica di un ulteriore preavviso (né è applicabile alla sospensione *de qua* l'art. 627 c.p.c.): infatti, la Cassazione ha espressamente stabilito che non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata (nella fattispecie esaminata dalla Corte era anche già stato eseguito il primo accesso, ma la sentenza ribadisce che il momento di inizio dell'esecuzione coincide con la notifica del preavviso; anche in base a tale precedente sarebbe del tutto incongruo pretendere il compimento di un atto che determinerebbe l'avvio di una diversa esecuzione per rilascio)<sup>51</sup>.

L'art. 103, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 costituisce disposizione eccezionale contenuta in una normativa speciale e, come tale, è insuscettibile di applicazione analogica: la disposta sospensione della “*esecuzione*” non può riguardare – pena la violazione dell'art. 14 delle preleggi – la “*attuazione*” dell'ordine di liberazione o del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 560 c.p.c. (come modificato dall'art. 18-*quater*, comma 1, d.l. 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2020, n. 8). Con la riforma codicistica del 2016 il legislatore aveva previsto che il custode non dovesse più “*eseguire*” l'ordine di liberazione attraverso una procedura *ex artt. 605 ss. c.p.c.*, bensì “*attuare*” il

---

<sup>51</sup> Cass. n. 17674/2019.

provvedimento secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione; l'intervento del 2019 sull'art. 560 c.p.c. aveva eliminato qualsivoglia riferimento alle modalità da seguire per la realizzazione del provvedimento, alimentando numerosi dubbi interpretativi; il legislatore del d.l. n. 162 del 2019 (*rectius*, della legge di conversione n. 8 del 2020) ha esplicitamente disposto che il custode debba provvedere alla "attuazione" (dell'ordine di liberazione o del decreto *ex art.* 586 c.p.c.), dizione che nel linguaggio tecnico-giuridico non coincide con (né è sovrapponibile a) quella di "esecuzione"<sup>52</sup>.

È quindi possibile fissare i seguenti punti fermi:

- l'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020 dispone la sospensione dell'esecuzione per rilascio di immobili fino al 30 giugno 2020;
- il d.l. n. 18 del 2020 non impedisce (né differisce) la notifica del preavviso di rilascio contenente, quale momento indicato per le operazioni dell'ufficiale giudiziario, una data successiva al 10 luglio 2020;
- alla cessazione del periodo di sospensione non può essere richiesta la notifica di un ulteriore preavviso *ex art.* 608 c.p.c.;
- il d.l. n. 18 del 2020 non dispone la sospensione dell'attuazione, da parte del custode, dell'ordine di liberazione o del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

## *12 – Esecuzione per obblighi di fare o di non fare.*

(G. Fanticini)

A norma dell'art. 612 c.p.c. l'esecuzione forzata di un obbligo di fare o di non fare si inizia con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione, il quale "*provvede sentita la parte obbligata*".

La proposizione del ricorso non è preclusa dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, sebbene – come già detto – il creditore non possa incorrere nella perdita di efficacia del precetto qualora non lo presenti entro il termine – il cui decorso è sospeso – dell'art. 481, comma 1, c.p.c. Sebbene la disposizione preveda solo l'obbligo di sentire l'esecutato, proprio in tema di questa esecuzione in forma specifica la Cassazione ha esplicitamente statuito che

---

<sup>52</sup> Ne danno conferma vari precedenti giurisprudenziali: Cass. n. 6621/2008; Cass. n. 7922/2007; Cass. n. 407/2006; Cass. n. 443/2005



“secondo l’art. 485 cod. proc. civ., quando la legge richiede che una parte sia sentita, il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza in cui deve comparire [e] che alla parte debba essere assegnato un termine adeguato” (non coincidente con quello *ex art. 163-bis c.p.c.*)<sup>53</sup>.

La sospensione dei termini processuali (e tale è il termine concesso al debitore nell’ambito della procedura già iniziata) e il differimento delle udienze (inclusa quella prevista *ex art. 612 c.p.c.*), misure prescritte dall’art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18 del 2020, comportano *ex se* l’impossibilità di fissare l’udienza in una data anteriore al 16 aprile 2020 (o all’1 luglio 2020, qualora il capo dell’ufficio si avvalga della facoltà di rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. g, d.l. n. 18 del 2020), considerando, peraltro, che l’esecutato ha diritto ad un “*adeguato*” termine a difesa.

Si deve precisare che la stasi determinata dall’impossibilità di emettere i provvedimenti relativi alle modalità dell’esecuzione non può essere qualificata come una “sospensione” del processo, in mancanza di una norma analoga a quella dettata dall’art. 103, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 per l’esecuzione per rilascio.

Quanto alle esecuzioni già pendenti in attesa della celebrazione dell’udienza *ex art. 612 c.p.c.*, l’art. 83, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 dispone il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (fatto salvo l’ulteriore rinvio *ex art. 83, comma 7, lett. g*), da individuarsi computando altresì il termine a difesa.

Qualora, invece, il giudice dell’esecuzione avesse già designato l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta, nessuna norma del d.l. n. 18 del 2020 giustifica una posticipazione dell’attività esecutiva vera e propria, salvo il rispetto delle misure generali disposte per il contenimento dell’epidemia.

In conclusione, l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non consente di sospendere o differire il deposito del ricorso previsto dall’art. 612 c.p.c. Tuttavia, l’art. 83, commi 1, 2 e 7, lett. g, del d.l. n. 18 del 2020 impone al giudice dell’esecuzione di fissare l’udienza per sentire l’esecutato a data successiva al 15 aprile 2020 (o, in caso di rinvio disposto dal capo dell’ufficio, al 30 giugno 2020), concedendo altresì al debitore un adeguato termine a difesa.

---

<sup>53</sup> Cass. n. 6470/2006.

Nelle procedure già pendenti, l'art. 83, commi 1 e 2 e 7, lett. g, del d.l. n. 18 del 2020 impone al giudice dell'esecuzione di rinviare l'udienza per sentire l'esecutato a data successiva al 15 aprile 2020 (o, in caso di rinvio disposto dal capo dell'ufficio, al 30 giugno 2020), concedendo altresì al debitore un adeguato termine a difesa.

Nelle procedure già pendenti nelle quali siano già state determinate le modalità dell'esecuzione, l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non consente di sospendere o differire le attività volte al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

### *13 – Il rifiuto dell'ufficiale giudiziario*

(G. Fanticini)

La ben nota carenza di personale negli Uffici N.E.P. (aggravata dall'esigenza di diradare le presenze degli addetti) e una superficiale lettura del d.l. n. 18 del 2020 (confondendo la sospensione del decorso dei termini per compiere atti con un generalizzato divieto al loro compimento) potrebbero dar luogo ad episodi di rifiuto dell'ufficiale giudiziario di procedere a pignoramenti, notifiche o, in generale, ad atti esecutivi.

#### *Quid iuris?*

Ad esecuzione (in forma specifica) già iniziata, gli artt. 610 e 613 c.p.c. consentono di ricorrere al giudice dell'esecuzione per risolvere difficoltà (anche interpretative) e – poiché l'emanazione dei relativi provvedimenti non necessita di udienza *ad hoc* (altrimenti preclusa dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, salve le ipotesi di urgenza riscontrate dallo stesso giudice) – l'ufficiale giudiziario potrebbe trovare adeguata risoluzione ai propri dubbi.

Più problematica è l'individuazione del rimedio in caso di rifiuto dell'atto iniziale del processo esecutivo (pignoramento, accesso *in loco*, notifica del preavviso di slogging) o di necessità di un sindacato giurisdizionale sugli atti esecutivi (o sul rifiuto degli stessi) successivi al principio della procedura.

Per pacifica giurisprudenza non è utilizzabile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. per impugnare gli atti degli ausiliari, ivi compreso l'ufficiale giudiziario<sup>54</sup>.

Al contrario, il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento o, comunque, di “*espletamento degli atti di esecuzione*” (che, ex art. 106 D.P.R. n. 1229 del 1959, costituiscono specifica attribuzione dell'ausiliario) va sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.c.<sup>55</sup>, come spiega la S.C.: “*l'art. 60 del codice di rito dispone che l'ufficiale giudiziario è civilmente responsabile quando, senza giustificato motivo, ricusa di compiere gli atti che sono a lui legalmente chiesti, oppure omette di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipende o dal quale è stato delegato. L'art. 108 del t.u. sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari stabilisce che “l'ufficiale giudiziario non può ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicare per iscritto i motivi. Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefissato dall'autorità per gli atti da essa richiesti.”. ... di fronte al rifiuto dell'ufficiale giudiziario di compiere atti del suo ufficio, la parte istante può rivolgersi al giudice dal quale l'ufficiale giudiziario dipende, perché fissi un termine entro il quale l'atto dell'ufficiale giudiziario sia compiuto; in questo modo, sarà fatta salva l'autonomia del funzionario di operare le proprie valutazioni, ma sarà anche rispettato l'interesse del creditore procedente ad un sollecito avvio dell'azione esecutiva*”<sup>56</sup>.

In altri termini – fatte salve la responsabilità penale dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 328 c.p. e quella risarcitoria conseguente al mancato espletamento degli atti di esecuzione (ex artt. 60 e 2043 c.c.) – il rifiuto (necessariamente scritto e motivato) dell'ausiliario può essere vagliato dal giudice dal quale dipende (il presidente del tribunale prima dell'inizio dell'esecuzione), investito di ricorso della parte creditrice a norma dell'art. 60 c.p.c. (la dazione dei relativi provvedimenti non è preclusa dalle regole del d.l. n. 18 del 2020).

Pertanto:

---

<sup>54</sup> Tra le altre, Cass. n. 19573/2015, riguardante opposizione avverso atto del direttore dei lavori designato ex art. 612 c.p.c.

<sup>55</sup> Cass. n. 3030/1992; Cass. n. 7674/2008; Cass. n. 19573/2015; Cass. n. 5175/2018.

<sup>56</sup> Così Cass. n. 3030/1992.

- nelle esecuzioni in forma specifica già iniziate, con ricorso *ex artt.* 610 o 613 c.p.c. il giudice dell'esecuzione può essere investito della risoluzione delle difficoltà manifestate dall'ufficiale giudiziario riguardo alla possibilità di compiere atti esecutivi nella vigenza delle norme del d.l. n. 18 del 2020;
- avverso il rifiuto (necessariamente scritto motivato) dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento o dell'espletamento di altri atti dell'esecuzione il creditore può proporre ricorso al giudice dal quale l'ausiliario dipende ai sensi dell'art. 60 c.p.c.

*14 – iscrizione a ruolo del pignoramento; istanza di vendita; documentazione ipocatastale.*

(G. Fanticini)

Con la novella del codice apportata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, spetta al creditore procedente depositare in cancelleria copia autentica del verbale o dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, iscrivendo a ruolo l'esecuzione mediante l'apposita nota di iscrizione.

L'art. 16-*bis*, comma 2, d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (modificato dal succitato d.l. n. 132 del 2014 e poi dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132) stabilisce che *“a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile.”*

L'*iter* di iscrizione (telematica) a ruolo riguarda – con leggere varianti riguardo ai termini prescritti (a pena di inefficacia del pignoramento) – tutte le tipologie di espropriazione, mobiliare presso il debitore (art. 518, comma 6), su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521-*bis*, comma 5), presso terzi (art. 543, comma 4) e immobiliare (art. 557, comma 2).

Il decorso del termine per eseguire il deposito telematico in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo (e dei documenti da produrre con questa) è certamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, sicché si deve concludere che esso resti sospeso nel periodo tra il 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e che, qualora il *dies a quo* del termine per l'iscrizione si sia verificato entro tale periodo, la decorrenza sia differita alla sua fine.

Trattandosi di termini stabiliti per il compimento di atti esecutivi, analoghe considerazioni devono svolgersi per l'istanza di vendita *ex art.* 497 c.p.c. (in ordine alla quale il codice stabilisce un termine acceleratorio di 45 giorni e uno dilatorio di 10 giorni) e per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c., il quale deve essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di vendita.

Come già più volte esposto, la sospensione del decorso dei termini non preclude alla parte il compimento dell'attività (peraltro, trattandosi di depositi necessariamente telematici, nessun rischio di diffusione dell'epidemia può ragionevolmente paventarsi), fermo restando che – una volta vincolato il bene del debitore alla soddisfazione del creditore (esigenza che, peraltro, non riguarda i creditori pignoratizi o ipotecari) – il compimento di attività processuali procrastinabili si scontra col differimento *ex lege* dell'udienza deputata alla vendita o all'assegnazione, salva la declaratoria di urgenza (ad esempio, in caso di espropriazione di cose deperibili).

A tale riguardo si osserva che l'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 consente la trattazione dei procedimenti nei quali il ritardo possa produrre grave pregiudizio alle parti: la dizione “*procedimenti*” impiegata dal testo legislativo è sufficientemente generica da ricomprendere anche le esecuzioni forzate; occorre, però uno sforzo di ortopedia interpretativa per arrivare ad attribuire al giudice dell'esecuzione pendente la possibilità di dichiarare l'urgenza, dato che i successivi periodi della norma sembrano avere riguardo soltanto al processo di cognizione e prevedono una dichiarazione “*per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore*” (ipotizzando che il decreto-legge *minus dixit quam voluit* in ragione dell'iniziale generico riferimento ai “*procedimenti*”, si può ragionevolmente sostenere che una dichiarazione d'urgenza possa essere emessa, per le procedure già iniziate, dal giudice dell'esecuzione).

Dunque, l'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, sebbene disponga la sospensione del decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo del pignoramento, per la presentazione

dell'istanza di vendita o di assegnazione e per il deposito della documentazione *ex art.* 567 c.p.c. nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, non impedisce il compimento di detti atti in tale periodo.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, qualora la ritardata trattazione del processo esecutivo possa produrre grave pregiudizio alle parti, il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'urgenza della procedura pendente.

### *15 – L'attività del giudice dell'esecuzione immobiliare e degli ausiliari: premesse* (C. D'Arrigo)

Nei procedimenti di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione si avvale di vari ausiliari ai quali disposizioni contenute nel codice di rito devolvono il compimento di attività imprescindibili per lo sviluppo della procedura: l'esperto stimatore, il custode giudiziario e il professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita<sup>57</sup>.

Vi è poi il gestore del sito internet sul quale va pubblicato l'avviso di vendita, unitamente alle altre informazioni previste dall'art. 570 c.p.c., che può essere, alternativamente, ausiliario del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato, a seconda che la sua individuazione sia fatta direttamente dal primo o delegata al secondo.

Per l'ipotesi di vendita con modalità telematiche, si aggiunge altresì il gestore della vendita (D.M. n. 32 del 2015).

Alle attività di detti ausiliari la legislazione emergenziale in esame (tanto il d.l. n. 18 del 2020, riferito all'intero territorio nazionale, quanto il d.l. n. 9 del 2020 con efficacia circoscritta alle aree interessate dai primi focolai del virus) non ha dedicato alcuna specifica previsione. Proprio in ragione dell'assenza di specifiche previsioni legislative, ogni mutamento afferente all'usuale esplicazione dei ruoli degli ausiliari postula, in maniera indefettibile, un provvedimento del giudice dell'esecuzione, giacché è nel provvedimento di quest'ultimo, nell'originaria ordinanza di nomina, che gli ausiliari

---

<sup>57</sup> Le considerazioni svolte in questo paragrafo e in quelli successivi riguardano espressamente le vendite immobiliari. Ma le medesime considerazioni, con i necessari adattamenti, valgono pure le per vendite immobiliari, in relazione al ruolo del commissionario (art. 532 c.p.c.), dell'istituto autorizzato dal Ministero della giustizia per le vendite giudiziarie (art. 534, comma 1, c.p.c. e art. 159 disp. att. c.p.c.) e del delegato alla vendita mobiliare (art. 534 bis c.p.c.). Anche il terzo pignorato, costituito *ex lege* custode delle somme dovute al debitore o delle cose di quest'ultimo che si trovano presso di lui (art. 546 c.p.c.) è da intendersi come un ausiliario del giudice dell'esecuzione.

trovano la fonte attributiva dei loro poteri. Spetta pertanto al giudice dell'esecuzione, cui compete la direzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 484 c.p.c., impartire le indicazioni operative rese opportune o necessarie dall'eccezionale contingenza dell'emergenza epidemiologica, quale estrinsecazione del potere di controllo immanente ad esso devoluto sui propri ausiliari.

Poiché, il d.l. n. 18 del 2020 si limita a disporre unicamente la sospensione dei termini *“per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali [...] per la proposizione degli atti introduttivi [...] dei procedimenti esecutivi [...] e, in genere, [di] tutti i termini procedurali”*, il primo nodo da affrontare, in generale, è se l'attività degli ausiliari si risolva in *“atti del procedimento”* o meno.

A favore della soluzione affermativa militano due considerazioni: la prima è che il perito, il custode, il professionista delegato e il gestore del sito internet e della piattaforma delle vendite telematiche sono ausiliari del giudice e quindi l'attività che è stata a loro demandata compartecipa, in una certa misura, della medesima natura giurisdizionale; la seconda è che pure il tramite degli atti compiuti dai vari ausiliari che la procedura esecutiva segue il suo corso.

Si tratta, tuttavia, di una conclusione forse troppo scontata ed affrettata. E, del resto, è davvero difficile configurare come attività processuale in senso proprio – quindi giurisdizionale – la pubblicazione dell'avviso di vendita su un sito internet, così come la redazione di una perizia di stima o l'accompagnamento di un potenziale acquirente a visitare un immobile. In tal senso risulta orientata la Suprema Corte che, a sezioni unite, ha affermato: *“non par dubbio che le innovazioni introdotte con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, conv. con mod. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, esprimano una chiara presa di posizione del legislatore in ordine al carattere non giurisdizionale in senso proprio di operazioni che [...] potevano essere già svolte da soggetti diversi dal giudice. Le novelle sopra citate erano state precedute da un ampio dibattito.*

*Per apprezzarne appieno il significato va ricordato che, secondo un'autorevole dottrina, la facoltà di delegare le operazioni di vendita al notaio poteva essere esercitata già prima, in forza dell'art. 68 c.p.c., e dell'art. 1, n. 4, lett. c, della legge notarile, e che la norma si spiegava considerando che le operazioni concernenti gli incanti non costituiscono attività di ius dicere. Esse non attengono, cioè, a quel nucleo ristretto in cui*

*da sempre è stata individuata l'attività giurisdizionale che è riservata necessariamente ai giudici; ma costituiscono attività di mera "amministrazione giudiziaria" e, specie dopo l'emanazione del c.p.c. del 1942, che ha liberato il processo di espropriazione forzata dalle forme proprie della cognizione, come tali ben possono essere delegate dal giudice a propri ausiliari (senza pregiudizio, peraltro, per la loro natura giurisdizionale in senso lato, in quanto inserite in un contesto procedimentale diretto a fare conseguire all'avente diritto il bene della vita assicurategli dalla legge sostanziale). Nel dibattito dottrinale tra sostenitori e avversari delle proposte di modifiche della disciplina dell'espropriazione forzata, era comune la consapevolezza che la delega al notaio dell'incanto implicava la "degiurisdizionalizzazione della fase liquidativa del processo"; e, per i sostenitori della riforma, non esisteva alcuna contraddizione o incompatibilità nel devolvere al notaio-ausiliare del giudice il compimento di attività che, pur avendo natura lato sensu giurisdizionale nel senso già ricordato, non attengono allo ius dicere, cioè alla concretizzazione della norma generale e astratta riguardo al concreto diritto azionato.*

*La riforma del 2005 è poi andata ben oltre i termini di quel dibattito valorizzando, per il compimento delle operazioni di vendita, professionalità per sé prive di connotazioni pubbliche, come quelle degli avvocati e dei revisori dei conti. In questo contesto normativo, sembra estremamente difficile la riproposizione di tesi, in passato pure sostenute, che qualificano l'offerente nella vendita forzata quale parte del processo, configurando l'offerta medesima alla stregua di una domanda giudiziale, sulla quale sarebbe richiesto un provvedimento del giudice; e la difficoltà si manifesta in modo emblematico quando, come nella fattispecie di causa, le domande di partecipazione alla vendita siano segrete<sup>58</sup>.*

Dunque, se – stando alle Sezioni unite – l'attività dei professionisti delegati può essere qualificata come attività giurisdizionale solo in senso lato, a maggior ragione deve escludersi che possa riconoscersi natura strettamente processuale all'attività degli altri ausiliari, che non si sostituiscono al giudice, bensì attendono – nel quadro generale dell'art. 68 c.p.c. – ad un'attività che il giudice dell'esecuzione non può compiere personalmente e che, per ciò stesso, non può dirsi giurisdizionale.

Per queste ragioni, sarebbe azzardato ed eccessivamente sbrigativo concludere che la

---

<sup>58</sup> Cass., Sez. U., Sentenza n. 5701/2012.



generica previsione della sospensione – da parte dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 – “*del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili*” abbracci automaticamente ed indistintamente ogni attività compiuta anche da qualsiasi ausiliario del giudice dell’esecuzione. Tanto più ove si consideri che, a specificazione della regola generale, la stessa norma poi precisa che “*si intendono pertanto sospesi [...] i termini [...] per la proposizione degli atti introduttivi [...] dei procedimenti esecutivi*”; dunque, non quelli per il compimento di qualsiasi atto del processo esecutivo, ma solo per quelli introduttivi<sup>59</sup>.

L’impatto della normativa emergenziale sullo sviluppo del processo esecutivo deve costituire, quindi, oggetto di una valutazione casistica, che tenga conto della varietà dei compiti assegnati agli ausiliari e dello stato di avanzamento della stessa.

Si tenga conto, del resto, che la Cassazione ha chiarito che la legislazione sopravvenuta, anche quando modifica le norme relative alla vendita ed è retroattivamente applicabile per espressa previsione, diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni stabilite dal giudice dell’esecuzione<sup>60</sup>. Pertanto, la disciplina d’emergenza non si sostituisce automaticamente alla *lex specialis* rappresentata dall’ordinanza di nomina o di delega dell’ausiliario. Occorre l’intervento modificativo del giudice dell’esecuzione.

#### *16 – Sospensione dei termini processuali e attività degli ausiliari del g.e.*

(C. D’Arrigo)

Come abbiamo già più volte messo in evidenza, la scelta del legislatore non è stata quella di sospendere i processi, ma solo i termini processuali. E sospensione dei termini non vuol dire sospensione automatica di tutte le procedure e delle attività in esse compiute.

Con particolare riferimento all’attività dei professionisti coinvolti nell’espropriazione forzata immobiliare con il ruolo di ausiliari del giudice dell’esecuzione, la sospensione dei termini ha il limitato significato di “sterilizzare” la giuridica rilevanza dell’arco temporale compreso fra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, di escludere cioè ogni sua

---

<sup>59</sup> In realtà, per quanto riguarda la possibilità di procedere a pignoramento nelle more della pendenza del termine della sospensione straordinaria determinata dall’emergenza sanitaria, v. *retro*, par. 9.

<sup>60</sup> Cass. n. 24570/2018.

rilevanza nell'apprezzamento di atti il cui mancato compimento in un determinato lasso temporale comporti per tali soggetti conseguenze deteriori; ad esempio, per lo stimatore, la decurtazione degli onorari in caso di tardivo deposito dell'elaborato peritale (art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002<sup>61</sup>); per il custode giudiziario, la sostituzione in caso di tardivo deposito del rendiconto della gestione (in forza del combinato disposto degli art. 559, comma 3, e 593 c.p.c.); per il professionista delegato, la revoca dell'incarico in caso di inosservanza dei termini stabiliti per le operazioni (art. 591-bis, comma 11, c.p.c.).

Con identità di *ratio*, le conseguenze negative della sospensione devono essere evitate anche in capo ai gestori della pubblicità sui siti internet o delle piattaforme per le vendite telematiche; con la differenza che, considerando che tali soggetti sostengono spese fisse per il mantenimento delle strutture, l'unico modo per evitarne il collasso – nell'interesse superiore al buon funzionamento degli uffici giudiziari, al termine di questo periodo di stasi – è di anticipare il più possibile la data per l'effettuazione delle inserzioni pubblicitarie o porre a carico dei creditori il pagamento anticipato dei servizi.

Giova, a questo punto, un'ulteriore avvertenza. La sospensione opera soltanto nel senso di impedire che dal decorso di quello *spatium temporis* sortiscano effetti deteriori per l'ausiliario gravato, ma non proibisce né, tantomeno, rende invalido il compimento dell'atto in quell'arco di tempo, purché, ovviamente, con modalità compatibili con le finalità perseguite dalla legislazione emergenziale, sulle quali è pertanto ora necessario soffermare l'attenzione.

I decreti-legge contraddistinti dai nn. 9 e 18 del 2020 (così come gli atti di normazione di rango secondario, attuativi degli stessi) possono essere definiti “norme di salute pubblica”: attraverso disposizioni che interessano i più disparati settori della vita economica e sociale del paese, essi, a tutela del bene primario della salute, intesa come interesse collettivo della nazione ancor prima che diritto del singolo individuo, perseguono, *funditus*, l'obiettivo di apprestare misure di contenimento delle situazioni di potenziale maggiore diffusività dell'epidemia virale.

In questo contesto si spiegano le chiusure, sino al 3 aprile (salva proroga), di alcune tipologie di esercizi pubblici e di attività aperte al pubblico – in cui tipicamente si

---

<sup>61</sup> Come ha precisato Cass. n. 22621/2019, la decurtazione degli onorari per il consulente tecnico di ufficio che non completa le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnato dal magistrato, non è suscettibile di graduazione con riferimento al *quantum* né all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della relazione, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali.

realizzano assembramenti di persone inosservanti della regola del c.d. “distanziamento sociale” necessaria per ostacolare il propagarsi del virus – e le ulteriori prescrizioni limitative degli allontanamenti dal luogo di dimora<sup>62</sup>.

Alla stessa esigenza risponde, in ultima analisi, la sospensione, per l’arco temporale sino al 15 aprile, della celebrazione delle udienze, quale momento di riunione di più soggetti in spazi ristretti e al chiuso; nonché l’attribuzione, per il periodo successivo compreso sino al 30 giugno, di poteri peculiari ai capi degli Uffici giudiziari, afferenti tanto l’organizzazione amministrativa degli uffici (limitazione o comunque regolamentazione dell’accesso e degli orari di apertura) quanto, con previsioni del tutto singolari finanche derogatorie del codice di rito e dell’ordinamento giudiziario, le modalità di celebrazione delle udienze, praticabili, secondo il disposto dell’art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2000, a porte chiuse (lett. *e*), con partecipazione mediante collegamenti da remoto (lett. *f*) o ancora con contraddittorio in forma esclusivamente cartolare (lett. *h*).

Fatte salve le descritte restrizioni per le udienze, operanti anche per quelle da tenersi innanzi il giudice dell’esecuzione, ulteriori inibizioni o divieti particolari non sono stabiliti per le professioni intellettuali, il cui esercizio in funzione ausiliaria nelle espropriazioni immobiliari incontra pertanto il solo limite generale della contrarietà alla finalità ispiratrice della normativa emergenziale<sup>63</sup>.

In altre parole, per enucleare un criterio di orientamento applicabile alle singole ipotesi: gli ordinari compiti dell’esperto stimatore, del custode giudiziario, del professionista delegato, del gestore dei siti internet e del gestore della piattaforma per le vendite telematiche possono essere svolti, purché nell’osservanza delle regole di prevenzione collettiva del distanziamento sociale, dell’uso di dispositivi di protezione, dell’evitare riunioni o assembramenti di persone.

---

<sup>62</sup> Il riferimento è ai DPCM del 1°, del 4, dell’8, del 9, dell’11 e del 22 marzo 2020.

<sup>63</sup> Anche il più stringente dei provvedimenti limitativi, il DPCM adottato il 22 marzo 2020, puntualizza espressamente che le attività professionali non sono sospese, ferme restando le raccomandazioni circa le modalità di esercizio di cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020.

Volgendo l'analisi alla figura dell'esperto stimatore, il canone sopra individuato consente di affermare, senza dubbio alcuno, la immediata praticabilità di quelle attività che non impongano l'allontanamento dallo studio professionale.

In dettaglio, appaiono certamente espletabili: le operazioni meramente acquisitive, in via telematica o comunque senza contatto interpersonale, di documenti o di elementi e dati emergenti dalla consultazione di pubblici registri o da informazioni assunte da pubblici uffici; le attività complementari, quali la comparazione di documenti, oppure di valutazione intellettuale, come analisi o elaborazione di rilievi in precedenza eseguiti o di risultanze acquisite; le attività di redazione di note, istanze o richieste al giudice dell'esecuzione oppure di predisposizione dell'elaborato peritale, in bozza o in forma definitiva.

Nemmeno il compimento di accessi a pubblici uffici e di sopralluoghi presso gli immobili pignorati possono tuttavia reputarsi vietati, sempreché effettuati con il rispetto delle misure di prevenzione, individuale e collettiva, dal contagio: tali situazioni, in astratto considerate e salve eccezionali peculiarità del caso concreto, non configurano infatti fattispecie di riunioni o assembramenti di persone, vicende che il d.l. n. 18 del 2020 individua come veicolo di diffusione dell'epidemia da avversare.

Anche l'accesso all'immobile per il necessario sopralluogo al fine di verificare e documentare fotograficamente lo stato di fatto dell'immobile e la sua rispondenza alla documentazione urbanistica e catastale non è impedita dalle vigenti norme di contenimento. Infatti, come abbiamo già accennato, le attività professionali non sono sospese<sup>64</sup> e la circolazione è comunque consentita per ragioni di lavoro<sup>65</sup>; sicché l'unica norma da rispettare è quella che raccomanda l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, il rispetto della distanza interpersonale di un metro o, nel caso sia impossibile, l'adozione di strumenti di protezione individuale<sup>66</sup>.

Pertanto, solamente ragioni di opportunità possono indurre il giudice dell'esecuzione a

---

<sup>64</sup> Art. 1, comma 1, lett. *a*, DPCM 22 marzo 2020.

<sup>65</sup> Art. 1, comma 1, lett. *a*, DPCM 8 marzo 2020, esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1, DPCM 9 marzo 2020.

<sup>66</sup> Art. 1, n. 7, lett. *d*, DPCM 11 marzo 2020.

valutare, sulla scorta di un adeguato apprezzamento delle circostanze del caso concreto, una restrizione delle attività dell'ausiliario esperto stimatore da svolgersi "fuori studio" e implicanti contatti con altre persone, ma comunque per un arco temporale non eccedente il 3 aprile, data nella quale il legislatore individua la cessazione della fase dell'emergenza epidemiologica<sup>67</sup>.

Se l'attività "fuori studio" è già stata espletata, non si ravvisa alcuna ragione per cui la perizia di stima non possa essere completata e depositata, fermo restando che l'eventuale ritardo, se compreso nei limiti della sospensione straordinaria, si dovrà considerare irrilevante ai fini della decurtazione del compenso<sup>68</sup>.

La normativa emergenziale non sembra quindi giustificare, se non sotto un profilo "emozionale", un esonero assoluto e generalizzato da accessi o sopralluoghi dell'esperto stimatore. Una direttiva in tal senso impartita provocherebbe ulteriori riverberi negativi sulla durata delle procedure, poiché la necessità di completare le operazioni peritali renderebbe infatti un vuoto simulacro la celebrazione delle udienze *ex art. 569 c.p.c.* (seppur fissate a date successive al periodo emergenziale), ridotta ad una mera udienza di rinvio ad altra data "per deposito perizia". Dunque, il suggerimento è quello di valutare prudenzialmente la sospensione delle sole attività peritali per il cui completamento sia necessaria attività "fuori studio", mantenendo invece ferme le altre scadenze<sup>69</sup>.

Trattandosi di attività difensiva, deve ritenersi che invece siano sospesi – e riprendano a decorrere dopo il 15 aprile 2020 – i termini accordati alle parti per la formulazione di osservazioni alla bozza di relazione peritale, ai sensi dell'art. 173-*bis*, comma 3, disp. att. c.p.c.

Nulla esclude, tuttavia, che l'esperto trasmetta egualmente – nel periodo compreso fra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 – la bozza di perizia alle parti e queste ultime, pur non essendovi tenute, inviino le loro osservazioni, così completando il subprocedimento di formazione dell'elaborato peritale. Certamente, non è inficiato da alcun vizio il deposito telematico dell'elaborato nel fascicolo della procedura, completo delle note di tutte le parti del procedimento.

---

<sup>67</sup> Art. 2, DPCM 22 marzo 2020. Si consideri, però, che le misure di contenimento sono prorogabili fino a sei mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ossia fino al 31 luglio 2020.

<sup>68</sup> V. *retro*, par. 16.

<sup>69</sup> Ricordiamo, come già osservato nel par. 15., che – in mancanza di un'espressa norma sul punto – la deviazione dell'attività degli ausiliari dalle istruzioni e dai termini impartiti con l'originaria ordinanza di nomina deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione.

## 18 – Il custode giudiziario

(C. D'Arrigo)

Analoghe considerazioni improntano il discorso sulle attività dei custodi giudiziari.

Anche con riferimento a tale figura professionale, possono agevolmente individuarsi compiti che non implicano contatti umani. Quindi, di certo consentite – anzi, doverose – nell'espletamento dell'incarico le seguenti attività:

- la verifica della completezza e della concluzione della documentazione ipocatastale prodotta dal creditore ai sensi dell'art. 567 c.p.c. (attività che la prassi di numerosi uffici giudiziari, avallata dalle linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura, devolve in via anticipata ai custodi);
- l'acquisizione, in via telematica, delle certificazioni a riscontro presso pubblici uffici;
- i controlli sullo stato di occupazione del bene e su eventuali titoli di detenzione esperibili *on-line* (ad es., sulla registrazione di contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate);
- lo svolgimento di sopralluoghi dettati dalla necessità di accertare situazioni (di cui il custode abbia in qualsivoglia modo ricevuto notizia) bisognevoli di interventi immediati di conservazione o di provvedimenti del giudice; ad esempio, pericolo di crollo o perimento dell'immobile, pericoli alla privata e pubblica incolumità derivanti dal bene, danneggiamenti materiale dell'immobile o delle sue pertinenze perpetrate dall'occupante o da soggetti terzi;
- le attività di amministrazione gestoria dell'immobile, quali la riscossione di canoni locatizi o altre rendite con moneta elettronica o bonifici bancari o postali;
- la predisposizione di note, segnalazioni o istanze dirette al giudice dell'esecuzione;
- il deposito dei rendiconti periodici.

Per quanto già illustrato, non possono considerarsi *ex lege* vietati gli accessi ai cespiti per le necessarie verifiche sullo stato di conservazione e sulla corretta manutenzione ad opera del debitore, trattandosi di attività lavorativa<sup>70</sup>.

È problematico, invece, l'accompagnamento presso l'immobile dei potenziali offerenti.

---

<sup>70</sup> Si veda quanto già osservato in proposito con riferimento al perito stimatore.

Per questi ultimi, infatti, l'accesso all'immobile in vendita non costituisce una comprovata esigenza lavorativa o, comunque, una situazione di necessità che giustifichi lo spostamento dalle loro abitazioni ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. *a*, DPCM 8 marzo 2020, e dell'art. 1, comma 1, DPCM 9 marzo 2020. È altresì possibile che il custode solleciti ed il giudice emetta, ricorrendone i presupposti indicati dall'art. 560 c.p.c., l'ordine di liberazione, come si ricava dall'art. 103, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18<sup>71</sup>.

Vi è da aggiungere che, mediante i moderni sistemi informatici, è altresì possibile che il giudice dell'esecuzione eserciti un costante controllo da remoto sull'attività del custode e si tenga in contatto con lui per via telematica, così riducendo al massimo – anzi praticamente azzerando – le esigenze di conferenza personale e gli accessi presso il tribunale. Il che comporta, da un lato, una più stretta osservanza delle raccomandazioni innanzi menzionate circa la necessità di adottare gli opportuni accorgimenti per assicurare il c.d. “distacco sociale”, quale “*principale misura di contenimento*”<sup>72</sup>; dall'altro, consente di superare i problemi conseguenti l'eventuale limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari, la turnazione del personale nelle cancellerie e ogni altro profilo pratico che verrebbe in rilievo in caso di accesso diretto.

Il custode è tenuto ad un rendiconto trimestrale (art. 560, comma 1, e 593 c.p.c.) e la violazione del relativo obbligo può determinare la sua revoca (art. 559, comma 2, c.p.c.). La sospensione dei termini disposta dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 implica, come abbiamo già detto, che al custode non si potrà far carico del ritardo maturato nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020.

In pendenza della situazione di emergenza sanitaria, specialmente durante il “periodo cuscinetto” e fintanto che dovessero perdurare limitazioni alla circolazione individuale, potrebbe essere opportuno che il custode relazionasse al professionista delegato subito prima dell'esperimento di vendita, onde rappresentare se ha raccolto manifestazioni, anche informali, di interesse del bene pignorato (richieste di accessi per e-mail, via PVP o telefoniche) al fine di valutare se sospendere la vendita o, quantomeno, se accogliere un'eventuale “offerta minima”. Certamente, poiché l'ordinanza del giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità di custodia, ben potrà quest'ultimo imporre al

---

<sup>71</sup> Sul punto si rinvia al par. 11.

<sup>72</sup> Art. 1, n. 7, lett. *d*, DPCM 11 marzo 2020.

custode un simile onere informativo in favore del professionista delegato.

*19 – L’udienza per l’autorizzazione alla vendita e la delega delle operazioni di vendita*  
(C. D’Arrigo)

L’udienza che il giudice dell’esecuzione fissa, ai sensi dell’art. 569 c.p.c., per disporre la vendita del bene e delegare – nella regolarità dei casi<sup>73</sup> – un professionista per il compimento delle operazioni di vendita, se già fissata nell’arco temporale dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (salve proroghe), deve essere rinviata d’ufficio ad una data successiva, ai sensi dell’art. 83, comma 1, d.l. n. 18 del 2020.

Appare arduo immaginare che nel concetto di “*udienze dei procedimenti civili*” non rientri quella che si celebra innanzi al giudice dell’esecuzione, sia per l’innegabile natura giurisdizionale delle attività che si compiono davanti a lui<sup>74</sup>, sia perché a quell’udienza le parti sono chiamate a partecipare, fare eventuali osservazioni e proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi fino a quel momento compiuti.

Il rinvio *ex lege* riguarda, tuttavia, l’udienza in quanto tale, non l’adozione del provvedimento a conclusione della stessa. Pertanto, qualora l’udienza sia stata celebrata prima del 9 marzo 2020 e il giudice dell’esecuzione, anziché provvedere direttamente, abbia riservato la decisione, nulla impedisce lo scioglimento della riserva e il deposito dell’ordinanza di vendita e di delega, pur in pendenza della sospensione straordinaria dei termini processuali. Come abbiamo già più volte detto, tale sospensione non è d’ostacolo al deposito dei provvedimenti assunti dal giudice fuori udienza e, tranne che nelle “zone rosse” (e comunque solo fino al 31 marzo), non è sospesa neppure l’attività di notificazione o comunicazione dei provvedimenti da parte delle cancellerie.

Per la medesima ragione, nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, il professionista delegato può sicuramente disporre che si proceda ad una nuova vendita, nel caso in cui l’ultimo tentativo di vendita sia andato a vuoto. Ed infatti, per un verso, si tratta di un provvedimento da adottare *de plano*, senza bisogno di fissare alcuna udienza

---

<sup>73</sup> A seguito delle modifiche apportate all’art. 591-*bis* c.p.c. dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), la delega delle operazioni di vendita ad un professionista costituisce la regola, alla quale è possibile derogata solo nell’ipotesi di, alquanto improbabili, esigenze “*di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti*”.

<sup>74</sup> La conclusione, come vedremo, è diversa per la vendita tenuta dal professionista delegato. V. par. 20.



o di disporre la convocazione delle parti; per altro verso, come abbiamo già osservato, le attività professionali non sono sospese<sup>75</sup>. Ovviamente, per le ragioni che vedremo meglio fra poco, è opportuno che la data della nuova vendita sia fissata per un tempo congruamente successivo alla cessazione delle misure di contenimento (ad oggi fissate fino al 3 aprile 2020, ma astrattamente prorogabili fino alla cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020).

Nel periodo c.d. “cuscinetto”, ossia in quello previsto dall’art. 83, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, l’udienza *ex art. 569 c.p.c.* può essere tenuta, nell’ambito delle misure organizzative adottate dal presidente del tribunale, anche mediante collegamenti da remoto (art. 83, comma 7, lett. *f*, d.l. n. 18 del 2020). Tale modalità è infatti prevista per tutte le “*udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti*”.

Occorre però una precisazione. L’udienza deve svolgersi con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. La Cassazione ritiene che sia necessario assicurare anche al debitore la possibilità di partecipare all’udienza, in quanto una simile omissione impedirebbe all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e violerebbe il diritto al contraddittorio, avendo anch’egli diritto a “*fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita*” (art. 569, comma 2, c.p.c.)<sup>76</sup>. Pertanto, la partecipazione all’udienza telematica dovrà essere garantita anche all’esecutato, inviandogli (anche per le vie brevi, *ex art. 151 c.p.c.*) un *link* su cui cliccare per partecipare a udienza mediante un applicativo gratuito (quale Teams, Skype o altro, anche eventualmente messo a disposizione da terzi<sup>77</sup>). Il giudice dovrà dare atto a verbale della sua libera volontà (art. 83, comma 7, lett. *f*, d.l. n. 18 del 2020).

## 20 – L’ordinanza di vendita e la gara fra gli offerenti

(C. D’Arrigo)

La fase della liquidazione del compendio pignorato è affidata, di regola, al professionista delegato, giacché l’art. 591-*bis* c.p.c. configura la conduzione diretta delle operazioni di vendita ad opera del giudice dell’esecuzione come un’eventualità eccezionale,

---

<sup>75</sup> Art. 1, comma 1, lett. *a*, DPCM 22 marzo 2020.

<sup>76</sup> Cass. n. 26930/2014; Cass. n. 21682/2009; Cass. n. 5341/2009; Cass. n. 12122/2003.

<sup>77</sup> Similmente a quanto previsto, per l’udienza di verifica dei crediti, dall’art. 95, comma 3, l.f.

necessitante di un provvedimento motivato con (invero difficilmente ravvisabili) esigenze di “*tutela degli interessi delle parti*”.

Compete, tuttavia, al giudice dell’esecuzione individuare quali, fra le modalità telematiche individuate dal Ministero della giustizia (art. 161-*ter* disp. att. c.p.c.), debbano essere adottate. L’ipotesi della vendita “tradizionale” è oggi residuale, giusto il disposto dell’art. 569, comma 4, c.p.c.

Il D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, prevede, com’è noto, tre modalità di vendita:

- la “vendita sincrona telematica”, in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione di tutti gli offerenti;
- la “vendita sincrona mista”, che si caratterizza per la circostanza che i rilanci possono essere formulati sia in via telematica sia comparando innanzi al professionista delegato (o, in ipotesi, al giudice dell’esecuzione);
- la “vendita asincrona”, in cui i rilanci, formulati esclusivamente in via telematica, possono intervenire in un lasso temporale predeterminato.

In linea generale, l’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 non pone alcun impedimento allo svolgimento delle operazioni di vendita nel periodo di sospensione straordinaria (dal 9 marzo al 15 aprile) e, a maggior ragione, nel periodo c.d. “cuscinetto” (dal 16 aprile al 30 giugno 2020), tanto che alle stesse presieda il professionista delegato, quanto che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto necessario trattenerle innanzi a sé.

Infatti, la deliberazione sull’offerta (art. 572 c.p.c.) e l’eventuale gara fra più offerenti (art. 573 c.p.c.) non danno luogo ad una udienza in senso proprio e quindi non sono interessate dal differimento *ex officio* imposto dall’art. 83, comma 1, d.l. n. 18 del 2020.

È pur vero che in termini diversi depone il tenore testuale dell’art. 588, comma 1, c.p.c. (“*data dell’udienza fissata per la vendita*”); ma si tratta di un indizio scarsamente significativo, dato che la norma impiega tale espressione solo per indicare il *dies a quo* da cui decorre il termine a ritroso entro cui i creditori possono presentare l’istanza di assegnazione. Scarsamente significativo è anche il riferimento alla “udienza” contenuto nell’art. 631, comma 1, c.p.c., che impiega un termine unico e generico per identificare ogni occasione in cui le parti compaiono innanzi al giudice dell’esecuzione; peraltro, la peculiarità della “udienza” in cui ha luogo la vendita è stata sottolineata, anche prima della modifica dell’art. 631, comma 1, c.p.c. (dovuta alla riforma del 2005/2006), dalla

Suprema Corte che, a sezioni unite, ha statuito che “l’assenza del creditore procedente e dei creditori intervenuti non impedisce né invalida lo svolgimento delle attività del giudice dell’esecuzione o del delegato”<sup>78</sup>.

Il dato saliente è che in nessuna delle norme che regola *ex professo* le operazioni liquidatorie si dice che le stesse si svolgono in udienza e che, del resto, l’attività che si svolge davanti al professionista delegato non presenta le caratteristiche stabilite dall’art. 128 c.p.c.

Tuttavia, in concreto, la possibilità che si proceda con le operazioni di vendita può essere condizionata da due fattori.

Il primo è rappresentato dalla necessità di assicurare che la vendita di svolga nel rispetto dei principi di competitività ed efficacia (art. 161-*ter* disp. att. c.p.c.). Tali principi potrebbero risultare violati qualora il custode non abbia potuto accompagnare eventuali interessati a visitare l’immobile, a causa della limitazione alla libertà di circolazione imposte dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la diffusione dell’epidemia virale<sup>79</sup>. Infatti, l’impossibilità di accedere al bene scoraggia il potenziale acquirente (che raramente è disponibile ad acquistare un immobile “sulla carta”) dal partecipare alla gara e, quindi, altera la logica della competitività della gara e ne pregiudica l’efficienza.

A nostro parere, tuttavia, l’effettiva violazione dei citati principi deve essere verificata in concreto, di volta in volta, in quanto ben possono darsi ipotesi in cui l’esperimento della vendita non determina alcun pregiudizio.

Anzitutto, viene in evidenza il caso della vendita fissata immediatamente a ridosso dell’entrata in vigore (avvenuta in date diverse sulle varie parti del territorio nazionale) delle misure di contenimento: se era possibile liberamente circolare fino alla vigilia della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve escludersi che la situazione emergenziale abbia determinato un concreto pregiudizio dei principi di competitività ed efficacia.

In secondo luogo, può accadere che nessuno faccia richiesta al custode di visitare il bene e non pervenga nessuna offerta. Sarebbe buona prassi disporre che il custode relazioni al professionista delegato circa le richieste pervenutegli (tramite il PVP, per e-mail o

---

<sup>78</sup> Cass. Sez. un. n. 18185/2013.

<sup>79</sup> V. retro, par. 18.

telefonicamente) da potenziali acquirenti. Nel caso in cui non sia stato manifestato alcun interesse, può senz'altro procedersi all'assegnazione dell'immobile al creditore che abbia eventualmente presentato istanza *ex art. 589 c.p.c.* oppure alla fissazione di una nuova vendita. Nel primo caso, il vantaggio per il ceto creditorio è evidente, in quanto si conclude la fase liquidatoria e si può procedere al riparto dell'eventuale eccedenza ai sensi dell'art. 506 c.p.c. Ma anche nel secondo caso i creditori "guadagnano" quantomeno il tempo perso di un'asta che sarebbe andata comunque deserta.

Ed ancora può avvenire che, senza che nessuno abbia chiesto al custode di poter visitare l'immobile, pervengano egualmente una o più offerte: potrebbe trattarsi di chi conosce già da prima il bene, oppure l'aveva visitato in occasione di un precedente esperimento di vendita ma aveva ritenuto che quel prezzo fosse troppo alto, oppure semplicemente è disposto ad acquistarlo "sulla carta". In tal caso, non si ravvisa alcuna ragione per annullare le operazioni di vendita, che invece potrebbero dirigersi a buon esito. Qualora, poi, sulla base dell'andamento della gara e della relazione del custode (che potrebbe segnalare di aver ricevuto altre manifestazioni, anche solo informali, di interesse), si ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, sarà comunque possibile sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586, comma 1, c.p.c. Mentre le c.d. "offerte minime" – ossia inferiori al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto – potranno non essere accolte anche solo in presenza della "*seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita*" (art. 572, comma 2, c.p.c.).

In sostanza, differire *tout court* tutte le operazioni di vendita, specialmente qualora siano già state espletate le formalità pubblicitarie, non appare essere una scelta efficiente neppure dal punto di vista economico, dal momento che, oramai sostenuti i relativi costi, non vi è alcuna convenienza a privare il creditore della possibilità di attendere per verificare se si perviene comunque ad un risultato utile.

In un recente studio è stato affermato che sarebbe nell'interesse del sistema creditizio bloccare le tutte vendite immobiliari, presagendo altrimenti un danno da un miliardo di euro<sup>80</sup>. Si tratta di conclusioni, a nostro parere, frettolose che si fondano su un assioma semplice quanto errato: tutte le vendite che dovessero tenersi in questo periodo andranno deserte e, di conseguenza, il patrimonio immobiliare pignorato (stimato in quattro

---

<sup>80</sup> <https://bit.ly/2wBlltZ>; <https://bit.ly/2Jh5pzH>

miliardi di euro) sarà svalutato di un quarto. In realtà, è sufficiente osservare che l'art. 591, comma 2, c.p.c., prevede che con la nuova vendita possa disporsi un ribasso del prezzo base precedente *“fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà”*. Poiché *“fino al limite”* significa, inequivocabilmente, che il ribasso può essere minore o anche del tutto assente, basterebbe che, in costanza di emergenza sanitaria, le nuove vendite fossero fissate al medesimo prezzo base precedente per scongiurare il pericolo temuto. Si aggiunga che, se a causa del ribasso gli immobili dovessero essere posti sul mercato delle aste giudiziarie ad un prezzo vile, al prossimo esperimento di vendita sarà la domanda stessa, attraverso il meccanismo competitivo dei rilanci, a ristabilire un valore finale di aggiudicazione in linea con il quello effettivo del bene. In tal senso risulta orientata anche la Suprema Corte, secondo cui non incide sulla validità dell'ordinanza di vendita la circostanza che il prezzo base sia verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato *“trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti”*<sup>81</sup>.

Di contro, la mancata celebrazione di aste – specialmente nel lungo “periodo cuscinetto”, attualmente fissato fino al 30 giugno 2020, ma prorogabile fino al 31 luglio 2020 – e la “cancellazione” di quelle già fissate privano il ceto dei creditori di qualsiasi prospettiva di incasso e allungano di parecchio il tempo di realizzo, anche in presenza di situazioni nelle quali un rinvio con ribasso è preferibile ad un mero differimento.

Nel periodo della sospensione obbligatoria (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) e successivamente, fino al mantenimento delle misure di contenimento (al momento in scadenza al 3 aprile 2020, ma prorogabili fino al 31 luglio 2020<sup>82</sup>) un secondo aspetto che può incidere negativamente sull'espletamento delle procedure di vendita degli immobili pignorati è costituito dall'impossibilità per gli offerenti di accedere al luogo della gara.

In sé, potrebbe dirsi che l'attività non sia vietata. Se è vero che è consentito allontanarsi dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di stretta necessità, è pur vero che fra queste ultime deve ritenersi compreso l'accesso presso gli studi professionali, dato che *“le attività professionali non sono sospese e restano ferme*

---

<sup>81</sup> Cass. n. 2474/2015; Cass. n. 8304/2008.

<sup>82</sup> Art. 2, comma 1, DPCM 22 marzo 2020.

le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020"<sup>83</sup>, ossia la necessità di il rispetto della “distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento”. In ogni caso, è estremamente sconsigliato uscire di casa e rispettare il più possibile la raccomandazione del Governo costituisce un modo di proteggere non solo la propria salute, ma anche quella della collettività.

Ovviamente, questa limitazione vale solamente per la “vendita sincrona mista”, che si caratterizza per la circostanza che i rilanci possono essere formulati anche comparando innanzi al professionista delegato (o al giudice dell'esecuzione, qualora costui non abbia disposto la delega, ravvisando l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti: art. 591-bis, comma 2, c.p.c.).

Per le vendite telematiche “pure”, siano esse sincrone o asincrone, i rilanci possono essere formulati esclusivamente da remoto, in via telematica, sicché il problema della violazione delle misure di contenimento non sussiste.

Sarebbe quindi opportuno che le nuove vendite fossero tutte fissate scegliendo una delle modalità telematiche “pure”, anziché quella “mista”, anche nella consapevolezza che – purtroppo – non è possibile prevedere quando cesserà davvero l'emergenza sanitaria, né se dovessero verificarsi “epidemie di ritorno”.

Per le vendite già fissate, invece, occorrerebbe disporre la conversione. Tale possibilità non è espressamente prevista, ma neppure esclusa dalle norme di rito. Invero, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.c., spetta al giudice dell'esecuzione stabilire con ordinanza le modalità con cui devono svolgersi le vendite; e tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione possono essere modificati fintanto che non abbiano trovato attuazione (art. 487, comma 1, c.p.c.). Sicché è ben possibile che il giudice dell'esecuzione, modificando la propria precedente ordinanza (anche con un provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell'Ufficio, ovviamente emesso prima dell'esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme dell'art. 490 c.p.c.<sup>84</sup>), disponga che gli esperimenti di vendita che inizialmente era previsto si dovessero svolgere nella forma della vendita “mista” proseguano nella forma della vendita telematica “pura”, sincrona o asincrona.

---

<sup>83</sup> Art. 1, comma 1, lett. a, DPCM 22 marzo 2020.

<sup>84</sup> Sulla legittimità di tale soluzione, Cass. n. 3607/2015.

Similmente a quanto già osservato per l'esperto stimatore e per il custode, anche per il professionista delegato incombe l'onere – in pendenza della sospensione straordinaria dei termini processuali (dal 9 marzo al 15 aprile) e, a maggior ragione, nel “periodo cuscinetto” (dal 16 aprile al 30 giugno 2020) – di provvedere al deposito delle relazioni iniziali, periodiche e finali. Si tratta, infatti, di attività di carattere professionale sprovvista di valore giurisdizionale (o di atto difensivo di parte), che non genera atti qualificabili come “atti del procedimento” in senso proprio. La possibilità (anzi, il dovere, conformemente alle specifiche tecniche del Ministero) del deposito per via telematica fuga ogni incertezza che possa dipendere dall'accesso alla cancelleria limitato dall'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia.

Nondimeno, come già rilevato<sup>85</sup>, la sospensione dei termini deve essere intesa nel senso di “sterilizzare” la rilevanza dell'arco temporale compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 sotto il profilo dell'addebito dell'inadempienza, che potrebbe diversamente portare addirittura alla revoca dell'incarico.

## *21 – La pubblicità della vendita*

(C. D'Arrigo)

Nel periodo della sospensione straordinaria disposta dalla normativa d'emergenza è certamente possibile procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche (PVP), nonché sul sito internet indicato nell'ordinanza di delega o di vendita. Infatti, tale adempimento certamente non è riconducibile alla nozione “atto del procedimento”, né tantomeno a quella di “udienza”, di cui l'art. 83, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 prevede il rinvio d'ufficio. Peraltro, quand'anche lo si volesse considerare un atto del procedimento, la sospensione dei termini prevista dal secondo comma dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 – come abbiamo già più volte detto – opera solo nel senso di esentare chi è onerato del compimento dell'atto da decadenze o altre conseguenze deteriori, ma non impedisce che l'atto venga comunque posto in essere.

Non risulta impeditiva all'effettuazione della pubblicità della vendita forzata neppure la

---

<sup>85</sup> Vedi *retro*, par. 16.

circostanza che, pendenti le misure di contenimento che limitano la libera circolazione individuale (allo stato stabilite solo fino al 3 aprile 2020, ma prorogabili al massimo fino al 31 luglio 2020), il custode è sostanzialmente impossibilitato ad accompagnare eventuali acquirenti a visitare l'immobile. Ciò che conta, infatti, è che, cessate le misure di contenimento, sopravvanzì rispetto alla data della vendita un tempo congruo per consentire agli interessati di accedere al bene. Il problema, dunque, riguarda l'individuazione della data in cui fissare l'esperimento della vendita giudiziaria, non già la pubblicazione del relativo avviso nelle forme di legge.

Ovviamente, la pubblicità può riguardare, indifferentemente, sia le vendite fissate prima dell'introduzione della normativa per fronteggiare l'emergenza sanitaria, sia quelle disposte successivamente.

Com'è noto, i gestori della pubblicità su internet solitamente offrono all'ufficio giudiziario altri servizi integrati, comprensivi del distacco di alcune unità lavorative in supporto delle cancellerie per il caricamento dei dati contenuti negli avvisi di vendita. L'apporto di queste risorse esterne risulta, in parecchi tribunali, decisivo per l'efficiente funzionamento dell'ufficio ed è opportuno che venga preservato. L'emergenza sanitaria, che determinerà un'inevitabile contrazione del volume delle inserzioni pubblicitarie, a fronte di spese fisse per il mantenimento del personale, comporta di rischio di creare un irreversibile pregiudizio al buon funzionamento delle cancellerie che su quelle risorse esterne fanno affidamento<sup>86</sup>. Una soluzione che potrebbe arginare, almeno in parte, il danno che inevitabilmente si riverbererà sulle cancellerie, potrebbe essere quella di disporre che la pubblicità – anche degli esperimenti di vendita che dovessero essere fissati a distanza di mesi – sia effettuata con ampio anticipo, così da giustificare il mantenimento in cancelleria delle risorse esterne anche durante il “periodo cuscinetto” (dal 16 aprile al 30 giugno 2020) e coprirne i relativi costi.

Il tal modo si otterrebbe, inoltre, una maggiore visibilità dell'avviso di vendita, che potrebbe in parte compensare la prevedibile depressione del mercato immobiliare a causa della crisi economica che inevitabilmente conseguirà a quella sanitaria.

---

<sup>86</sup> Gli artt. 19 ss. d.l. n. 18/2020 prevedono il trattamento ordinario di integrazione salariale per i dipendenti dai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica. Il rimedio, pur consentendo di preservare la struttura aziendale, spinge certamente il lavoratore a valutare la possibilità di una occupazione alternativa, con conseguente dispersione della professionalità acquisita nel settore.



## 22 – La presentazione delle offerte d’acquisto

(C. D’Arrigo)

La sospensione dei termini procedurali stabilita dal secondo comma dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 non riguarda la presentazione dell’offerta d’acquisto. Questa, infatti, non può neppure essere considerata un “atto del procedimento”, in quanto proviene da un soggetto che non assume il ruolo di parte nel processo esecutivo, non essendo portatore di un interesse contrapposto a quello del creditore, del debitore o degli altri offerenti<sup>87</sup>.

Di conseguenza, salvo che la vendita non venga differita, il termine per la presentazione delle offerte (che l’art. 569, comma 3, c.p.c. individua nel giorno anteriore a quello “dell’udienza per la deliberazione sulle offerte e la gara tra gli offerenti”) cessa alla sua naturale scadenza, anche se essa ricade nel periodo della sospensione straordinaria (dal 9 marzo al 15 aprile) o, a maggior ragione, nel “periodo cuscinetto” (dal 16 aprile al 30 giugno 2020). Del resto, la presentazione delle offerte in via telematica consente di superare anche ogni perplessità circa le difficoltà ostative che l’offerente potrebbe incontrare se dovesse recarsi personalmente in cancelleria o presso il professionista delegato in violazione delle misure di contenimento personale<sup>88</sup>.

Anche se la vendita dovesse essere differita, l’offerta presentata prima del differimento conserva la propria efficacia, essendo irrevocabile (art. 571, comma 3, c.p.c.). L’unico limite insuperabile è rappresentato dalla previsione della cessazione della sua efficacia al centoventesimo giorno (art. 571, comma 3, n. 3, c.p.c.). Sicché l’eventuale differimento della vendita è opportuno che non superi questa soglia temporale, onde evitare di perdere

---

<sup>87</sup> Così Cass. Sez. un. n. 5701/2012: “*coloro che presentano offerte di acquisto nella vendita forzata [...] sono bensì titolari di interessi propri, meritevoli di tutela, che però, salvo il caso d’incapienza, non si contrappongono a quello dei creditori partecipanti all’espropriazione, a una sollecita e proficua liquidazione dei beni del patrimonio del debitore; e non si contrappongono necessariamente neppure all’interesse del debitore, a che il bene sia venduto al prezzo più alto possibile, più di quanto ciò non avvenga nella contrattazione che precede una qualsiasi vendita, fuori del processo esecutivo. Neppure sarebbero configurabili degli interessi sostanziali conflittuali, che si esprimerebbero nel processo, tra i diversi partecipanti alla gara, i quali sono interessati solo al regolare svolgimento di essa, come lo sono in una qualsiasi gara che si svolga davanti ad organi della pubblica amministrazione. Si tratta di interessi che si pongono su un piano giuridico sostanziale, ma non conferiscono a detti soggetti la qualità di parte processuale, neppure in senso lato, se non dal momento in cui si manifesti un conflitto con altri soggetti della vendita forzata: momento, peraltro, che può anche precedere l’instaurazione di una formale opposizione agli atti esecutivi*”.

<sup>88</sup> Ad ogni buon conto, il deposito dell’offerta cartacea può essere eseguito da chiunque, non necessariamente dall’offerente, e ciò consente di avvalersi del servizio postale o di un corriere, attività di cui non è stata disposta la sospensione.

offerte di acquisto che, alla loro scadenza, potrebbero non essere rinnovate.

Nel caso in cui la vendita già fissata dovesse essere rinviata, le offerte fino a quel momento presentate devono essere “congelate”, in ogni caso senza apertura, pena la violazione del principio di segretezza. Se esse sono in forma cartacea, verranno conservata dal professionista delegato, Se le offerte sono state presentate telematicamente, spetterà al gestore (al quale vanno trasmesse, previa estrazione, ad opera del DGSIA nel termine *ex art. 14, comma 2, del D.M. n. 32 del 2015* riferito alla data dell’originario esperimento) unificare, entro un solo flusso di dati, le offerte “vecchie” e quelle presentate in vista dell’esperimento di vendita differito. Poiché la struttura del PVP non consente che tale operazione venga compiuta in maniera automatizzata, occorrerà inserirle manualmente le offerte “vecchie”, similmente a quanto accade per le offerte proposte nei casi di temporanea indisponibilità del dominio giustizia disciplinati dall’art. 15 del D.M. n. 32 del 2015, ed inviare anche a siffatti offerenti le credenziali per accedere alla piattaforma telematica.

### *23 – Il versamento del saldo prezzo e l’emissione del decreto di trasferimento*

(C. D’Arrigo)

La sospensione straordinaria dei termini processuali (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) non riguarda il versamento del saldo prezzo ai sensi dell’art. 585 c.p.c.

Tale adempimento, infatti, non costituisce un “atto del procedimento” per il cui compimento i termini sono sospesi dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020.

Anzitutto, vale anche in questo caso quanto già osservato a proposito dell’offerente: l’aggiudicatario non è parte del processo esecutivo, a meno che non si renda inadempiente e nei suoi confronti si proceda ai sensi dell’art. 587 c.p.c.: *“la titolarità di posizioni soggettive tutelate dall’ordinamento non basta a conferire la qualità di parte a chi ne sta titolare, sin quando quella posizione non sia messa in discussione”*<sup>89</sup>. E pertanto, ovviamente, l’aggiudicatario non può porre in essere atti di un procedimento del quale egli non è parte.

In secondo luogo, si tratta di un atto di carattere sostanziale, costitutivo del diritto, in capo

---

<sup>89</sup> Cass. Sez. un. n. 5701/2012

al suo autore, del diritto a conseguire il trasferimento della proprietà del bene acquistato. È vero che il giudice dell'esecuzione potrebbe sospendere la vendita, anche dopo che il saldo prezzo sia stato interamente versato, *“quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”* (art. 586, comma 1, c.p.c.); ma questa ipotesi, peraltro eccezionale, configura un piano di interessi esterno ed interferente con il diritto acquisito dall'aggiudicatario, determinandone l'inefficacia, non l'inesistenza.

D'altro canto, non si ravvisa neppure sul piano pratico una ragione per la quale l'aggiudicatario debba considerarsi esonerato dal pagamento del saldo prezzo. Le attività bancarie, verosimilmente necessarie per finanziare l'acquisto dell'immobile, rientrano fra quelle che continuano ad essere garantite pur dopo il DPCM 22 marzo 2020.

Al più, qualora si volesse ipotizzare – forzando il sistema – che l'obbligo gravante sull'aggiudicatario sia assimilabile ad un'obbligazione fra privati, potrebbe trovare applicazione quanto disposto dall'art. 3, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ulteriormente modificato dall'art. 91 d.l. n. 18 del 2020, a mente del quale *“il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*. Pertanto, sarebbe onere dell'aggiudicatario chiedere la remissione in termini dimostrando che il ritardato versamento del saldo prezzo sia dipeso dall'osservanza delle misure di contenimento stabilite dal d.l. n. 6 del 2020<sup>90</sup>.

Ricorrendone le condizioni, la legislazione d'emergenza non crea ostacoli all'emissione del decreto di trasferimento. Infatti, quand'anche lo si considerasse – questo sì – atto del procedimento, come abbiamo ripetutamente affermato, la sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 non impedisce il deposito dei provvedimenti. Le formalità susseguenti relative alla registrazione e alla trascrizione dell'atto possono essere effettuate da remoto.

## 24 – La conversione del pignoramento

---

<sup>90</sup> Sulla improrogabilità del termine e sulla (eccezionale) rimessione in termini dell'aggiudicatario incolpevole, si veda Cass. n. 32136/2019.

(G. Fanticini)

Il rinvio *ex lege* delle udienze (fissate per disporre la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.) a data successiva al 15 aprile 2020 – o, in caso di ulteriore differimento per disposizione del presidente del tribunale, successiva al 30 giugno 2020 – e, comunque, la vigente sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili (art. 83, commi 1, 2 e 7, lett. g, del d.l. n. 18 del 2020) impediscono che possa verificarsi la preclusione all'istanza di conversione del pignoramento *ex art. 495 c.p.c.*

La trattazione delle domande di conversione avanzate prima o durante il periodo predetto è differita alla sua conclusione, a meno che il giudice dell'esecuzione non dichiari l'urgenza del processo esecutivo ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020<sup>91</sup> rilevando che la ritardata trattazione dell'istanza determina pregiudizio per la parte creditrice (e, per l'efficienza di un sistema volto a rimettere in circolazione liquidità altrimenti immobilizzata dando linfa agli operatori economici, una siffatta soluzione sarebbe senz'altro opportuna).

In difetto di tale dichiarazione d'urgenza, il giudice dell'esecuzione non può provvedere all'emissione dell'ordinanza *ex art. 495, comma 3, c.p.c.* (e, cioè, del provvedimento con cui determina la somma da sostituire al bene pignorato), anche perché non è possibile sentire le parti in udienza nel termine (comunque ordinatorio) di 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

L'aspetto più problematico riguarda le ordinanze già emesse (e quelle che, assunte in riserva prima del 9 marzo 2020, siano emanate – come la normativa consente - in questo periodo) e il pagamento delle rate mensili (disposte a norma dell'art. 495, comma 4, c.p.c.), dato che in caso di omissione o ritardo (di oltre trenta giorni) del versamento anche di una sola delle rate le somme entrano automaticamente a far parte del compendio pignorato e il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore, è tenuto a disporre “*senza indugio*” la vendita dei beni.

---

<sup>91</sup> V. par. 14 sul necessario sforzo di “ortopedia interpretativa” che consente di attribuire anche al giudice dell'esecuzione pendente la possibilità di dichiarare l'urgenza.

Occorre domandarsi se l'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 spieghi effetti anche sui termini concessi all'esecutato per eseguire il pagamento delle rate e, dunque, se gli stessi restino sospesi (e differiti) nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 15 aprile.

La risposta a tale quesito non può che essere articolata.

*Nulla quaestio*, ovviamente, se l'esecutato provvede regolarmente agli adempimenti prescritti nell'ordinanza (è, peraltro, suo precipuo interesse, sotteso all'istanza di conversione, ottenere la sostituzione del bene pignorato con la somma di denaro).

Qualora, però, il pagamento periodico dovuto non venga effettuato, da un lato potrebbe sostenersi che l'ampia portata dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 – che si riferisce al “*compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili*” – sia idonea a ricomprendere anche i versamenti da eseguire in ottemperanza all'ordinanza di conversione.

Di contro, tuttavia, il prosieguo precisa che la menzionata disposizione riguarda “*i termini ... per la proposizione degli atti ... dei procedimenti esecutivi*” e, più in generale, “*i termini procedurali*”.

In proposito si rileva che:

- i versamenti non determinano la “*proposizione*” di atti dell'esecuzione forzata;
- occorre tener distinti gli atti della procedura (o “*procedurali*”) dagli atti materiali compiuti dalle parti: i versamenti costituiscono materiale adempimento dell'ordinanza e non sono *ex se* atti del processo, come potrebbe essere, invece, l'onere prescritto al debitore di depositare in cancelleria, entro un certo tempo, la prova dell'avvenuto pagamento della rata (attività che, appunto, deve ritenersi posticipata);
- alla luce della *ratio* della disciplina *de qua* (contenere la diffusione dell'epidemia ed evitare occasioni di avvicinamento tra i soggetti, senza fermare l'attività giurisdizionale di tutela dei diritti), ma anche dell'insieme delle disposizioni impartite (nemmeno il più stringente DPCM del 22 marzo 2020 sospende l'attività bancaria), non ci sono ostacoli al pagamento delle rate mediante versamento (eventualmente con bonifico in *remote banking*) sul conto o sul libretto della procedura<sup>92</sup>;
- del resto, a conferma della ricostruzione qui prospettata, nessuno ha mai ipotizzato che il termine per il versamento delle rate resti sospeso nel mese di agosto ai sensi

---

<sup>92</sup> In realtà, un ostacolo pratico si può ravvisare in caso di rapporto bancario privo di codice IBAN oppure di ordinanza che abbia a suo tempo disposto il versamento su un libretto postale vincolato alle disposizioni del giudice ai sensi dell'art. 12 r.d. 10/3/1910, n. 149 (norma che Cass. n. 15308/2019 reputa abrogata).

dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 (che, pur in diverso contesto, prevede che “*il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno*”); diversamente opinando, perderebbe di significato la determinazione legislativa del “*termine massimo di quarantotto mesi*” (già oltre il limite della ragionevole durata secondo i parametri della CEDU).

Ad ogni buon conto, al di là delle ricostruzioni teoriche, è improbabile che il ritardato versamento di una (o due) rate verrà considerato motivo di decadenza dalla conversione in presenza di un debitore “volenteroso” che manifesti concretamente l'intenzione di adempiere: il giudice, in considerazione di oggettive e documentate difficoltà (a mero titolo di esempio, si pensi a soggetti colpiti dal COVID-19 che siano ricoverati in ospedale), potrebbe far uso del potere di rimettere in termini l'esecutato (*ex art. 153 c.p.c.*), che costituisce istituto generale del processo civile. Solo entro questi limiti può farsi applicazione del principio generale di mitigazione delle conseguenze dell'inadempimento in una situazione di emergenza, che è sotteso anche all'art. 91 d.l. n. 18 del 2020 (norma insuscettibile di applicazione analogica, stante il divieto dell'art. 14 preleggi, che concerne specificamente i “*ritardi o inadempimenti contrattuali*” e non i procedimenti civili).

La ripresa delle attività giudiziarie (che, presumibilmente, sarà graduale) e l'esigenza di ricostruire il sistema economico, fortemente colpito dalla crisi ingenerata dall'epidemia, imporranno al giudice di adoperare tutti gli strumenti a sua disposizione per procedere nel più breve tempo possibile all'assegnazione ai creditori delle somme versate dal debitore, come del resto è già previsto dall'art. 495, comma 4, c.p.c. con norma volta ad evitare il deprecabile fenomeno del “*cash in court*”<sup>93</sup>.

## 25 – Il progetto di distribuzione

(S. Saija)

La “sterilizzazione” della procedura, per il periodo di sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile 2020), come da ultimo disposto dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, assume

---

<sup>93</sup> In proposito, si rimanda al paragrafo seguente.

una particolare connotazione riguardo all'ultima fase del procedimento esecutivo per espropriazione, ossia quella distributiva<sup>94</sup>.

Al riguardo, nel richiamare le condivisibili considerazioni svolte *supra* circa la necessità di interpretare la legislazione emergenziale nell'ottica del contemperamento tra le inevitabili difficoltà operative derivanti dalla diffusione della pandemia da coronavirus, da una parte, con gli interessi delle parti del procedimento (*in primis*, quelli del ceto creditorio), dall'altra, è appena il caso di evidenziare che – rispetto agli altri segmenti della procedura esecutiva – quella distributiva è la fase che più si connota per l'intrinseca ed immediata attitudine ad intercettare le legittime aspettative di chi (professionisti, imprese, cittadini in genere) vanta una ragione di credito suscettibile di essere finalmente realizzata, all'esito della liquidazione dei beni (o dei crediti) pignorati. Ciò che, in definitiva, giustifica la stessa presenza del giudice dell'esecuzione, cui è affidata la direzione della procedura *ex art. 484 c.p.c.*, in quanto chiamato a *ius dicere* nella realizzazione coattiva del credito in danno del debitore, anche quale garante della tutela dell'interesse di quest'ultimo a che l'espropriazione avvenga *secundum legem*.

Perché si abbia una idea delle dimensioni economiche del fenomeno di cui si discute, da stime non ufficiali, ma assai attendibili, emerge che il c.d. *cash in court* (ossia, l'importo delle somme in attesa di distribuzione, giacenti sui c/c o su libretti di procedure esecutive individuali, all'esito della liquidazione dei beni pignorati), ammonta ad oggi a circa 10-11 miliardi di euro.

Alla luce della incipiente recessione che attende (anche) il nostro Paese, è dunque di intuitiva evidenza come sia compito dell'interprete verificare se, nel rispetto delle norme codicistiche ed emergenziali, sia possibile attribuire alle stesse un ruolo "attivo" (o se si preferisce, "virtuoso"), al fine di apportare al sistema economico – e già nell'immediato – un flusso di liquidità che, in non pochi casi, potrebbe costituire vero e proprio ossigeno per il sistema stesso e, specialmente, per quelle categorie di creditori maggiormente investite dalla crisi in atto e che hanno dovuto far ricorso all'autorità statale per realizzare il proprio credito.

26 – (segue): *l'urgenza della distribuzione*

---

<sup>94</sup> Per struttura multifasica del procedimento esecutivo è stata elaborata dalla giurisprudenza, per la prima volta, con la nota pronuncia Cass., Sez. Un., n. 11178/1995.

(S. Saija)

Sul piano generale, è stato già chiarito che la sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, è solo parzialmente sovrapponibile a quella legge n. 742 del 1969<sup>95</sup>.

Per quanto qui interessa, è noto che le procedure esecutive *tout court* rientrano nell'ambito della previsione di cui all'art. 1 della legge citata, e restano quindi sospese nel periodo feriale (dal 1° al 31 agosto), mentre non sono soggette a sospensione le opposizioni esecutive (art. 3 legge n. 742 del 1969 e 92 dell'Ordinamento Giudiziario - r.d. n. 12 del 1941). La legislazione emergenziale, inequivocamente, non ha inteso estendere detto regime di sospensione alle procedure esecutive *tout court* anche nell'immediato, ma – come misura di prima applicazione - ha solo previsto il rinvio d'ufficio delle udienze già fissate e ricadenti nel periodo 9 marzo-15 aprile, nonché la sospensione dei termini processuali per lo stesso periodo (art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18 del 2020), mentre ha individuato una seconda fase (quella dal 16 aprile al 30 giugno) che potremmo definire “ad eccezionalità attenuata”, che vede protagonista il capo dell'ufficio giudiziario, nell'adozione di una serie di misure atte ad evitare assembramenti e possibilità di contagio (art. 83, commi 6 e 7), ma assicurando la funzionalità del servizio Giustizia.

Ora, sempre sul piano generale, occorre evidenziare che l'art. 83, comma 3, lett. *a*, del d.l. n. 18 del 2020, prevede che non rientrino nel regime di sospensione (quindi, non sono soggetti a rinvio d'ufficio, né a sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale), ma vadano invece trattati “*in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile*”.

Da quanto prima evidenziato, pare a chi scrive affatto peregrino considerare sommamente urgente procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione, e che quindi la norma appena descritta cada alla bisogna. È chiaro che, rispetto al sistema immaginato

---

<sup>95</sup> V. *supra*, par. 3, nota 14



dal legislatore (che sembra aver fatto riferimento, in proposito, al solo processo di cognizione – si vedano i riferimenti all’atto introduttivo, ovvero al giudice istruttore o al presidente del collegio –, e comunque ad un procedimento unitariamente inteso, benché in ipotesi già pendente), la tesi che si propugna presuppone una frammentazione della procedura esecutiva, giacché non è questa a dover essere unitariamente considerata ai fini dell’urgenza, ma solo una sua fase, l’ultima<sup>96</sup>.

Non ci sembra, tuttavia, che ciò costituisca un ostacolo insormontabile, ove si consideri, da un lato, la nota costruzione dogmatica del procedimento esecutivo come un insieme coordinato di subprocedimenti (ciascuno dotato di una sua autonomia, tanto che, di regola, non è possibile regredire ad un precedente stadio, una volta esaurita una fase ed avviata quella successiva)<sup>97</sup>, e dall’altro il grave pregiudizio che i creditori (o anche il debitore, ove destinatario del supero, *ex art. 510, ultimo comma, c.p.c.*) potrebbero subire nel ritardo. Sotto il primo profilo, ci pare ben possibile enfatizzare l’autonomia strutturale e funzionale di ciascuna fase del processo esecutivo, e quindi ipotizzare – a fronte dell’improvvisa “entrata in scena” della crisi pandemica, rispetto ai procedimenti pendenti, ove già giunti alla fase distributiva – una congruente valutazione in termini di (sopravvenuta) urgenza di ciò che resta ancora da compiere, ossia la distribuzione. Sotto il secondo profilo, non può sottacersi che il ritorno (prevedibilmente lento) alla normalità, una volta cessata la fase di emergenza, sarà caratterizzato da una grave crisi economica, che non potrà non ripercuotersi anche sulla efficienza e sulla durata delle procedure esecutive; in altre parole, se l’esperienza giudiziaria e legislativa degli ultimi venti anni, *in subiecta materia*, si è caratterizzata attraverso la progressiva presa di coscienza del problema della inefficienza del sistema (e quindi, dell’esame del *perché* non si vendesse, con conseguente adozione dei rimedi occorrenti), è agevolmente prevedibile che i volumi delle vendite forzate, alla ripresa, subiranno un brusco rallentamento<sup>98</sup>, sicché la vera

---

<sup>96</sup> Sulla effettiva portata della normativa in discorso e sulla necessità di una interpretazione “ortopedica”, si rinvia a quanto già considerato nel par. 14.

<sup>97</sup> Si veda la già citata Cass., Sez. Un., n. 11178/1995.

<sup>98</sup> Proprio per tale ragione, non paiono affatto condivisibili i provvedimenti di carattere generale adottati da numerosi Tribunali italiani – tra cui quelli di Roma e Milano – con cui già a seguito della emanazione del d.l. n. 11 del 2020, sono state revocate tutte le vendite non ancora celebrate (anche se da tenersi telematicamente, il che ci sembra una ulteriore contraddizione in termini), disponendo la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti, benché questi ultimi fossero vincolati dal regime di irrevocabilità dell’offerta *ex art. 571, comma 1, n. 3, c.p.c.*, per almeno centoventi giorni. Avrebbero potuto, forse, calibrarsi con opportuna gradualità, e caso per caso, accorgimenti tali da consentire la celebrazione degli esperimenti già fissati, sia per non disperdere l’interesse all’acquisto già manifestato, sia per evitare la duplicazione di costi di pubblicità, ecc.

urgenza, almeno nel breve periodo<sup>99</sup>, sarà rappresentata proprio dalla distribuzione di ciò che si è già ricavato. E ciò tanto più che, nel momento in cui si scrive, non è affatto da escludere che il regime di cui all'art. 83, commi 1 e 2, già citato, venga ulteriormente prorogato (come già avvenuto nel passaggio dal d.l. n. 11 al d.l. n. 18 del 2020 – v. *supra*), anche se l'auspicio (legata com'è, la questione, alla regressione della diffusione della pandemia) è, naturalmente, che ciò non si renda necessario.

27 – *Effetti della legislazione d'urgenza sulle udienze ex art. 596 c.p.c. già fissate*  
(S. Saija)

Se, dunque, può fondatamente ritenersi che la fase della distribuzione non resti soggetta al regime straordinario di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, previa dichiarazione d'urgenza adottata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento non impugnabile<sup>100</sup>, resta da comprendere come procedere nell'immediato (ossia, nel periodo fino al 15 aprile 2020, salvo proroga), essendo previsto che “*Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)*” (così, l'art. 83, comma 5, d.l. n. 18 del 2020), ossia le opportune cautele atte ad evitare “*assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*” (art. 83, comma 6, cit.).

Al riguardo, quanto alle udienze *ex art. 596 c.p.c.*<sup>101</sup> già fissate entro il 15 aprile 2020 (che, come detto, non vanno rinviate d'ufficio, ma, anzi, dichiarate esplicitamente soggette a urgente trattazione), sovviene il disposto del citato comma 7, lett. *f*, a mente del quale il capo dell'ufficio giudiziario può prevedere lo “*svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale*”

---

<sup>99</sup> Ossia, per i prossimi 18-24 mesi.

<sup>100</sup> Non è da escludere che ciò possa avvenire con l'adozione di una circolare, o di un provvedimento di carattere generale (c.d. “editto”), sulla cui ammissibilità si veda Cass. n. 3607/2015; in tal caso, è comunque necessario rendere edotte la parti dell'esistenza e del contenuto di detto provvedimento, perché tendente ad incidere in concreto sulle vicende di ciascuna singola procedura (esso, in sostanza, deve essere comunicato alle parti e “inserito” nel fascicolo telematico).

<sup>101</sup> Le considerazioni svolte nell'articolo concernono principalmente le esecuzioni forzate immobiliari, ma possono estendersi, *mutatis mutandis*, anche a quelle mobiliari e presso terzi.

*dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con **modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti***".

Il riferimento immediato è, dunque, al decreto attuativo emanato dalla D.G.S.I.A. il 10 marzo u.s.<sup>102</sup>, che ha essenzialmente individuato i programmi da utilizzare in “Skype for business” e in “Teams”, a discrezione del giudice. È comunque necessario che lo stesso giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di modifica/integrazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - da comunicarsi a tutte le parti a cura della cancelleria o del professionista delegato (che, *ex art. 591-bis c.p.c.*, svolge le stesse funzioni del cancelliere) eventualmente avvalendosi di forme di notificazione *extra ordinem* come consente l'art. 151 c.p.c.<sup>103</sup> – adotti i necessari accorgimenti per la tutela del contraddittorio e quindi anche per rendere edotto il debitore esecutato, non assistito da difensore, circa le modalità di partecipazione all'udienza stessa (naturalmente, ove il debitore non abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., sarà comunque sufficiente, a tal fine, la comunicazione presso la cancelleria).

Quanto precede è oltremodo rilevante, ove si tenga presente che la stessa disposizione normativa ribadisce, ove fosse necessario, che la trattazione da remoto deve comunque assicurare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, il che ha particolare pregnanza proprio per la posizione dell'esecutato, che ha diritto di partecipare all'udienza *ex art. 596 c.p.c.*, e di svolgere osservazioni o contestazioni in relazione al progetto di distribuzione depositato in cancelleria (ad esempio, per sollecitare l'emenda di errori materiali, ovvero l'adozione di ogni opportuna modifica adottabile, anche d'ufficio, dal giudice, sull'ammontare dei crediti, ovvero sull'ordine dei privilegi, ecc.), anche senza l'ausilio della difesa tecnica; inoltre, la mancata partecipazione all'udienza costituisce un silenzio significativo in ordine all'approvazione del riparto (art. 597 c.p.c.).

Proprio per tale ragione, non sembra affatto percorribile, al riguardo, l'ipotesi di cui al citato art. 83, comma 7, lett. *h*, concernente l'ipotesi di udienza “cartolare” (mediante scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva adozione del provvedimento da parte del giudice, fuori udienza), in quanto si tratta di soluzione che mette

---

<sup>102</sup> In attuazione del “precedente” normativo di cui all'art. 2, comma 2, lett. *f*, del d.l. n. 11 del 2020. Esso è pubblicato e reperibile sul Portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia.

<sup>103</sup> Non sembra necessario, in proposito, il rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 596, comma 2, c.p.c., sempre che naturalmente il decreto di fissazione della data di udienza sia stato tempestivamente comunicato.

inevitabilmente fuori gioco il debitore esecutato, impossibilitato a svolgere qualsiasi attività difensiva<sup>104</sup>, e ciò a meno che egli non si sia già “costituito” nella procedura col ministero di difensore<sup>105</sup>. Salva tale ultima ipotesi, dunque, l’adozione del modello “cartolare”, ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. *h*, si pone già sul piano strutturale in termini di assoluta incompatibilità con la regolarità del contraddittorio, e si presta ad una agevole (nel senso del suo prevedibile accoglimento) opposizione *ex artt.* 617-512 c.p.c. da parte del debitore.

28 – (segue)... e sulle udienze *ex art.* 596 c.p.c. da fissare

(S. Saija)

Per quanto concerne le udienze *ex art.* 596 c.p.c. non ancora fissate, occorre previamente considerare che esse possono concernere sia la distribuzione parziale<sup>106</sup>, che quella finale<sup>107</sup>. Nella individuazione della relativa data di celebrazione (da remoto), occorre tener conto che – ove il giudice dell’esecuzione abbia adottato il decreto declaratorio dell’urgenza, *ex art.* 83, comma 3, cit., come si auspica – il termine di dieci giorni di cui all’art. 596, comma 2, c.p.c., nonché i termini assegnati dal giudice (o dal professionista delegato) per il deposito delle note di precisazione del credito o di altra documentazione occorrente (termini che i creditori sono tenuti a rispettare in adempimento dei doveri di lealtà e probità gravanti sulle parti del processo<sup>108</sup>) non restano soggetti alla sospensione di cui all’art. 83, comma 2, cit., sicché detta data può essere fissata anche entro il 15 aprile

---

<sup>104</sup> Non pare dubbio che non sussista alcun onere, per il debitore esecutato, di dotarsi di difesa tecnica.

<sup>105</sup> A tal fine, è di intuitiva evidenza come occorra valutare caso per caso, sulla base del tenore della procura *ad litem* eventualmente conferita dal debitore.

<sup>106</sup> Pur apparendo necessario percorrere le linee dell’urgenza nella distribuzione, pare comunque opportuno segnalare che la distribuzione parziale si giustifica solo ove le somme da distribuire raggiungano un ammontare apprezzabile, stante anche la complessità degli adempimenti, di regola delegati al professionista, *ex art.* 591-*bis*, comma 3, n. 12), c.p.c. Insomma, non può procedersi in tal senso ove il ricavato dei lotti già venduti ammonti a poche migliaia di euro e i lotti di valore più consistente siano ancora invenduti.

<sup>107</sup> Si tralascia ogni riferimento alla distribuzione “anticipata”, pure prevista dall’art. 596 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, in quanto istituito talmente farraginoso e non conveniente per gli stessi creditori (basti considerare i costi della fideiussione) da non aver riscontrato il minimo favore nella prassi.

<sup>108</sup> Cass. n. 2044/2017.

p.v.<sup>109</sup>. Sempre nell'ipotesi considerata (ossia, della declaratoria dell'urgenza), l'udienza potrebbe comunque fissarsi anche successivamente, e resterebbe soggetta, nella sostanza, alle medesime regole già descritte, non occorrendo comunque computare termini a ritroso.

## 29 – Una ricostruzione “alternativa e subordinata” della distribuzione nell'emergenza (S. Saija)

Quanto precede presuppone, ovviamente, che il giudice dell'esecuzione condivida la ricostruzione da noi proposta, quanto all'urgenza del procedimento, onde evitare che la sua ritardata trattazione arrechi alle parti grave pregiudizio.

Tuttavia, ove il giudice dell'esecuzione – senza farsi carico di considerazioni di più ampia portata e di interesse generale – ritenesse preferibile assegnare (o mantenere) alla categoria “ordinaria” i procedimenti esecutivi nei quali è possibile distribuire il ricavato (e ciò, sia parzialmente, che definitivamente), le conclusioni cui si è prima giunti necessitano di pochi adattamenti.

Premesso, infatti, che in relazione alle udienze *ex art. 596 c.p.c.* già fissate (o fissande) nel periodo 16 aprile-30 giugno 2020, occorre controllare il rispetto dei termini a ritroso, con conseguente necessità di spostare quelle udienze già fissate ove tale condizione (che, si ripete, concerne non solo il termine di dieci giorni tra la comunicazione dell'invito alla consultazione del progetto e l'udienza, ma anche i termini assegnati per il deposito delle note di precisazione del credito) non resti verificata, *ex art. 83, comma 2, cit.*, resta fermo che l'attività di cui all'*art. 596 c.p.c.* non possa che svolgersi (in detto periodo) da remoto, nelle forme già viste, *ex art. 83, comma 7, lett. f, del d.l. n. 18 del 2020.*

Un problema può astrattamente porsi solo per il periodo fino al 15 aprile 2020, seppur esso abbia una portata marginale, tenuto conto della ristrettezza dei tempi in considerazione (e, si ripete, salvo ulteriore allargamento della finestra temporale iniziale di cui all'*art. 83 cit.*): infatti, la generale previsione di cui all'*art. 83, comma 1, cit.*, secondo cui tutte le udienze che ricadono in detta finestra sono rinviate d'ufficio a data

---

<sup>109</sup> L'ipotesi può effettivamente apparire di scuola, ma potrebbe divenire più consistente ove la finestra temporale iniziale (9 marzo-15 aprile) dovesse essere ulteriormente estesa, il che, come detto nel testo, non è purtroppo da escludere.

successiva al 15 aprile, ben può attagliarsi alle ipotesi in cui le udienze per l'approvazione del progetto di distribuzione siano tenute direttamente dal giudice dell'esecuzione.

È però noto che la prassi conosce un altro schema procedurale, che rimette la fase di cui agli artt. 596 ss. c.p.c. al professionista delegato, dinanzi al quale le parti compaiono, procedendo anche alla approvazione del progetto di distribuzione, ove non sorgano contrasti; se invece vi siano contestazioni, gli atti vengono rimessi al giudice dell'esecuzione, che tiene l'udienza vera e propria e adotta le conseguenti statuizioni, ai sensi dell'art. 512 c.p.c.

Non è questa la sede per approfondire se tale *modus procedendi* sia più o meno corretto rispetto alla prima ipotesi (quella della direzione immediata del subprocedimento da parte del giudice dell'esecuzione), anche se è noto che esso è stato recepito nell'ambito della “Linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari”, adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura (e reperibili sul sito <https://bit.ly/2QO91xh>). È però certo che la comparizione delle parti dinanzi al professionista delegato e l'attività in quella sede svolta non può intendersi come eseguita nel corso di una “udienza” in senso tecnico, perché il delegato non può tenere udienza.

E allora – e sempre che, si ripete, il giudice dell'esecuzione non abbia attribuito al procedimento il carattere dell'urgenza – se si ritiene che la disciplina di cui all'art. 83, comma 1, cit., sia applicabile solo se l'udienza *ex art.* 596 c.p.c. sia fissata dinanzi al g.e., ne deriverebbe che l'attività demandata al professionista delegato non sarebbe suscettibile di essere rinviata d'ufficio a data posteriore al 15 aprile, proprio perché essa non consiste nella tenuta e direzione di una “udienza”. La conseguenza ci sembra però paradossale, in quanto, in tale ipotesi, da un lato non può disporsi alcun rinvio d'ufficio, perché non si tratta di “udienza” in senso tecnico, ma di una mera comparizione dinanzi al professionista delegato, e dall'altro i relativi termini restano comunque sospesi ai sensi dell'art. 83, comma 2, cit.: le parti (che pure non sono private della facoltà di compiere l'atto i cui termini sono sospesi, come più volte s'è precisato), potrebbero quindi a buon diritto decidere di rimanere del tutto inerti, senza neppure comparire dinanzi al professionista delegato (il che vale, a ben vedere, non solo per i creditori, ma anche per il debitore). Il che esclude, già in radice e tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 597 c.p.c. sulla valenza della mancata comparizione.

Ragioni di coerenza sistematica impongono, dunque, di ritenere che anche gli incombenti fissati dinanzi al professionista delegato entro il 15 aprile p.v. debbano essere rinviati d'ufficio a data successiva con apposito provvedimento del giudice dell'esecuzione (posto che lo *ius superveniens* non incide direttamente sulla delega<sup>110</sup>), ferma la verifica del rispetto dei termini a ritroso.

### *30 – I mandati di pagamento*

(S. Saija)

Una volta approvato il progetto di distribuzione (parziale o finale che sia), ovvero adottati i provvedimenti da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., occorre procedere sollecitamente alla emissione dei mandati di pagamento, onde concretamente attribuire *unicuique suum*.

Fermo restando che l'attività bancaria è tra quelle ritenute indispensabili e non soggette a sospensione (da ultimo, anche dal DPCM 22 marzo 2020), le modalità operative per l'esazione dei mandati di pagamento ben possono essere adeguate alle peculiarità del momento che si sta attraversando. Così, pare opportuno adottare modalità procedurali atte ad evitare l'accesso del professionista delegato (o dello stesso creditore) in cancelleria, se del caso inviando copia del mandato (ove emesso dal giudice) alla banca a mezzo PEC, ovvero autorizzando lo stesso professionista delegato ad effettuare i pagamenti, secondo quanto previsto dal progetto approvato, mediante bonifico bancario e quindi senza necessità di accedere allo sportello bancario (concordando eventualmente con la banca stessa anche protocolli temporanei in deroga, rispetto ad eventuali limiti quantitativi nelle operazioni da remoto). Ovviamente, tale ultima soluzione non è percorribile ove le somme siano depositate su libretto bancario (o postale), occorrendo procedere meccanicamente alla relativa annotazione, con conseguente necessità di accedere allo sportello. Il che, a ben vedere, costituisce riprova della preferibilità del ricorso al conto corrente di corrispondenza, ai fini della conservazione delle somme ricavate dalla vendita.

---

<sup>110</sup> Cass. n. 24570/2018.

### III. EMERGENZA SANITARIA E PROCEDURE CONCORSUALI

*31 – Gli atti e i provvedimenti: il ricorso per l’apertura di una procedura di crisi o di insolvenza*

(G. Costantino)

L’analisi dell’operatività della disciplina relativa all’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID 19 nell’ambito delle procedure concorsuali implica che si esamini, in primo luogo, la sorte dei ricorsi diretti all’apertura di una procedura di crisi o di insolvenza.

In particolare, si tratta di verificare come incida l’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, sul ricorso per la dichiarazione di fallimento, di cui all’art. 6 l.f., o per l’accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 195 l.f. e delle corrispondenti disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa delle banche e delle assicurazioni, o dell’art. 3 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; dell’istanza per la liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi dell’art. 14-*quater* l. 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 18 dicembre 2012, n. 294); del ricorso per l’accesso al concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 6, l.f.; di quello per la omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182 *bis* l.f.; della proposta di transazione fiscale di cui all’art. 182-*ter*, comma 2, l.f.; della “*proposta di accordo o di piano del consumatore*” di cui all’art. 9 l. 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 18 dicembre 2012, n. 294).

L’art. 92 o.g., di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall’art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, considera “*urgenti*” i procedimenti diretti “*alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti*”, ai quali, quindi, non si applica la sospensione feriale. Non sono, invece, considerati “*urgenti*”, ai sensi dell’art. 36-*bis* l.f., gli altri procedimenti endoconcorsuali<sup>111</sup>.

L’art. 83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ignora anche i procedimenti diretti “*alla*

---

<sup>111</sup> V., in relazione, al concordato preventivo, Cass. 4 febbraio 2009, n. 2706, in *Foro it.*, 2009, I, 2370, in *Fallimento*, 2009, 789, con nota di L. PANZANI, in *Dir. fallim.*, 2010, II, 1, con note di BATTAGLIA e di CALDERAZZI, in *Giur. comm.*, 2011, II, 247, con nota di DE CICCO, in *Banca, borsa ecc.*, 2012, II, 1, con nota di DI MARTINO. Nel senso, tuttavia, che la sospensione feriale non si applica alla verifica dei crediti di lavoro, v. Cass., sez. un., 5 maggio 2017, n. 10944, *Dir. fall.*, 2017, I, 1457, con nota di PARISI.



*dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti”.*

Durante la sospensione feriale, tuttavia, non possono essere compiuti atti e non possono essere emanati provvedimenti nei procedimenti sospesi. Oggetto delle previsioni legislative relative alla emergenza sanitaria, come si è messo in evidenza, sono le “udienze” e il “decorso”, ovvero la “decorrenza” dei termini, ovvero ancora questi ultimi, nonché la “trattazione degli affari giudiziari”. Le “udienze” sono “rinviate” ovvero “differite”; i “termini” sono sospesi e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; la determinazione delle modalità per la “trattazione degli affari giudiziari” è affidata ai capi degli uffici e comprende la gestione dei medesimi e lo svolgimento delle udienze.

A tutte le procedure concorsuali si applicano integralmente i commi 1 e 2 dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

In considerazione della *ratio* di queste disposizioni, che, si ripete, non coincide con quella della l. 7 ottobre 1969, n. 742, né con quella dei provvedimenti emanati in occasione di altre catastrofi naturali, ma è diretta ad impedire il verificarsi di preclusioni o decadenze, non vieta, né rende invalidi gli atti compiuti e i provvedimenti pronunciati durante la sospensione, i ricorsi per l’apertura delle procedure concorsuali, liquidative o volontarie possono essere presentati anche durante la sospensione dei termini di cui all’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ma, ai sensi del comma 1, l’udienza non potrebbe essere fissata prima della fine del periodo di sospensione.

Il deposito del ricorso anche durante l’emergenza sanitaria potrebbe essere determinato dall’esigenza di chiedere “*i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa*”, ai sensi dell’art. 15, comma 8, l.f.; ovvero da quella di paralizzare le iniziative dei singoli creditori, ai sensi dell’art. 51 l.f. o dell’art. 48 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, o degli artt. 83, comma 3, del testo unico bancario (t.u.b.) di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 249, comma 1, del codice delle assicurazioni di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; ovvero ai sensi dell’art. 168, comma 1, l.f.; ovvero ancora di chiedere, ai sensi dell’art. 182 *bis*, comma 6, l.f., o dell’art. 10, comma 2, lett. *c*, l. 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 18 dicembre 2012, n. 294), che sia vietato l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari.

L’urgenza dei ricorsi diretti all’apertura di una procedura di crisi o di insolvenza può

anche essere determinata dall'esigenza di rispettare il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese di cui all'art. 10 l.f., ovvero quelli previsti per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari di cui all'art. 67 l.f., ovvero ancora quelli previsti per l'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di cui agli artt. 2394 *bis* c.c. e 146 l.f., ai sensi dell'art. 2393, comma 4, c.c. Queste circostanze possono essere dedotte in funzione della dichiarazione di urgenza di cui all'ultima parte dell'art. 83, comma 3, lett. *a*, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Tanto nel caso in cui sia dedotta l'urgenza, quanto in quello in cui non lo sia, il provvedimento richiesto può non avere un contenuto meramente ordinatorio di fissazione dell'udienza o del termine per la notificazione alle altre parti. Esso può contenere anche i provvedimenti conservativi di cui all'art. 15, comma 8, l.f.; può fissare il termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.; ai sensi della medesima disposizione, può nominare il commissario giudiziale e disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f.; può precludere l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari, ai sensi dell'art. 182 *bis*, comma 6, l.f., o dell'art. 10, comma 2, lett. *c*, l. 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 18 dicembre 2012, n. 294).

L'istanza per la dichiarazione di urgenza di cui all'ultima parte dell'art. 83, comma 3, lett. *a*, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pertanto, può essere diretta a sottrarre questi e consimili provvedimenti alla sospensione dei termini "*per l'adozione di provvedimenti giudiziari*". Anche in considerazione di ciò, appare opportuno distinguere le diverse ipotesi nelle quali l'emergenza sanitaria in atto può incidere sui ricorsi diretti all'apertura di una procedura di crisi o di insolvenza.

In primo luogo, il ricorso può essere stato depositato prima del 9 marzo 2020, cosicché la sospensione incide soltanto sul termine per la pronuncia del provvedimento, che, come si è appena ricordato, può non avere un contenuto meramente ordinatorio.

In secondo luogo, il ricorso può essere depositato durante il periodo di sospensione dei termini, senza l'istanza per la dichiarazione d'urgenza.

In terzo luogo, il ricorso può essere depositato durante il periodo di sospensione dei termini, con l'istanza per la dichiarazione d'urgenza.

In quarto luogo, occorre considerare il caso in cui, in riferimento ad un ricorso depositato prima della sospensione dei termini, sia stato anche emesso il provvedimento di fissazione

dell'udienza e del termine per la notificazione, cosicché la sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, riguarda soltanto la notificazione.

In quinto luogo, è possibile che, prima della sospensione dei termini, il ricorso sia stato depositato e il provvedimento di fissazione dell'udienza sia stato emesso; in riferimento a questa ipotesi, occorre ancora distinguere il caso in cui l'udienza sia stata fissata nel periodo di sospensione, quello in cui sia stata fissata per una data ad esso successiva ma insufficiente a garantire il diritto di difesa delle altre parti e quello in cui l'udienza sia stata fissata per una data successiva alla fine del periodo di sospensione ma congrua.

L'ultima ipotesi non sembra porre alcuna questione. La penultima rientra nella previsione dell'ultima parte dell'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18: l'udienza successiva alla fine del periodo di sospensione dovrà essere rinviata per consentire alle altre parti di godere dei termini a difesa. Nel terzultimo caso, l'udienza è rinviata *ope legis* ed è necessario fissarne un'altra anche per la conferma, modifica e revoca degli eventuali provvedimenti non meramente ordinatori emessi con il decreto pronunciato *inaudita altera parte*.

Nel quarto caso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto è automaticamente differito alla fine del periodo di sospensione. Per quanto riguarda l'udienza, valgono le precedenti considerazioni: se fissata durante la sospensione, è rinviata *ope legis*; se la ritardata notificazione non consente il regolare decorso dei termini a difesa, dovrà essere rinviata d'ufficio o su istanza di parte.

Se, nel terzo caso, l'istanza per la dichiarazione d'urgenza è accolta, il procedimento è sottratto alla disciplina relativa all'emergenza sanitaria.

Nella prima e nella seconda ipotesi, il tribunale può comunque provvedere alla fissazione dell'udienza ed eventualmente emettere anche i provvedimenti non meramente ordinatori che siano stati chiesti o che si manifestino comunque necessari; ma può anche avvalersi della sospensione dei termini "*per l'adozione di provvedimenti giudiziari*". In questo secondo caso, la parte interessata può presentare un'istanza per la dichiarazione d'urgenza.

Non può escludersi che, nella pratica applicazione, si presentino altre ipotesi che la fantasia dell'interprete non riesce ad individuare.

Queste, tuttavia, presuppongono che non sia indiscriminatamente disposto il rifiuto della accettazione di qualsiasi atto o provvedimento durante il periodo di sospensione. In

riferimento ai ricorsi diretti all'apertura di una procedura di crisi o di insolvenza e, in particolare, a quelli con i quali siano chiesti anche provvedimenti immediati non meramente ordinatori, ma non solo, le "misure" di assoluta chiusura si manifestano, pertanto, lesive del fondamentale diritto alla tutela giudiziale e, probabilmente, fonte di responsabilità disciplinare e civile.

32 – *Segue: gli altri ricorsi*

(G. Costantino)

Lo schema delineato e le questioni considerate in riferimento ai ricorsi diretti all'apertura di una procedura di crisi o di insolvenza si prestano ad essere ripetuti in riferimento alle diverse fattispecie di procedimenti endofallimentari introdotti con ricorso, al deposito del quale segue un provvedimento di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio, la notificazione del ricorso e del decreto e, quindi, l'udienza o la camera di consiglio.

Basti pensare al reclamo di cui agli artt. 18, 22, 162, comma 3, 183, comma 2, 195 l.f. contro la sentenza che dichiara o che nega il fallimento o lo stato di insolvenza, e contro quella che lo estende, ai sensi dell'art. 147, commi 7 e 8, l.f.; ai reclami endoprocedimentali di cui agli artt. 26, 36, 37, 64, comma 2, 102, comma 3, 110, comma 3, 119, comma 3, 153, comma 2, 164 l.f.; al reclamo contro il decreto di omologazione del concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 131 l.f.; a quello contro il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 183 l.f.; al reclamo contro il provvedimento di esdebitazione *ex art.* 143, comma 2, l.f., nonché al procedimento per la definizione delle controversie sull'accertamento del passivo di cui all'art. 99 l.f.

In ciascuna di queste fattispecie, si può immaginare che il ricorso sia stato proposto prima del periodo di sospensione, che sia stato anche emesso il decreto di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio, ma che essi non siano stati notificati; oppure che al ricorso proposto prima o durante il periodo di sospensione non abbia fatto seguito la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio; che, dopo la notificazione del ricorso e del decreto, l'udienza o la camera di consiglio siano state fissate durante il periodo di sospensione ovvero dopo la fine di questo, ma in un termine

insufficiente a consentire la difesa dei controricorrenti.

Il termine per la notifica del ricorso non è espressamente qualificato perentorio, cosicché, per la sua inosservanza, non può essere comminata alcuna decadenza. Si tratta di un meccanismo comune a tutte le ipotesi di processi che cominciano con ricorso da depositare. La questione è stata oggetto del *Dialogos* del 22 maggio 2013<sup>112</sup>, ma è stata risolta dal più autorevole collegio della Corte, con specifico riferimento al processo di equa riparazione<sup>113</sup>. Nonostante i limiti del precedente, sembra corretto ritenere che, se il termine non è espressamente qualificato perentorio, la sua inosservanza è priva di conseguenze. È necessario che la parte resistente goda dei termini di comparizione e, quindi, che ricorso e decreto siano notificati in tempo affinché possa goderne, ma non sembra possa essere fonte di problemi se essi sono notificati oltre il termine decorrente dalla comunicazione del decreto<sup>114</sup>.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il termine per la notificazione è comunque sospeso e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Non è esclusa, tuttavia, la possibilità della sua osservanza.

Anche il decreto di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio può essere emesso durante la sospensione. Nello stesso lasso di tempo, qualora il giudice si sia avvalso della sospensione “*per l'adozione di provvedimenti giudiziari*” e non abbia provveduto, la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio può essere chiesta dalle parti. Le udienze fissate nel periodo di sospensione e rinviate *ex lege* devono essere nuovamente fissate. Le camere di consiglio possono comunque svolgersi, ma possono essere rinviate *ope judicis* e devono essere nuovamente fissate.

### 33 – *Segue. La verifica dello stato passivo: l'avviso ai creditori*

(G. Costantino)

Per quanto riguarda l'accertamento del passivo nelle procedure concorsuali, non sembra

---

<sup>112</sup> <https://bit.ly/2ob9z5z>.

<sup>113</sup> Cass., sez. un., 12 marzo 2014, n. 5700, *Foro it.*, 2014, I, 1798, con nota di A. D. De SANTIS, *Giur. it.*, 2014, 2453, con nota di L. DI COLA, *Giusto processo civ.*, 2014, 471, con nota di TRISORIO LIUZZI.

<sup>114</sup> Anche per una completa rassegna delle ipotesi nelle quali è previsto un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, v. A. D. De SANTIS, *Sull'inosservanza del termine per la notifica del decreto di fissazione d'udienza (o della camera di consiglio) nei procedimenti che iniziano con il deposito del ricorso*, in nota a Cass., sez. un., 12 marzo 2014, n. 5700, cit.

vi siano ostacoli all'invio dell'avviso ai creditori.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, l.f., il curatore provvede, “*sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte*”, “senza indugio”. Nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 207, comma 1, l.f., il commissario “*entro un mese*”, “*comunica a ciascun creditore [...] le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa o dell'ente secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa o dell'ente*”; il medesimo termine e le medesime fonti di informazione sono indicate dall'art. 86, comma 1, del testo unico bancario (t.u.b.) di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nella liquidazione coatta amministrativa delle banche; in quella delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 252, comma 1, del codice delle assicurazioni di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine è di sessanta giorni; ma, ai sensi dell'art. 253, comma 1, “*i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro*” devono essere avvisati “*senza indugio*”.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, Reg. UE 2015/848, “*non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice informa senza ritardo i creditori stranieri conosciuti*”<sup>115</sup>.

I termini di volta in volta indicati non sono qualificati come perentori; le espressioni “*senza indugio*”, “*non appena*”, “*senza ritardo*”, in pratica, si equivalgono.

L'avviso è tradizionalmente considerato una mera *provocatio ad agendum*, perché la domanda di insinuazione può essere proposta anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso. L'omissione o, comunque, la mancata ricezione di quest'ultimo è ritenuta “*causa non imputabile*” di inosservanza del termine per la presentazione della domanda di insinuazione ai sensi dell'art. 101, comma 3, l.f., e, quindi, è considerata ammissibile la domanda tardiva<sup>116</sup>.

---

<sup>115</sup> In base al comma 3 dello stesso articolo, l'avviso è comunicato “*mediante il modulo uniforme di nota elaborato a norma dell'articolo 88*”. Il modulo e le istruzioni per la compilazione sono stati, quindi, indicati nell'allegato I del Reg. UE 2017/1105. Nel considerando 64 del Regolamento si rileva che “*è essenziale che i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale nell'Unione siano informati dell'apertura di una procedura d'insolvenza relativa ai beni del loro debitore. Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori, è opportuno che nei casi in cui il presente regolamento disponga l'obbligo di informare i creditori non si applichi il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio*”. L'avviso, quindi, può essere inviato in forme diverse da quelle stabilite per la notificazione e per la comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale dal Reg. CE n. 1393/2007.

<sup>116</sup> In questo senso v. Cass. 19 marzo 2012, n. 4310; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21316; Cass. 13 novembre 2015, n. 23302. V. anche *infra*.

La lettera delle disposizioni potrebbe indurre a ritenere che, in mancanza della indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o nel caso di malfunzionamento di quest'ultimo, le comunicazioni ai creditori debbano essere compiute su supporto cartaceo e così depositate in cancelleria. La stampa ed il deposito cartaceo sarebbero necessari ogni qual volta non siano state acquisite tutte le ricevute della avvenuta consegna dell'avviso.

In questa prospettiva, anche le disposizioni sull'avviso ai creditori nelle procedure concorsuali dovrebbero essere coordinate con la disciplina sulla emergenza sanitaria.

Una ragionevole interpretazione, tuttavia, orienta nel ritenere che l'espressione "*deposito in cancelleria*", utilizzata vuoi nell'art. 31 *bis*, comma 2, l.f., possa essere intesa nel senso che il deposito debba avvenire nel sito internet della procedura, senza alcun "contatto sociale" che la normativa emergenziale tende ad evitare o, comunque, a limitare.

L'udienza per l'esame dello stato passivo, se stata è fissata nel periodo compreso dal 9 marzo al 15 aprile 2020, è rinviata *ope legis* e ne dovrà essere fissata un'altra in un termine congruo per la presentazione delle domande di insinuazione; se è stata fissata per una data successiva al 16 aprile 2020, ma in un termine insufficiente alla valutazione delle domande di insinuazione, dovrà essere rinviata. Nel periodo compreso dal 16 aprile al 30 giugno 2020, l'udienza per l'esame dello stato passivo dovrà necessariamente svolgersi in forma telematica, come previsto dall'art. 95, comma 3, l.f.

#### 34 – Le attività "da remoto"

(G. Costantino)

Le questioni più delicate in questa fase di emergenza riguardano lo svolgimento delle attività "da remoto".

Come si è rilevato, le cancellerie debbono rimanere aperte almeno per le attività relative alle cause ed ai procedimenti sottratti alla applicazione della normativa emergenziale. Si è dubitato della possibilità di rifiutare il deposito di ogni atto o di ogni provvedimento, ma si è dato atto della adozione di provvedimenti organizzativi in questo senso in alcuni uffici giudiziari.

Se si prescinde da questi ultimi, il deposito degli atti e dei provvedimenti, tanto in forma

cartacea, quanto in forma telematica, appare possibile, al pari delle comunicazioni e delle notificazioni.

In questa prospettiva, sembra anche ragionevole ritenere che l'emergenza sanitaria non sia di ostacolo alle comunicazioni tra gli organi delle procedure concorsuali: giudice delegato, curatore o commissario giudiziale e comitato dei creditori possono comunicare mediante posta elettronica certificata o mediante video conferenze e la documentazione della procedura è disponibile nel fascicolo telematico di cui all'art. 90 l.f.

Meritano attenzione le questioni relative alla gestione delle udienze e delle camere di consiglio.

In relazione a queste, è opportuno distinguere le camere di consiglio per la deliberazione dei provvedimenti, alle quali, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., "*possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione*" e le "*udienze in camera di consiglio*". Queste ultime sono un fenomeno diffuso nell'ambito delle procedure concorsuali, e non solo. Alle "*camere di consiglio*", alle quali è prevista la partecipazione delle parti, la trattazione e la discussione della causa, appare ragionevole applicare i medesimi criteri previsti per le udienze.

Alle prime possono essere assimilate le camere di consiglio non partecipate innanzi alla Corte di cassazione.

Con il provvedimento del 23 marzo 2020<sup>117</sup>, il Primo Presidente ha stabilito che "*è consentito l'utilizzo degli strumenti di collegamento sicuro da remoto già resi disponibili dall'amministrazione*"; che "*il Presidente del collegio o un consigliere da lui delegato dovrà assicurare la sua presenza nella camera di consiglio in Corte, redigere il ruolo informatico mediante il sistema informativo SIC e consegnarlo, una volta sottoscritto, alla cancelleria perché sia accluso al verbale delle predette udienze nel quale si darà atto della presenza dei magistrati collegati da remoto e della disponibilità degli atti attraverso la stessa piattaforma*". Il provvedimento è stato, quindi, attuato con successo innanzi alla Settima sezione penale<sup>118</sup>.

Le camere di consiglio per le quali non sia prevista la partecipazione delle parti, dunque, possono svolgersi anche in questo periodo di emergenza.

In relazione alle udienze e, quindi, alle "*camere di consiglio*" nelle quali sia prevista la

---

<sup>117</sup> V., nel sito della Corte: <https://bit.ly/2QLOPwc>.

<sup>118</sup> V. il comunicato stampa: <https://bit.ly/2QJ1BLF>.



partecipazione delle parti, l'art. 83, comma 3, ha attribuito ai capi degli uffici, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, il potere di dettare misure organizzative e, in particolare, ai sensi della lettera (d), quello di adottare *“linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”* e, ai sensi della lettera (f), di prevedere lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Ai sensi della medesima lettera (f), *“lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*. Le udienze civili, comprese quelle *“in camera di consiglio”* previste nell’ambito delle procedure concorsuali, dunque, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, secondo modalità idonee a garantire il contraddittorio. A tal fine le parti, compreso il pubblico ministero, devono essere informate dell’ora e delle modalità del collegamento; il giudice deve accertare l’identità delle parti e *“della loro libera volontà”*; come, in generale, dispone l’art. 126 c.p.c. delle attività compiute occorre dare atto nel verbale.

In attuazione di queste previsioni legislative, l’art. 2 del provvedimento della Direzione Generale dei Servizi Automatizzati (DGSIA) del 20 marzo 2020, ha stabilito che *“le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams”*.

Senonché, nell’ambito delle procedure concorsuali, l’utilizzazione degli strumenti informatici e lo svolgimento delle udienze in forma telematica sono già previsti, in generale, dalla disciplina vigente: l’art. 95, comma 3, l.f. dispone che *“all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda”* e, *“in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo,*

*il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi*". L'art. 163, comma 2-bis, a sua volta, stabilisce che il tribunale *"in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi"*; in tal caso, ai sensi dell'art. 175, comma 2, l.f., *"la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza"*.

L'esercizio della facoltà prevista in alcune ipotesi specifiche è diventato, in base alla normativa emessa in relazione alla emergenza sanitaria in atto, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, un dovere generalizzato. Non soltanto l'udienza per la formazione dello stato passivo e quelle per la discussione della proposta di concordato preventivo, ai sensi delle norme appena richiamate, ma tutte le udienze *"in camera di consiglio"* nell'ambito delle procedure concorsuali non solo possono, ma devono svolgersi in forma telematica mediante collegamenti da remoto.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, l'utilizzazione degli strumenti telematici può giovare delle esperienze già maturate, cosicché il rinvio delle adunanze camerali pur disposto in base ad una forzatura della lettera dell'art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, si presta ad essere inteso in funzione della diffusione di una prassi già in atto e, comunque, già prevista dalla legge.

Si tratta, in ogni caso, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di azione e di difesa ovvero l'effettivo contraddittorio tra le parti.

In riferimento a questo aspetto, l'Organo di autogoverno della magistratura ha paventato il rischio della applicazione incongrua *"degli strumenti di cui all'art. 181 o 309 c.p.c."*. La VI Commissione del C.S.M. ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una corretta informazione delle parti e dei difensori per la partecipazione alla udienza da remoto<sup>119</sup>. Si è rilevata l'opportunità *"che sia il giudice ad "invitare" gli avvocati mediante l'applicativo in uso (Teams o Skype for business), ma in tal caso, ove non vi sia un*

---

<sup>119</sup> V. il parere del 26 marzo 2020: <https://bit.ly/3dzrHee>.

*messaggio di conferma, l'omessa partecipazione del difensore non potrà equivalere ad una sua assenza ingiustificata"; e quella di "testare preventivamente, almeno per le prime udienze, che le parti siano in grado effettivamente di accedere".*

Per altro verso, il diffuso dibattito tra gli operatori si è orientato sulla accessibilità alle informazioni nella istruttoria prefallimentare, con particolare riferimento alla posizione del debitore, che la legge impone sia *"sentito"*.

Senonché la data e l'ora delle udienze, comprese quelle *"in camera di consiglio"* sono indicate nel fascicolo telematico e devono essere comunicate alle parti, cosicché la prova dell'informazione di queste ultime risulta dalle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata. Per *"testare"* l'accessibilità alle piattaforme per i collegamenti da remoto, potrebbe essere sufficiente l'inserimento nel provvedimento di fissazione della data e dell'ora dell'udienza il collegamento al programma, con i relativi codici di accesso.

In questo periodo di emergenza sanitaria, nel quale le famiglie e gli amici sono divisi e anche le attività di insegnamento si svolgono in forma telematica, si va diffondendo la dimestichezza all'uso dei collegamenti da remoto: se anche gli studenti delle scuole elementari seguono le lezioni delle maestre, non dovrebbero esserci gravi difficoltà per la partecipazione delle parti e dei difensori alle udienze e alle adunanze camerali.

Per quanto riguarda le informazioni per i soggetti coinvolti nella istruttoria prefallimentare, appare necessario che esse siano accessibili a tutte le parti, compresi il pubblico ministero e il debitore, e, quindi, che tutta la documentazione sia inserita nel fascicolo telematico e sia garantito l'accesso a quest'ultimo, anche mediante specifici provvedimenti di autorizzazione del tribunale, contestuali o successivi al decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, ma comunque idonei a consentire una completa informazione.

Si tratta di questioni che prescindono dalla applicazione degli strumenti telematici e che, comunque, non sono nuove: le conseguenze dello svolgimento di un'udienza, anche «in camera di consiglio», della quale le parti non siano state debitamente informate, ovvero l'insufficienza delle informazioni relative alla documentazione acquisita al processo sono temi noti alla quotidiana esperienza applicativa.

Una ragionevole applicazione della normativa dettata per l'emergenza sanitaria potrebbe, in conclusione, consentire di acquisire esperienze e soluzioni spendibili anche dopo il superamento di questo difficile momento e far sì che le energie ed il tempo impiegati per

la sua interpretazione non “*vadano perduti nel tempo come lacrime nella pioggia*”<sup>120</sup>.

#### IV. SCHEDA DI SINTESI

Tentiamo, a conclusione di questa analisi, di fare una sintesi delle conclusioni cui siamo approdati.

##### PRINCÌPI GENERALI

- Le udienze e le adunanze camerale fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate; le prime *ope legis*, le seconde in base ai provvedimenti in questo senso dei capi degli uffici;
- la fissazione delle nuove date delle udienze e delle adunanze può essere disposta d’ufficio o su istanza di parte;
- per le udienze già fissate dopo il periodo di sospensione in relazione alle quali operano termini a ritroso, è necessaria la fissazione di una nuova data in un termine congruo per lo svolgimento delle attività di volta in volta previste dopo la fine del periodo di sospensione;
- nello stesso periodo, la scadenza di tutti i termini “procedurali” è differita alla fine del periodo di sospensione, ma ciò non esclude che la parte onerata dell’osservanza del termine compia comunque l’atto o che il giudice emani il provvedimento;
- l’elenco delle eccezioni di cui all’art. 83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, appare privo di coerenza e di base razionale;
- la parte interessata può comunque compiere l’atto, anche quello introduttivo del procedimento, e chiedere la dichiarazione d’urgenza; questa implica la presentazione di una istanza, ovvero del deposito in forma cartacea o telematica di essa, alla quale deve essere allegato l’atto che si ritiene urgente, e la pronuncia, in calce a quest’ultimo, di un provvedimento del capo dell’ufficio.

##### PROCESSO ESECUTIVO

##### Atti prodromici

---

<sup>120</sup> <https://bit.ly/39rHd8J>

- Il decorso del termine di novanta giorni – entro il quale deve essere iniziata l’esecuzione forzata, a pena di inefficacia dell’atto di precetto – prescritto dall’art. 481 c.p.c. è sospeso (o differito) nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020;
- la sospensione o il differimento del predetto termine acceleratorio non impedisce al creditore di iniziare l’esecuzione forzata nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020;
- il d.l. n. 18 del 2020 non osta alla presentazione dell’istanza *ex art.* 482 c.p.c. e alla sua trattazione da parte del presidente del tribunale o del giudice da questo delegato;
- il decorso del termine minimo di dieci giorni, che deve intercorrere tra la notificazione agli eredi del debitore del titolo esecutivo e la notifica del precetto (*ex artt.* 477, comma 1, c.p.c.), non è sospeso (né differito) dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020;
- ai fini del computo del termine minimo di centoventi giorni, che deve intercorrere tra la notificazione alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici e ad Agenzia delle entrate – Riscossione del titolo esecutivo e la notifica del precetto (*ex art.* 14 d.l. n. 669 del 1996), non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (art. 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020).

### **Espropriazione forzata**

- L’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non impedisce (né sospende o differisce) il diritto del creditore di avanzare la richiesta di pignoramento (mobiliare, di autoveicoli, presso terzi o immobiliare);
- l’art. 83, commi 5, 6, 7, lett. *a*, *b* e *c*, impongono al dirigente dell’ufficio giudiziario l’adozione di specifiche misure organizzative per l’accesso all’Ufficio N.E.P. (di cui non può essere disposta la chiusura al pubblico), limitandone l’orario di apertura e/o con apposita regolamentazione dell’accesso, previa prenotazione;
- l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non consente di sospendere o differire l’esecuzione del pignoramento (mobiliare, di autoveicoli, presso terzi o immobiliare);
- per l’esecuzione “in sicurezza” del pignoramento mobiliare l’ufficiale giudiziario deve avvalersi dei poteri dell’art. 513 c.p.c. e, in particolare, delle facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica e di allontanare persone quando la loro presenza costituisca “disturbo” all’attività e, cioè, impedisca di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- la trascrizione dell’atto di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante l’invio di p.e.c. all’Ufficio del P.R.A.

#### **Esecuzione forzata per consegna**

- L’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non consente di sospendere o differire l’esecuzione per consegna di cose mobili;
- per l’esecuzione “in sicurezza” l’ufficiale giudiziario deve avvalersi dei poteri dell’art. 513 c.p.c. (richiamato dall’art. 606 c.p.c.) e, in particolare, delle facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica e di allontanare persone quando la loro presenza costituisca “disturbo” all’attività e, cioè, impedisca di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

#### **Esecuzione forzata per rilascio**

- L’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020 dispone la sospensione dell’esecuzione per rilascio di immobili fino al 30 giugno 2020;
- il d.l. n. 18 del 2020 non impedisce (né differisce) la notifica del preavviso di rilascio contenente, quale momento indicato per le operazioni dell’ufficiale giudiziario, una data successiva al 10 luglio 2020;
- alla cessazione del periodo di sospensione non può essere richiesta la notifica di un ulteriore preavviso *ex art. 608 c.p.c.*;
- il d.l. n. 18 del 2020 non dispone la sospensione dell’attuazione, da parte del custode, dell’ordine di liberazione o del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 560 c.p.c.

#### **Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare**

- L’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non consente di sospendere o differire il deposito del ricorso previsto dall’art. 612 c.p.c.;
- l’art. 83, commi 1, 2 e 7, lett. g, del d.l. n. 18 del 2020 impone al giudice dell’esecuzione di fissare l’udienza per sentire l’esecutato a data successiva al 15 aprile 2020 (o, in caso di rinvio disposto dal capo dell’ufficio, al 30 giugno 2020), concedendo altresì al debitore un adeguato termine a difesa;
- nelle procedure già pendenti, l’art. 83, commi 1 e 2 e 7, lett. g, del d.l. n. 18 del 2020 impongono al giudice dell’esecuzione di rinviare l’udienza per sentire l’esecutato a data successiva al 15 aprile 2020 (o, in caso di rinvio disposto dal capo dell’ufficio, al 30 giugno 2020), concedendo altresì al debitore un adeguato termine a difesa;

- nelle procedure già pendenti nelle quali siano già state determinate le modalità dell'esecuzione, l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non consente di sospendere o differire le attività volte al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

### **Rifiuto dell'ufficiale giudiziario**

- Nelle esecuzioni in forma specifica già iniziate, con ricorso *ex artt.* 610 o 613 c.p.c. il giudice dell'esecuzione può essere investito della risoluzione delle difficoltà manifestate dall'ufficiale giudiziario riguardo alla possibilità di compiere atti esecutivi nella vigenza delle norme del d.l. n. 18 del 2020;
- avverso il rifiuto (necessariamente scritto e motivato) dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento o dell'espletamento di altri atti dell'esecuzione il creditore può proporre ricorso al giudice dal quale l'ausiliario dipende ai sensi dell'art. 60 c.p.c.

### **Atti esecutivi nell'espropriazione forzata**

- L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 dispone la sospensione del decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo del pignoramento, per la presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione e per il deposito della documentazione *ex art.* 567 c.p.c. nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, ma non impedisce il compimento di detti atti in tale periodo;
- ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, qualora la ritardata trattazione del processo esecutivo possa produrre grave pregiudizio alle parti, il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'urgenza della procedura pendente.

### **Espropriazione immobiliare**

- In linea di massima, gli ausiliari del giudice dell'esecuzione – l'esperto stimatore, il custode giudiziario, il professionista delegato, il gestore dei siti internet e il gestore della piattaforma per le vendite telematiche – possono svolgere tutti i loro compiti, fatta salva l'osservanza delle misure di contenimento e, in particolare, del “distanziamento sociale”;
- l'esperto stimatore che abbia già compiuto i necessari sopralluoghi all'immobile può senz'altro depositare telematicamente la perizia di stima; i termini accordati alle parti per la formulazione di osservazioni alla bozza di relazione peritale, ai sensi dell'art. 173-bis, comma 3, disp. att. c.p.c. sono invece sospesi e riprendono a decorrere dopo il 15 aprile 2020;

- l'accesso all'immobile da parte del perito stimatore o del custode non è precluso dalla normativa d'emergenza, né dalle misure di contenimento adottate con DPCM; anzi, in alcune circostanze di urgenza, è doveroso; la sospensione degli accessi, dunque, dipende solo da ragioni di opportunità;
- il custode non può, però, accompagnare presso l'immobile i potenziali offerenti, poiché per questi ultimi non è ravvisabile una situazione che giustifichi lo spostamento dalle loro abitazioni, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. *a*, DPCM 8 marzo 2020, e dell'art. 1, comma 1, DPCM 9 marzo 2020;
- è opportuno che il custode riferisca al professionista delegato, prima che abbiano luogo le operazioni di vendita, se ha ricevuto richieste anche informali di accesso all'immobile che non ha potuto soddisfare a causa delle misure di contenimento vigenti;
- nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 non maturano i termini per il compimento di attività o il deposito di atti posti a carico degli ausiliari del giudice dell'esecuzione, sicché l'eventuale ritardo non determina una situazione peggiore;
- l'ordinanza che dispone la vendita e nomina il professionista delegato, ai sensi degli art. 569 e 591-*bis* c.p.c. che sia stata assunta in riserva prima del rinvio d'ufficio delle udienze (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) può essere depositata anche dopo l'inizio della sospensione straordinaria;
- l'udienza *ex* art. 569 cod. proc. civ. fissata nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 deve essere rinviata a data successiva; successivamente si potrà tenere anche in modalità telematica, purché in tal caso si consenta anche all'esecutato l'accesso da remoto con un applicativo gratuito;
- nel caso di un esperimento di vendita andato deserto, il professionista delegato può fissare nuove vendite senza che a ciò sia di ostacolo la sospensione disposta dall'art. 83, comma 2 del d.l. n. 18 del 2020;
- anche nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 e, a maggior ragione, nel successivo "periodo cuscinetto" (fino al 30 giugno) gli esperimenti di vendita già fissati possono regolarmente svolgersi, purché siano in modalità telematica pura (sincrona o asincrona); nel caso siano stati fissati in modalità telematica "mista",



possono essere convertiti in vendita telematica “pura” anche con un provvedimento generale del giudice dell’esecuzione, *una tantum* per tutto il ruolo;

- non conviene disporre il rinvio indiscriminato di tutti gli esperimenti di vendita, in quanto potrebbero risultare egualmente fruttuosi, i creditori potrebbero presentare domanda di assegnazione o potrebbe disporsi un ribasso comunque necessario per adeguare il prezzo base alle effettive domande del mercato;
- l’eventuale effetto negativo della situazione di crisi sanitaria e della vigenza delle misure di contenimento sulla fruttuosità della vendita deve essere verificato in concreto, anche sulla base della segnalazione, da parte del custode, della presenza di interessati che non hanno avuto modo di accedere all’immobile; in tal caso, la singola situazione specifica potrà essere gestita escludendo le c.d. “offerte minime” ai sensi dell’art. 572, comma 2, c.p.c. o sospendendo del tutto la vendita ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.c.; in ogni caso è opportuno che il provvedimento venga adottato dopo che si è concluso l’esperimento di vendita e all’esito dello stesso;
- se l’esperimento di vendita espletato durante la crisi sanitaria è andato deserto il prezzo di base d’asta ribasso restare invariato o essere ribassato in misura inferiore ad un quarto, come espressamente consentito dall’art. 591, comma 2, c.p.c.;
- durante la sospensione straordinaria (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) e, a maggior ragione, nel “periodo cuscinetto” (fino al 30 giugno) è certamente possibile procedere alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche (PVP), nonché sul sito internet indicato nell’ordinanza di delega o di vendita;
- è opportuno che il termine per effettuare gli adempimenti pubblicitari venga innalzato, sia per dare maggiore visibilità dell’avviso di vendita (nel tentativo di compensare, almeno in parte, la prevedibile depressione del mercato immobiliare a causa della crisi economica che inevitabilmente consegnerà a quella sanitaria), sia per assicurare un flusso continuo di lavoro per il gestore del sito internet, onde consentirgli di non smantellare la struttura aziendale che spesso opera in simbiosi con la cancelleria del giudice dell’esecuzione;
- la sospensione dei termini procedurali stabilita dal secondo comma dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) non riguarda la presentazione dell’offerta d’acquisto;

- la sospensione dei termini processuali stabilita dal secondo comma dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) non riguarda il versamento del saldo prezzo, ma l'aggiudicatario potrà chiedere la remissione in termini dimostrando che il ritardato versamento del saldo prezzo sia dipeso dall'osservanza delle misure di contenimento stabilite dal d.l. n. 6 del 2020 ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, dello stesso d.l.

### **Conversione del pignoramento**

- Il rinvio (*ex art. 83, commi 1 e 7, lett. g, del d.l. n. 18 del 2020*) dell'udienza fissata per disporre la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. impedisce che possa determinarsi la preclusione all'istanza di conversione del pignoramento, a meno che il giudice dell'esecuzione dichiari l'urgenza del processo esecutivo ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020;
- per la trattazione delle istanze di conversione già presentate, occorre fissare (o rinviare) l'udienza a data successiva al 15 aprile 2020 (o, in caso di rinvio disposto dal capo dell'ufficio, al 30 giugno 2020), a meno che il giudice dell'esecuzione dichiari l'urgenza del processo esecutivo ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020;
- nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 il termine concesso all'esecutato per eseguire il pagamento delle rate indicate nell'ordinanza *ex art. 495, comma 4, c.p.c.* (precedente o emessa, con scioglimento di riserva, nel corso di detto periodo) può considerarsi – secondo un'interpretazione – sospeso *ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020* oppure – secondo altra interpretazione – non sospeso (trattandosi di attività materiale e non di atto della procedura)
- in ogni caso, in considerazione di oggettive e documentate difficoltà, il giudice dell'esecuzione può rimettere in termini l'esecutato per l'esecuzione dei pagamenti.

### **Distribuzione del ricavato**

- La fase della distribuzione del ricavato, nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, è intrinsecamente urgente, sicché non resta soggetta al regime straordinario di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, occorrendo comunque che il giudice dell'esecuzione dichiari l'urgenza stessa (d'ufficio, o su istanza di parte) con provvedimento non impugnabile;

- conseguentemente, le udienze *ex art. 596 c.p.c.* già fissate in detto periodo non vanno rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, ma vanno anzi celebrate ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. f, d.l. n. 18 del 2020, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati dal decreto del Direttore generale S.I.A. del 10 marzo 2020 (e quindi, mediante utilizzo dei programmi “*Skype for business*” o “*Teams*”, a discrezione del giudice), e assicurando la regolarità del contraddittorio;
- non è percorribile, al riguardo, l’ipotesi della udienza “cartolare” di cui all’art. 83, comma 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020 (mediante scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva adozione del provvedimento da parte del giudice, fuori udienza), in quanto strutturalmente (e generalmente) non idonea a garantire la regolarità del contraddittorio;
- per le udienze *ex art. 596 c.p.c.* non ancora fissate – e sempre nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia adottato il decreto declaratorio dell’urgenza, *ex art. 83, comma 3, cit.* - la relativa data di celebrazione da remoto può essere individuata a condizione di rispettare il termine di dieci giorni di cui all’art. 596, comma 2, c.p.c., nonché gli ulteriori termini assegnati dal giudice (o dal professionista delegato) per il deposito delle note di precisazione del credito o di altra documentazione occorrente, termini tutti non soggetti alla sospensione di cui all’art. 83, comma 2, *cit.*;
- in subordine, ove il giudice dell’esecuzione non ritenga urgenti i procedimenti esecutivi nei quali è possibile distribuire il ricavato, tutte le udienze *ex art. 596 c.p.c.* fissate fino al 15 aprile 2020 (siano esse fissate dinanzi al g.e., ovvero dinanzi al professionista delegato) devono essere rinviate d’ufficio, con provvedimento del g.e., a data successiva allo stesso 15 aprile 2020;
- ove esse siano state già fissate nel periodo 16 aprile-30 giugno 2020 (ovvero, si intenda fissarle in tale periodo), occorre controllare il rispetto dei termini a ritroso, fermo restando che l’attività di cui all’art. 596 c.p.c., in detto periodo, deve necessariamente svolgersi da remoto, *ex art. 83, comma 7, lett. f, del d.l. n. 18 del 2020*;
- occorre adeguare le modalità operative per l’esazione dei mandati di pagamento alla necessità di evitare assembramenti o contatti interpersonali non necessari, evitando comunque l’accesso del professionista delegato (o dello stesso creditore) in cancelleria.

## PROCEDURE CONCORSUALI

### **Il ricorso per l'apertura di una procedura di crisi o di insolvenza**

- Se il ricorso per l'apertura di una procedura concorsuale liquidativa o volontaria è stato depositato prima del 9 marzo 2020, la sospensione incide soltanto sul termine per la pronuncia del provvedimento di fissazione dell'udienza, che può anche non avere un contenuto meramente ordinatorio;
- ugualmente, se il ricorso è stato depositato durante il periodo di sospensione dei termini, senza l'istanza per la dichiarazione d'urgenza, il tribunale può comunque provvedere alla fissazione dell'udienza ed eventualmente emettere anche i provvedimenti non meramente ordinatori che siano stati chiesti o che si manifestino comunque necessari; ma può anche avvalersi della sospensione dei termini “per l'adozione di provvedimenti giudiziari”, nel qual caso, la parte interessata può presentare una separata istanza per la dichiarazione d'urgenza;
- il ricorso può essere depositato durante il periodo di sospensione dei termini, con l'istanza per la dichiarazione d'urgenza, sulla quale il tribunale dovrà provvedere: potrà negare l'urgenza oppure fissare l'udienza ed emettere anche i provvedimenti non meramente ordinatori che siano stati chiesti o che si manifestino necessari;
- se il ricorso è stato depositato prima della sospensione dei termini ed è stato anche emesso il provvedimento di fissazione dell'udienza e del termine per la notificazione, la sospensione dei termini riguarda soltanto la notificazione, che potrà essere eseguita in un termine idoneo a consentire alle altre parti di godere dei termini a difesa.

### **L'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice delegato o al collegio**

- Se l'udienza è stata fissata nel periodo di sospensione dei termini, è rinviata *ope legis* ed è necessario fissarne un'altra anche per la conferma, modifica e revoca degli eventuali provvedimenti non meramente ordinatori emessi con il decreto pronunciato *inaudita altera parte*;
- se l'udienza è stata fissata per una data successiva alla fine del periodo di sospensione dei termini, ma insufficiente a garantire il diritto di difesa, dovrà essere rinviata per consentire di godere dei termini a difesa;

- nessun problema si pone se l’udienza è stata fissata per una data successiva alla fine del periodo di sospensione dei termini ma comunque idonea a garantire i termini a difesa.

### **Altri ricorsi**

- questo schema può essere ripetuto in riferimento alle diverse fattispecie di procedimenti endofallimentari introdotti con ricorso, al deposito del quale segue un provvedimento di fissazione dell’udienza o della camera di consiglio, la notificazione del ricorso e del decreto e, quindi, l’udienza o la camera di consiglio;
- l’avviso ai creditori, è una mera *provocatio ad agendum*, la sua omissione non impedisce la presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo; può essere inviato anche durante il periodo di sospensione dei termini e può essere depositato nel fascicolo telematico della procedura;
- le udienze, comprese quelle “in camera di consiglio” previste nell’ambito delle procedure concorsuali, fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate per legge; quelle fissate nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto utilizzando i programmi *Skype for Business* o *Teams*; le parti, compreso il pubblico ministero, devono essere informate dell’ora e delle modalità del collegamento; il giudice deve accertare l’identità delle parti e “della loro libera volontà”; come, in generale, dispone l’art. 126 c.p.c., delle attività compiute occorre dare atto nel verbale.